

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	36
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	82
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	86
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	104

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 19.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	115
AGRICOLTURA (XIII)	»	118
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	134
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	»	142

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
------------------------------------	---

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che questa riunione della Giunta per il Regolamento è stata convocata per affrontare la complessa questione relativa alla Commissione di vigilanza Rai. Informa che è in corso altresì, allo stesso fine, la riunione della Giunta per il Regolamento del Senato.

Ricorda che, come è noto, il Presidente della Commissione di vigilanza Rai, senatore Villari, già appartenente al Gruppo del Partito democratico del Senato, a decorrere dal 4 dicembre 2008 appartiene al Gruppo misto. La legge n. 103 del 1975 (articolo 1, quinto comma) stabilisce che nella Commissione devono essere rappresentati tutti i Gruppi. In coerenza con un principio generale che informa la composizione degli organi parlamentari, il Regolamento interno della Commissione prevede che la nomina dei componenti da parte dei Presidenti delle Camere avviene « sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale » (articolo 2, comma 1). Il Presidente del Gruppo PD del Senato ha rappresentato al Presidente di quel ramo del

Parlamento – lo scorso 16 dicembre – la situazione che si è venuta a creare a seguito di tale mutamento, evidenziando come il suo Gruppo abbia di conseguenza un rappresentante in meno rispetto a quanti gliene spetterebbero (il Gruppo PD – complessivamente fra Camera e Senato – è passato da 14 a 13 membri), mentre il Gruppo misto del Senato ha acquistato un seggio che non gli spetterebbe in base ai rapporti di proporzionalità fra i gruppi parlamentari.

Il Presidente del Senato ha sottoposto la questione alla Giunta per il Regolamento il 22 dicembre scorso: la Giunta ha avviato su di essa un lavoro istruttorio (incaricando della relazione il senatore Boschetto), sospeso – su proposta dello stesso Presidente – il successivo 13 gennaio, tenuto conto dei recenti sviluppi del dibattito politico e considerando la necessità di « avere presente, nella valutazione di competenza propria della Giunta, ogni fatto rilevante che avrebbe potuto condurre ad una risoluzione politica della vicenda ». La Giunta è stata riconvocata per il 22 gennaio per riprendere l'esame del problema nell'ipotesi non fossero intervenuti fatti nuovi.

Ricorda che il senatore Villari è stato eletto alla Presidenza della Commissione di vigilanza il 13 novembre 2008. Com'è noto, il 18 novembre sono intervenute le dimissioni dei rappresentanti in Commissione dei Gruppi dell'Italia dei valori. I Presidenti delle Camere hanno – con let-

tera in pari data – sottolineato ai Presidenti dei due Gruppi interessati che, in base ad un principio più volte affermato nell'ordinamento parlamentare, « le dimissioni rassegnate dai rappresentanti di un Gruppo nelle Commissioni bicamerali, la cui legge istitutiva preveda la rappresentanza di tutti i Gruppi, sono efficaci solo dopo l'indicazione dei nuovi rappresentanti da parte del Gruppo di appartenenza, propedeutica alla sostituzione dei dimissionari ad opera dei Presidenti delle Camere » e che « l'esigenza sottesa a tale principio è quella di far sì che il funzionamento di un organo parlamentare non possa essere impedito a seguito delle dimissioni di suoi membri ». I Presidenti Belisario e Donadi – con lettera del 26 novembre – hanno ribadito l'irrevocabilità delle dimissioni dell'onorevole Orlando e del senatore Pardi « e, conseguentemente, la loro non presenza nella Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi », ribadendo che i Gruppi parlamentari di Italia dei valori « non intendono designare, in eventuale loro sostituzione, altro deputato ed altro senatore ». Successivamente al completamento della costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione (avvenuto il 20 novembre), non hanno partecipato ai lavori della Commissione neppure i rappresentanti dei Gruppi del PD (con l'eccezione del deputato Beltrandi) e dell'Udc. A partire dalla seduta del 15 gennaio 2009 – ed in relazione alle dichiarazioni rese alla stampa dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del Popolo della libertà l'11 gennaio – anche i parlamentari dei Gruppi del Popolo della libertà e della Lega nord hanno deciso di non prendere parte alle sedute della Commissione. Di conseguenza, già in tale seduta, il Presidente della Commissione di vigilanza – illustrate « le motivazioni che hanno portato alla convocazione della seduta odierna, consistenti nell'assolvimento di compiti istituzionalmente dovuti » – ha dovuto accertare l'assenza della maggioranza dei componenti della Commissione e, dopo una sospensione di venti minuti, apprezzate le circostanze, ha tolto la se-

duta rinviandola al 20 gennaio, alle ore 14. Quest'ultima seduta è stata poi sconvocata nella mattinata di ieri.

I Presidenti delle Camere hanno, lo stesso 15 gennaio, rimesso alla sensibilità istituzionale del Presidente Villari la valutazione della situazione prodottasi, a prescindere dalle considerazioni di ordine giuridico poste all'attenzione dei competenti organi parlamentari. I Presidenti hanno sollecitato il sen. Villari, « mettendo a disposizione il suo incarico, [a] consentire un avvicendamento nella Presidenza che permetta alla Commissione di proseguire nella sua attività », rappresentando la loro « più forte preoccupazione per una situazione che vede in uno stato di oggettiva paralisi uno degli organismi di garanzia più rilevanti del nostro sistema istituzionale, il cui mancato funzionamento impedisce di dar corso ad adempimenti significativi che incidono in maniera profonda sul delicato nodo della informazione politica e della comunicazione in generale. A cominciare da quello, sopra ricordato, relativo all'elezione del Consiglio di amministrazione della Rai, ma che non può non estendersi anche agli atti di ordinaria amministrazione ». Il Presidente della Commissione di vigilanza, senatore Villari, in data 16 gennaio, in risposta alla lettera dei Presidenti delle Camere, ha assicurato il suo massimo impegno a valutare con serenità la situazione e a prodigarsi « per trovare, insieme ai colleghi della Commissione, una soluzione politica alla quale tutti sono chiamati a concorrere ».

Mentre dunque all'appello dei Presidenti non sono conseguiti fatti significativi, nelle giornate del 19 e del 20 gennaio sono pervenute le dimissioni dalla Commissione di ulteriori trentacinque componenti: risultano pertanto dimissionari complessivamente trentasette su quaranta componenti della Commissione di vigilanza, con l'eccezione cioè dei due rappresentanti del Gruppo Misto, senatore Villari e onorevole Sardelli, e dell'onorevole Beltrandi del Gruppo del Partito democratico della Camera. I Presidenti dei Gruppi cui appartengono i dimissionari hanno comunicato

ai Presidenti delle Camere che non intendono procedere alla designazione di altri parlamentari appartenenti ai rispettivi Gruppi in sostituzione dei dimissionari: segnala in proposito che i componenti dell'organo – a norma dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento della Commissione – sono nominati dai Presidenti « sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari ».

Richiama la necessità che, data la situazione prodottasi, la Giunta si soffermi sul piano giuridico sui seguenti aspetti.

Anzitutto, la evidente impossibilità della Commissione di vigilanza, allo stato del suo assetto, di svolgere le funzioni che l'ordinamento le assegna: le Presidenze delle Camere – come anche il Capo dello Stato – hanno già avuto modo di sottolineare la rilevanza di tali competenze, strettamente collegate alla tutela di valori costituzionali primari quali la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà ed il pluralismo dell'informazione; a tal fine ne ricorda le principali fra quelle previste dalla legislazione vigente. La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto agli « atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto intesi ad assicurare in tale servizio la realizzazione del principio del pluralismo », il carattere di « espressione di una attribuzione costituzionale » (sentenza n. 49 del 1998) e – nell'ordinanza n. 61 del 2008 – ha chiarito che « la Commissione è investita di attribuzioni che discendono dall'esigenza di garantire il principio, fondato sull'articolo 21 della Costituzione, del pluralismo dell'informazione, in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo “ esclusivo o preponderante ” ».

In secondo luogo, la previsione legislativa relativa alla Commissione parlamentare di vigilanza determina un obbligo per il Parlamento alla sua costituzione in ogni legislatura, proprio in funzione dell'esercizio di tali peculiari e rilevanti competenze, non essendo ipotizzabile che, dato lo stretto collegamento fra tali funzioni ed

i valori costituzionali sopra richiamati, il Parlamento, massima sede della rappresentanza, rinunci ad esercitare i compiti di indirizzo e di vigilanza ad esso assegnati.

Inoltre il fatto che la paralisi determinatasi nel funzionamento della Commissione di vigilanza – secondo il giudizio pressoché unanime delle forze politiche – dipende strettamente dalla permanenza nella carica di presidente dell'organo del senatore Villari. Ciò rende insuperabile, permanendo egli alla presidenza della suddetta Commissione, la crisi di funzionamento dell'organo. A conferma di questa valutazione, basta richiamare le irrevocabili dimissioni rassegnate dalla pressoché totalità dei membri della Commissione e la dichiarazione dei Capigruppo secondo cui essi non intendono procedere alla designazione di altri parlamentari appartenenti ai rispettivi Gruppi in sostituzione dei dimissionari. Tale dichiarazione – che conferma la volontà dei Gruppi di non partecipare, *rebus sic stantibus*, ai lavori dell'organo – rende infatti con tutta evidenza inutile procedere alla sostituzione d'ufficio dei componenti dimissionari e configura come irreversibile la paralisi dell'organo.

Si profila in capo al Presidente della Commissione l'impossibilità di esercitare le funzioni che il Regolamento della Commissione di vigilanza espressamente gli conferisce (articolo 6, comma 1), con particolare riferimento a quella di « rappresentare » la Commissione stessa. In proposito ricorda che la necessità di un efficace e costante svolgimento delle riunioni della Commissione è espressamente richiamata nel Regolamento della Commissione di vigilanza, laddove, all'articolo 11, comma 1, si prevede che « la Commissione si riunisce di norma almeno ogni quindici giorni ».

D'altra parte, con riferimento al rapporto fra il Presidente della Commissione e l'organo che lo ha eletto, dai principi regolamentari, suffragati dai precedenti scaturisce « l'inammissibilità di strumenti che implicino sfiducia al Presidente della Commissione e ne chiedano le dimissioni, dovendosi ritenere sottratta alla volontà

della maggioranza la permanenza in carica del medesimo». Il problema va impostato quindi sul piano istituzionale con riferimento all'interesse delle Camere all'esercizio, attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento (nella specie la Commissione di vigilanza), di competenze essenziali per il funzionamento del sistema.

A questo riguardo rileva che, se è vero che costituisce responsabilità di ciascun Gruppo e di ciascun parlamentare partecipare ai lavori delle Camere e dei loro organi, con ciò contribuendo al funzionamento delle Istituzioni democratiche, è anche vero che i Presidenti delle Camere, a fronte di un atteggiamento — come quello descritto — assunto da Gruppi che rappresentano la pressoché totalità del Parlamento (si tratta di un'iniziativa il cui significato politico non può essere ignorato), ed in mancanza, evidentemente, di strumenti coercitivi, si trovano di fronte a due sole opzioni alternative: prendere atto della situazione e, in mancanza di espresse e specifiche norme regolamentari, non assumere alcuna iniziativa per favorire la funzionalità della Commissione di vigilanza, avallandone così la non operatività per la intera legislatura in corso; ovvero, in conformità con il loro ruolo istituzionale, attivarsi per individuare una soluzione coerente con i principi generali dell'ordinamento parlamentare al fine di garantire che essa eserciti funzioni ritenute essenziali.

In effetti, la situazione prodottasi chiama direttamente in causa i poteri e le responsabilità dei Presidenti delle Camere, che — in base alla Costituzione ed ai Regolamenti — devono assicurare il buon andamento complessivo dei lavori parlamentari e garantire il funzionamento degli organi. Del resto, questa preoccupazione di carattere istituzionale è ben presente ai Presidenti delle Camere che, fin dall'inizio della vicenda, hanno più volte richiamato il pericolo che, attraverso i comportamenti di singoli soggetti politici, fosse messo a rischio il funzionamento dell'organo, nella specie titolare di delicati compiti di indirizzo e di vigilanza (rimanda in proposito alla lettera ai Presidenti dei Gruppi del-

l'Italia dei valori del 9 dicembre 2008, oltre che ovviamente la lettera del 15 gennaio 2009 al senatore Villari).

Non può comunque sottacersi l'assoluta novità della questione, che non ha precedenti e che non è risolvibile attraverso l'applicazione diretta di norme dei Regolamenti parlamentari specificamente riferite alla Commissione di vigilanza (l'unico caso che si ricorda di dimissioni dei membri di una Commissione ha riguardato la Commissione d'inchiesta Moro, in cui però le dimissioni furono rassegnate sia dal Presidente Biasini sia da tutti gli altri membri a fronte dell'abbandono dei lavori da parte del MSI-DN; la Commissione fu ricostituita il 20 marzo e fu nominato un nuovo presidente).

La soluzione della questione — finalizzata al funzionamento delle Istituzioni ed alla tutela di fondamentali valori costituzionali, quali quelli sopra richiamati — richiede, conseguentemente, l'elaborazione di una disciplina da ricavare in via interpretativa, partendo dai principi dell'ordinamento parlamentare. La Commissione di vigilanza, infatti, pur prevista dalla legge, che ne disciplina altresì — nei tratti essenziali — composizione e competenze, svolge le proprie funzioni secondo i principi dell'ordinamento parlamentare: dunque, è nell'ambito di quest'ultimo che deve essere ricercata la soluzione del relativo problema di funzionamento.

La circostanza che la vicenda non abbia precedenti e che non vi sia una norma espressa (nella legge o nei Regolamenti) che individui una soluzione specifica « non preclude » alle Presidenze delle Camere la facoltà di « apprezzare le particolari ed eccezionali circostanze che vi hanno dato causa, ad un livello di straordinarietà da indurre ad una interpretazione estensiva » delle norme regolamentari vigenti (così il Presidente della Camera Pertini in una lettera del 24 ottobre 1974 con riferimento ad una questione insorta in ordine alla pubblicità dei lavori delle Commissioni). In particolare, nel caso di specie, occorre verificare in via interpretativa la possibilità di addivenire al rinnovo integrale della composizione di un organo che risulti

impossibilitato in modo permanente a funzionare. Al riguardo ricorda che nell'ordinamento parlamentare, in presenza della conclamata impossibilità di un organo di svolgere le sue funzioni, è già riscontrabile un principio del genere, che trova una concreta esplicitazione con riferimento alla Giunta delle elezioni della Camera e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, ossia ad organi parlamentari anch'essi di nomina presidenziale e titolari anch'essi di funzioni di garanzia. L'articolo 17, comma 4, del Regolamento della Camera, infatti, stabilisce che «qualora la Giunta [delle elezioni] non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta» (l'analogia disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 3, del Regolamento del Senato prevede che, «qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti»). Si tratta di un potere riconosciuto ai Presidenti delle Camere che, essendo finalizzato a ripristinare le condizioni di funzionamento di organi parlamentari, deve essere considerato alla stregua di un principio di carattere generale, da esercitare, evidentemente, in via eccezionale e in situazioni straordinarie; esso è suscettibile di applicazione (esperiti invano i tentativi della Presidenza di pervenire ad una soluzione politica) in quei casi in cui la funzionalità di organi titolari di competenze essenziali nell'ordinamento risulti impossibilitata in modo permanente.

Alla luce di queste considerazioni ritiene si possa pervenire al seguente parere conclusivo:

«La Giunta per il Regolamento,

esaminata la situazione determinatasi nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a seguito delle dimissioni dall'organo di trentasette dei quaranta

componenti e della dichiarazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, comunicata ai Presidenti delle Camere, che essi – benché l'articolo 2, comma 1, del Regolamento della Commissione preveda che i componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari – non intendono procedere alla designazione di altri parlamentari appartenenti ai rispettivi Gruppi in sostituzione dei dimissionari;

tenuto conto della assoluta straordinarietà ed eccezionalità della vicenda e preso atto dell'esito infruttuoso di tutti i tentativi esperiti dalle Presidenze delle Camere per giungere ad una soluzione politica della vicenda;

preso atto che la Commissione risulta, conseguentemente a questo stato di fatto, nella evidente, permanente ed irreversibile impossibilità di svolgere le rilevanti funzioni che l'ordinamento le assegna e che in tal modo il Parlamento stesso è posto nella condizione di non poter esercitare, per il tramite essenziale di tale organo, fondamentali prerogative in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, a tutela di valori costituzionali primari quali la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà ed il pluralismo dell'informazione;

considerato che la situazione prodottasi chiama direttamente in causa i poteri e le responsabilità dei Presidenti delle Camere, che – in base ai principi costituzionali e regolamentari – devono assicurare il buon andamento complessivo dei lavori parlamentari e garantire il regolare funzionamento degli organi parlamentari;

rilevato che la Commissione di vigilanza, pur prevista dalla legge, che ne disciplina altresì – nei tratti essenziali – composizione e competenze, svolge le proprie funzioni secondo i principi dell'ordinamento parlamentare; e che, dunque, è nell'ambito di quest'ultimo che deve essere ricercata la soluzione del problema relativo alla sua impossibilità di funzionamento, pur in mancanza di norme rego-

lamentari direttamente e specificamente riferite alla Commissione di vigilanza e di precedenti analoghi;

considerato che la soluzione da ricercare, al fine di garantire il funzionamento delle Istituzioni e la tutela di fondamentali valori costituzionali, quali quelli sopra richiamati, comporta la definizione di una disciplina in via interpretativa, sulla base delle norme e dei principi dell'ordinamento parlamentare;

richiamati l'articolo 17, comma 4, del Regolamento della Camera, che – con riferimento alla Giunta delle elezioni – stabilisce espressamente che “qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta”; e l'analogha disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 3, del Regolamento del Senato, il quale prevede che, “qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti”;

considerato che tali norme costituiscono esplicitazione, con riferimento ad un organo specifico, di un principio di carattere generale in base al quale, in situazioni straordinarie e in via eccezionale, è configurabile – a fronte della evidente impossibilità di funzionamento di organi essenziali per l'esercizio di rilevanti competenze parlamentari – il potere di procedere al rinnovo dell'organo stesso in capo ai Presidenti delle Camere, fermo restando che, ove si tratti di organi bicamerali, tale potere deve essere esercitato d'intesa fra i Presidenti;

esprime il parere:

che debba riconoscersi in capo ai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, al fine di ripristinare le condizioni di funzionamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il potere di

procedere al rinnovo integrale dell'organo, da esercitare tempestivamente, attraverso la revoca di tutti i suoi componenti, la nomina dei nuovi membri e la ricostituzione della Commissione stessa. Ciò stante la accertata, permanente ed irreversibile impossibilità della Commissione, titolare di competenze essenziali nell'ordinamento e di una funzione “di garanzia costituzionalmente fondata e riconosciuta” dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ordinanza n. 61 del 2008), di svolgere le proprie funzioni ».

Antonio LEONE evidenzia preliminarmente il carattere di assoluta eccezionalità della vicenda in corso, in relazione al quale vanno letti il complesso delle motivazioni ed il percorso logico-giuridico esposti dal Presidente, di cui tutti i componenti della Giunta sono ben consapevoli.

Intende quindi richiamare l'attenzione su alcuni punti che a suo avviso meritano di essere segnalati. Partendo dal riferimento alla norma regolamentare relativa alla Giunta delle elezioni, pur ricordando come non possa essere assunta un'integrale analogia con tale organo, le cui attribuzioni trovano fondamento in un'espressa norma costituzionale, è innegabile al contempo che anche per la Commissione di vigilanza si è venuto a creare, in forza dei compiti ad essa assegnati dalla legge e del ruolo ad essa riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, un profilo istituzionale tale da consentire, con questa precisazione, di richiamare la norma in questione.

L'aspetto che a suo avviso merita di essere particolarmente rimarcato riguarda essenzialmente il potere evocato nella relazione del Presidente, la cui titolarità – deve essere ben chiaro – è posta in capo esclusivamente ai Presidenti, non potendo assolutamente ed in alcun modo essere associabile ai singoli componenti della Commissione o alla maggioranza di essi. Deve cioè escludersi in radice la possibilità che il potere riconosciuto per questo specifico caso, ed in relazione all'assoluta eccezionalità e straordinarietà della situazione prodottasi, possa essere in qualsiasi

modo invocato, in futuro o in via generale, per consentire ad una maggioranza dei membri di un organo parlamentare di pervenire, anche attraverso la capacità di far mancare il numero legale, ad una sostanziale sfiducia del Presidente dell'organo stesso. Evidenziata la necessità quindi di sottolineare ulteriormente quest'aspetto, dichiara quindi di condividere le conclusioni prospettate dal Presidente.

Dopo che Gianfranco FINI, *Presidente*, ha rilevato che si tratta di questione ben chiaramente precisata nella sua relazione, Italo BOCCHINO richiama innanzitutto la particolare delicatezza della questione venuta oggi all'esame della Giunta, suscettibile di dare origine ad un precedente di cui appare chiara l'innegabile rilevanza, considerato anche il peso che nella vita parlamentare rivestono le prassi e, appunto, i precedenti. Ci si trova, peraltro, di fronte ad una situazione per la quale appare sostanzialmente impossibile individuare alternative alla soluzione prospettata nelle conclusioni del Presidente: è evidente infatti che alle dimissioni dei componenti non seguirebbero le sostituzioni di altri parlamentari e, ove pure queste fossero disposte, ne deriverebbero ulteriori dimissioni a cascata, confermando quindi l'irreversibile impossibilità per l'organo di funzionare.

Nel valutare il complesso della vicenda non si può, inoltre, non considerare la particolare delicatezza delle funzioni assegnate alla Commissione a tutela di fondamentali principi costituzionali, a cominciare dai penetranti poteri di cui essa è titolare nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Con riferimento poi all'applicabilità, per analogia, della norma regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4, riferita alla Giunta delle elezioni, essa non gli suscita particolari preoccupazioni: appare difficile infatti sfuggire alla necessità di intervenire per porre rimedio ad una situazione di paralisi di un organo parlamentare.

Non ritiene, inoltre, che possano rinvenirsi profili di connessione tra il caso in esame, con le eventuali determinazioni che

ne seguiranno, ed una possibile configurabilità dell'istituto della sfiducia nei confronti dei presidenti degli organi parlamentari, che facesse seguito ad una rottura del rapporto tra i titolari di queste cariche e i gruppi di appartenenza. È chiaro infatti che in questa circostanza a venire travolto è stato, invece, il rapporto tra un singolo e la pressoché totalità dei membri della Commissione, dalla quale discende una certa e stabile impossibilità di funzionamento dell'organo. In sostanza quindi non ravvisa nelle conclusioni prospettate riferite ad una situazione del tutto particolare una capacità di espandersi e di proiettarsi anche su altre situazioni diverse, dando origine eventualmente al possibile riconoscimento di meccanismi di sfiducia nei confronti delle presidenze degli organi parlamentari. Da una lato vi è, infatti, l'elemento della convergenza di quasi tutti i membri di un organo appartenenti sia ai gruppi di maggioranza che a quelli di opposizione, che appare difficilmente ripetibile; dall'altro, al venir meno di un rapporto di fiducia tra i titolari di cariche interne e l'organo, occorre che si accompagni necessariamente l'impossibilità di funzionamento dell'organo stesso, evento che potrebbe invece benissimo non verificarsi. Peraltro è ben chiaro, a fugare qualsiasi dubbio circa una possibilità di sua tramutazione, che si sta discutendo di un potere che fa capo esclusivamente ai Presidenti delle Camere e non ad altri soggetti.

Né si dichiara preoccupato della *vis expansiva* che si riconoscerebbe alla norma regolamentare riguardante la Giunta delle elezioni, dal momento che essa mira a tutelare un valore fondamentale, quale quello del corretto funzionamento degli organi e delle istituzioni parlamentari, che coesiste con quello della libertà del mandato parlamentare, e rispetto alla quale non ritiene che possa risultare recessivo. In conclusione dunque esprime il suo consenso alla proposta formulata dal Presidente.

Linda LANZILLOTTA giudica assolutamente corretta la ricostruzione della vi-

ceda operata dalla Presidenza e relativa ad una situazione ormai fattasi insostenibile, anche per il pregiudizio che da essa ne è derivato sull'esercizio di fondamentali funzioni di garanzia e sullo svolgimento di essenziali adempimenti rimessi alla competenza della Commissione di vigilanza. Quindi, nel caso concreto, è favorevole alla soluzione prospettata dal Presidente della Camera.

Ciò premesso, richiama l'attenzione sulla necessità di operare in questa circostanza un attento bilanciamento tra i diversi principi e valori in gioco, e che possono essere riconosciuti, da un lato, nella funzionalità degli organi parlamentari e, dall'altro, nella garanzia dell'autonomo esercizio delle funzioni di Presidente di un organo parlamentare, che svolge funzioni di garanzia, e il cui compito è garantire soprattutto le minoranze. In proposito reputa quindi non del tutto appagante il richiamo dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento che, nell'indicare la mancanza del numero legale quale presupposto per il rinnovo della Giunta delle elezioni, fa riferimento alla semplice maggioranza dei componenti dell'organo, laddove la situazione attuale della Commissione risulta caratterizzata dalle dimissioni (e dalla conseguente intenzione di non partecipare ai lavori) di un numero assai più elevato di suoi componenti, superiore al novanta per cento della composizione complessiva delle Camere, dalle quali è derivata l'impossibilità dell'organo stesso di funzionare. In definitiva occorre evitare che, attraverso il rinvio alla suddetta norma regolamentare, possa prefigurarsi in qualche modo la possibilità, per la maggioranza, di condizionare il funzionamento di un organo, laddove esso sia presieduto da soggetto politicamente non gradito. A ciò si aggiunga che gli istituti regolamentari e gli stessi *quorum* vanno considerati tenendo conto che essi non operano più nell'ambito di un sistema elettorale proporzionale, in relazione al quale erano stati originariamente pensati, ma nel quadro del sistema maggioritario che evidentemente conferisce ad essi un peso diverso da quello iniziale. Infine

richiama la necessità di procedere ad una codificazione delle prassi prodottesi in questi anni relativamente ad organi parlamentari di garanzia, quale la Commissione di vigilanza, anche a seguito dell'introduzione del sistema maggioritario, finalizzate ad assolvere a funzioni di tutela delle minoranze; sarebbe quindi auspicabile consacrare queste prassi in appositi testi normativi quali norme di diritto positivo che presiedono al funzionamento di un organo di garanzia come la Commissione di vigilanza.

Rocco BUTTIGLIONE, *Vicepresidente della Camera*, esprime talune perplessità sulle conclusioni prospettate dalla Presidenza per dare soluzione ad una vicenda che presenta profili delicati, in quanto idonea a formare un precedente che non potrà non avere conseguenze, tali da richiedere forse una adeguata ponderazione anche in termini temporali. Al riguardo, rileva come la Costituzione, mentre afferma esplicitamente il principio del divieto di mandato imperativo, non eleva a rango di principio costituzionale in modo altrettanto evidente quello della responsabilità per la funzionalità dell'organo. Ritiene che tale mancata previsione espressa non sia casuale, ma legata all'esperienza della democrazia di Weimar e della sua crisi derivante, anche, dall'esercizio di poteri sovrani da parte del Presidente della Repubblica Hindenburg, esclusivamente fondati appunto sull'esigenza di funzionalità degli organi statuali.

Avendo Linda LANZILLOTTA rilevato che tale principio potrebbe comunque essere desunto dalla configurazione, nella Carta costituzionale, del potere di scioglimento delle Camere attribuito al Presidente della Repubblica, Rocco BUTTIGLIONE, *Vicepresidente della Camera*, osserva che la questione attiene, anche in questo caso, all'utilizzo del canone ermeneutico dell'analogia, che invero la più moderna scienza giuridica tenta di ridurre o addirittura escludere.

Nel caso concreto i riferimenti analogici non sono del tutto convincenti, anche

se possono essere invocati alcuni principi generali del diritto. È infatti sicuramente richiamabile il principio generale secondo cui esiste un potere di revoca da parte di chi esercita quello di nomina. Sottopone, inoltre, all'attenzione della Giunta lo stretto legame che intercorre a suo avviso tra la soluzione che la Giunta ritenga di adottare ed un ulteriore principio generale: quello dell'autodichia, che esclude la cognizione della giurisdizione ordinaria nelle decisioni interne del Parlamento.

Senza voler esprimere giudizi politici sulle scelte dei singoli partiti che hanno portato all'elezione alla presidenza del senatore Villari, viene qui in rilievo il rapporto tra la posizione del presidente di un organo parlamentare, che deve essere *super partes*, e il divieto di vincolo di mandato nella prospettiva che lega ciascun parlamentare al suo schieramento. Occorre dunque dissipare del tutto, attraverso un'adeguata motivazione della decisione che il Presidente della Camera ha prefigurato, il dubbio che i gruppi parlamentari possano controllare ed eventualmente sostituire il proprio membro che non si uniformi alle loro indicazioni. Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Lanzillotta, reputa anch'egli opportuno procedere immediatamente ad una riforma che strutturi e definisca con grande precisione le procedure da seguire in casi analoghi, così da precisare contestualmente che l'eventuale rinnovazione della Commissione di vigilanza Rai non possa dipendere esclusivamente dalla impossibilità di funzionamento dovuta alla sola maggioranza dei componenti ma piuttosto debba connettersi ad un comportamento di un *quorum* molto elevato di membri.

Con le precisazioni e le riserve sopra esposte, che confermano la delicatezza della questione, esprime comunque il proprio orientamento favorevole alla proposta di parere.

Marina SERENI reputa pienamente condivisibile l'impostazione adottata dalla Presidenza (e le relative conclusioni), che risulta fondata su due ordini di ragioni particolarmente convincenti. In primo

luogo, si deve constatare l'oggettiva e irreversibile paralisi dell'organo parlamentare, attestata dalla ricostruzione fornita dal Presidente su quanto è avvenuto in un significativo arco di tempo, contraddistinto da numerosi passaggi formali, fino a giungere alle dimissioni della quasi totalità dei componenti della Commissione di vigilanza, in connessione con la permanenza in carica del senatore Villari. In secondo luogo, un intervento sulla composizione della Commissione chiama in causa la responsabilità dei Presidenti delle Camere, rientrando tra le loro proprie ed esclusive attribuzioni anche quella di garantire il funzionamento degli organi parlamentari. Rileva infine che il richiamato articolo 17, quarto comma, del Regolamento della Camera, esprime un principio invocabile nel caso concreto in via analogica, non tanto in relazione ai presupposti, quanto piuttosto agli effetti conseguenti all'impossibilità di funzionamento di un organo. Del resto si tratta dell'unica disposizione invocabile, attesa la assoluta eccezionalità del caso di specie.

Roberto COTA concorda con la relazione del Presidente e con la proposta di parere, dichiarando altresì di condividere le sollecitazioni espresse dall'onorevole Lanzillotta affinché tali procedure, pur connesse a situazioni assolutamente peculiari, siano comunque disciplinate, in via regolamentare, in modo esplicito ed esaustivo. Non può esimersi dal ricordare all'onorevole Buttiglione che la Giunta, nella seduta dello scorso 13 gennaio, decise in modo unanime su una questione che presentava profili di similitudine con quella oggetto di esame nella riunione odierna, dal momento che riguardava la possibilità di revoca, in assenza di dimissioni, di un membro della Giunta per le autorizzazioni.

Giuseppe CALDERISI ribadisce che la determinazione che ci si accinge ad assumere viene ad intervenire su una situazione assolutamente eccezionale e che non era, onestamente, neppure possibile immaginare. Ferma restando l'opportunità di codificare espressamente nuove regole di

funzionamento della Commissione di vigilanza, nell'analizzare gli errori che hanno condotto a questa situazione paradossale, deve preliminarmente ricordare che l'attribuzione alle opposizioni della presidenza dei cosiddetti organi di garanzia — e della stessa Commissione di vigilanza — scaturisce da un accordo, risalente al 1995, che individuava, quale necessario presupposto la reciproca legittimazione tra la maggioranza e le opposizioni. È ovviamente del tutto legittima la scelta delle forze di opposizione, o di una parte di esse, di sottrarsi a questa esigenza di riconoscimento e di legittimazione dello schieramento maggioritario ma, inevitabilmente, a ciò consegue l'impossibilità per essa di invocare l'applicazione di quell'intesa del 1995.

Nel giudicare positivamente i contributi emersi nel dibattito, auspica che di essi si dia conto nel parere che verrà deliberato, al fine di fugare taluni dubbi che potrebbero sorgere e che egli stesso intende evidenziare. Occorre, in particolare riflettere sulla possibilità che sia consentita l'applicazione in via analogica del principio di cui all'articolo 17, con riguardo ad altri organi quale, ad esempio, la Giunta per le autorizzazioni della Camera (esistendo al Senato un'unica Giunta in materia di elezioni e immunità) per i quali nei Regolamenti parlamentari non è prevista una medesima disposizione, circostanza che ingenera il dubbio che il potere presidenziale di « rinnovare la Giunta » sia collegato strettamente proprio con l'esercizio delle funzioni — previste dall'articolo 66 della Costituzione — di verifica della legittimità della propria composizione. Ne discende che, qualora malauguratamente si riproponesse, nella Giunta per le autorizzazioni o nelle stesse Commissioni permanenti, una situazione simile a quella verificatosi ora nella Commissione di vigilanza, a suo avviso, al quesito circa la possibile applicazione del suddetto principio, dovrebbe darsi risposta negativa: auspica, pertanto, che possano essere dissipati i margini di dubbio relativi a questa questione.

Conclusivamente, aderisce alle soluzioni indicate dalla Presidenza per le

quali, a suo giudizio, andrebbe precisato che non costituiscono in alcun modo uno strumento di « sfiducia mascherata » per un presidente di un organo parlamentare. Si tratta piuttosto di una determinazione specifica, circoscritta ad un caso concreto che presenta profili di assoluta e riconosciuta eccezionalità.

David FAVIA ringrazia il Presidente per l'approfondimento dei delicati profili giuridici che la questione involge, che ritiene peraltro non convincente. Non può negarsi che la decisione prospettata si muove nella direzione di una sostanziale « sfiducia » del presidente di un organo parlamentare, peraltro investito di funzioni costituzionalmente rilevanti. L'effetto risulta essere quello di attribuire la possibilità di preconstituire le condizioni per la revoca del presidente ad una parte, pur ampia, di membri della Commissione, attraverso propri comportamenti.

Ricorda, inoltre, che non si diede corso alle dimissioni dei due componenti della Commissione designati dai Gruppi dell'Italia del valori, cui egli stesso appartiene, presentate nei mesi scorsi, in quanto le Presidenze delle Camere invocarono il principio secondo il quale le dimissioni sarebbero state efficaci solo dopo l'indicazione dei nuovi rappresentanti da parte dei Gruppi stessi. Anche in quel caso i presidenti dei Gruppi avevano peraltro esplicitato la loro intenzione di non designare alcun sostituto. Non sembra oggi essere stato adottato il medesimo atteggiamento in relazione alle dimissioni degli ulteriori trentacinque membri della Commissione.

In assenza di un percorso di riforma delle regole, nel rimedio che la Presidenza si è impegnata a trovare per superare una situazione insostenibile, ravvisa, tuttavia, una forzatura delle norme e dei principi che regolano il funzionamento delle Assemblee parlamentari che, a sua volta, si innesta sulla forzatura delle prassi che si è realizzata con l'elezione del Presidente della Commissione, peggiorandone ulteriormente le conseguenze pregiudizievoli già prodotte. Non condivide inoltre il riconoscimento ai Presidenti delle Camere

della possibilità di avvalersi, con riguardo alla Commissione bicamerale di vigilanza, dello strumento della rinnovazione dell'organo, previsto dall'articolo 17, comma quarto, del Regolamento della Camera.

Deve pertanto esprimere una posizione contraria sul parere.

Rosy BINDI, *Vicepresidente della Camera*, comprende la delicatezza delle diverse questioni poste dai colleghi e della vicenda nel suo complesso. Richiama però l'esigenza che sia individuata una soluzione ad una situazione del tutto straordinaria, paradossale e imprevedibile, dal momento che quasi tutti i componenti della Commissione si sono dimessi ed i gruppi non intendono designare i sostituti. Del resto, se non si operasse oggi secondo la proposta del Presidente, quale soluzione alla paralisi della Commissione di vigilanza sarebbe praticabile? Ciò a fronte delle importanti funzioni, anche di rilievo costituzionale, ad essa affidate. Non crede si possa immaginare di non trovare una soluzione, in mancanza di una specifica disposizione espressa. Né ritiene che la soluzione individuata dalla Presidenza — proprio stante la particolarità della fattispecie concreta — possa in qualche modo compromettere i principi costituzionali invocati da qualche collega.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nell'informare anzitutto della conclusione dei lavori della Giunta del Senato e dell'adozione di un analogo parere — a quel che gli risulta all'unanimità — ritiene che, accogliendo le indicazioni emerse nel dibattito in ordine all'opportunità di alcune ulteriori precisazioni nella parte dispositiva del parere — finalizzate, da un lato, a circoscrivere l'esercizio del potere di rinnovo dell'organo alle condizioni riscontrate nella fattispecie attuale e, dall'altro, a chiarire univocamente la esclusiva spettanza di tale potere ai Presidenti delle Camere — quest'ultimo possa essere così riformulato:

« La Giunta per il Regolamento,

esaminata la situazione determinatasi nella Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a seguito delle dimissioni dall'organo di trentasette dei quaranta componenti e della dichiarazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, comunicata ai Presidenti delle Camere, che essi — benché l'articolo 2, comma 1, del Regolamento della Commissione preveda che i componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari — non intendono procedere alla designazione di altri parlamentari appartenenti ai rispettivi Gruppi in sostituzione dei dimissionari;

tenuto conto della assoluta straordinarietà ed eccezionalità della vicenda e preso atto dell'esito infruttuoso di tutti i tentativi esperiti dalle Presidenze delle Camere per giungere ad una soluzione politica della vicenda;

preso atto che la Commissione risulta, conseguentemente a questo stato di fatto, nella evidente, permanente ed irreversibile impossibilità di svolgere le rilevanti funzioni che l'ordinamento le assegna e che in tal modo il Parlamento stesso è posto nella condizione di non poter esercitare, per il tramite essenziale di tale organo, fondamentali prerogative in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, a tutela di valori costituzionali primari quali la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà ed il pluralismo dell'informazione;

considerato che la situazione prodottasi chiama direttamente in causa i poteri e le responsabilità dei Presidenti delle Camere, che — in base ai principi costituzionali e regolamentari — devono assicurare il buon andamento complessivo dei lavori parlamentari e garantire il regolare funzionamento degli organi parlamentari;

rilevato che la Commissione di vigilanza, pur prevista dalla legge, che ne disciplina altresì — nei tratti essenziali — composizione e competenze, svolge le proprie funzioni secondo i principi dell'ordinamento parlamentare; e che, dunque, è nell'ambito di quest'ultimo che deve essere

ricercata la soluzione del problema relativo alla sua impossibilità di funzionamento, pur in mancanza di norme regolamentari direttamente e specificamente riferite alla Commissione di vigilanza e di precedenti analoghi;

considerato che la soluzione da ricercare, al fine di garantire il funzionamento delle Istituzioni e la tutela di fondamentali valori costituzionali, quali quelli sopra richiamati, comporta la definizione di una disciplina in via interpretativa, sulla base delle norme e dei principi dell'ordinamento parlamentare;

richiamati l'articolo 17, comma 4, del Regolamento della Camera, che – con riferimento alla Giunta delle elezioni – stabilisce espressamente che “ qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta ”; e l'analogia disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 3, del Regolamento del Senato, il quale prevede che, “ qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti ”;

considerato che tali norme costituiscono esplicitazione, con riferimento ad un organo specifico, di un principio di carattere generale in base al quale, in situazioni straordinarie e in via eccezionale, è configurabile – a fronte della evidente impossibilità di funzionamento di organi essenziali per l'esercizio di rilevanti

competenze parlamentari – il potere di procedere al rinnovo dell'organo stesso in capo ai Presidenti delle Camere, fermo restando che, ove si tratti di organi bicamerali, tale potere deve essere esercitato d'intesa fra i Presidenti;

esprime il parere:

che – nella straordinaria ed eccezionale situazione determinatasi a seguito delle dimissioni di trentasette dei quaranta componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della dichiarazione dei presidenti dei relativi Gruppi di non voler procedere alla loro sostituzione – debba riconoscersi esclusivamente ai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, al fine di garantire le condizioni di funzionamento della Commissione, il potere di procedere al rinnovo integrale dell'organo, da esercitare tempestivamente, attraverso la revoca di tutti i suoi componenti, la nomina dei nuovi membri e la ricostituzione della Commissione stessa. Ciò stante la accertata, permanente ed irreversibile impossibilità della Commissione, titolare di competenze essenziali nell'ordinamento e di una funzione “ di garanzia costituzionalmente fondata e riconosciuta ” dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ordinanza n. 61 del 2008), di svolgere le proprie funzioni ».

Dopo che David FAVIA ha confermato il suo dissenso, la Giunta approva il parere nel testo riformulato.

La seduta termina alle 10.15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	15
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	19

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del regolamento della Giunta, che la Giunta

prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Michaela BIANCOFIORE, proclamata eletta consigliere provinciale di Bolzano (e conseguentemente consigliere regionale del Trentino-Alto Adige) in data 31 ottobre 2008 e cessata, per dimissioni, dalla predetta carica in data 18 novembre 2008, in occasione della prima seduta del consiglio provinciale di Bolzano;

Michele SCANDROGLIO, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione dell'ISVAP in data 20 novembre 2008;

Gianluca BENAMATI, cessato dalla carica di presidente e componente del consiglio di amministrazione di CO.SE.A. (Consorzio servizi ambientali) in data 20 dicembre 2008;

Alessandro RUBEN, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione di Investimenti s.p.a. (già Fiera di Roma s.p.a.) in data 25 settembre 2008;

Pietro TIDEI, cessato dalla carica di presidente di Ferservizi s.p.a. in data 18 settembre 2008.

Pietro TIDEI (PD), nel sottolineare come la Ferservizi sia una società privata

che non riceve contributi statali, chiede per quale motivo sia stata esaminata la carica di presidente che egli ha ricoperto fino al 18 settembre 2008.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, nel far presente che, essendo ormai cessato dalla carica, non ha più molto senso ritornare sui motivi per i quali la stessa è stata esaminata, manifesta un senso di stima nei confronti del collega Tidei anche per la sua scelta di dimettersi comunque dall'incarico.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, sottolinea che le cariche della cui cessazione la Giunta è chiamata a prendere atto nella seduta odierna sono parte di un insieme di cariche sulle quali il Comitato ha complessivamente avviato l'istruttoria, ferma restando la possibilità in ogni momento di estendere l'istruttoria a cariche ulteriori rispetto a quelle finora esaminate. Fa presente, in ogni caso, che la carica di presidente di Ferservizi s.p.a. è stata presa in considerazione dal Comitato in quanto, non essendo all'inizio disponibili ulteriori elementi di documentazione, si era ritenuto necessario approfondire la natura di una società facente parte del gruppo Ferrovie dello Stato.

La Giunta prende atto della cessazione delle cariche di cui alla comunicazione del vicepresidente Pisticchio.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che, in data 20 gennaio 2009, è pervenuta la seguente lettera dell'onorevole Salvatore Ruggeri:

« Con la comunicazione in oggetto il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai deputati, nella persona del Presidente, evidenziava delle criticità in merito alla carica da me ricoperta quale componente del consiglio di amministrazione della MPS Banca Personale s.p.a.

Al fine di evidenziare l'inesistenza di problematicità inerenti tale carica, rendo

noto che la società in oggetto svolge l'attività di raccolta fondi a mezzo di promotori finanziari senza usufruire di provvidenze erogate dallo Stato o da istituzioni pubbliche.

Inoltre il Consiglio di amministrazione della stessa non mi ha mai assegnato deleghe operative funzionali alla gestione ed al raggiungimento dello scopo societario.

Tale carica è stata da me sempre parificata alle cariche onorifiche concesse da enti pubblici e società private.

Qualora si ritenesse, alla luce di quanto sopra, tale carica incompatibile con la carica di Deputato della Repubblica italiana provvederò a rassegnare le dimissioni da Consigliere della MPS Banca Personale s.p.a.

Cordialità.

Firmato: On. Salvatore Ruggeri ».

Ritiene, a tale riguardo, che le osservazioni formulate del deputato Ruggeri non appaiono, nel merito, suscettibili di fondare una valutazione di compatibilità della carica da lui ricoperta. L'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 stabilisce, infatti, l'incompatibilità delle cariche ricoperte in istituti bancari o società finanziarie senza distinguere tra le possibili modalità in cui, sulla base della più recente esperienza, può svolgersi l'attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico e, dunque, dovendosi considerare ricomprese nella fattispecie anche le attività di *personal banking*.

In ogni caso, le suddette osservazioni sono pervenute ad istruttoria in Comitato ormai conclusa e non possono, dunque, essere prese in considerazione.

Ricorda, infatti, che al collega Ruggeri era stato assegnato dal Comitato per le incompatibilità, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, il termine di 15 giorni per la formulazione di controdeduzioni e che tale termine – comunicatogli con sua lettera del 30 ottobre 2008 – era risultato fissato al 14 novembre 2008. Entro il predetto termine il deputato Ruggeri si era, tuttavia, limitato, con lettera perve-

nuta il 13 novembre 2008, a comunicare « di aver avviato ricerche utili a valutare l'effettiva esistenza o meno dell'incompatibilità di cui all'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 », precisando già allora « che, nel caso in cui suddetta incompatibilità dovesse risultare reale » non avrebbe esitato a dimettersi dal consiglio di amministrazione di MPS Banca Personale s.p.a. Nella riunione del 26 novembre 2008 il Comitato per le incompatibilità aveva esaminato la risposta del deputato Ruggeri, prendendo atto che lo stesso non aveva formulato alcuna sostanziale controdeduzione. Considerato che, a norma dell'articolo 2 dello statuto di MPS Banca Personale, la società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché lo svolgimento delle altre attività bancarie e finanziarie consentite dalla legge, nella sua più ampia accezione, nella predetta riunione del 26 novembre 2008 il Comitato – concluso il contraddittorio con l'interessato nelle forme e nei tempi previsti dal regolamento della Giunta – aveva, quindi, concluso l'istruttoria convenendo di proporre alla Giunta l'accertamento della incompatibilità della carica ricoperta dal deputato Ruggeri. Peraltro, nella citata riunione del 26 novembre 2008 il Comitato aveva anche convenuto che la proposta di accertamento della incompatibilità sarebbe stata sottoposta alla Giunta plenaria non nella prima seduta utile – come pure sarebbe stato possibile dal punto di vista regolamentare – bensì in una seduta successiva e ciò anche al fine di consentire al deputato Ruggeri di rimuovere spontaneamente la situazione di incompatibilità prima di un formale accertamento della stessa da parte della Giunta. Non essendo ciò avvenuto, ritiene pertanto di dover mantenere, a nome del Comitato, la proposta che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, la incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione di MPS Banca Personale S.p.A., ricoperta dal deputato Salvatore Ruggeri, trattandosi di carica ricoperta in

un istituto bancario che svolge attività finanziaria e creditizia nei confronti del pubblico.

Ricorda, infine, che nella riunione del 14 gennaio 2009 il Comitato ha concordato di proporre alla Giunta l'accertamento della incompatibilità delle cariche di consigliere provinciale di Trento e consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, ricoperta dal deputato Maurizio Fugatti, e di consigliere regionale dell'Abruzzo, ricoperta dal deputato Carlo Costantini.

Nel frattempo, in data odierna il Consiglio provinciale di Trento ha trasmesso alla Giunta copia della lettera del 16 gennaio 2009 con la quale l'onorevole Fugatti ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere provinciale. A quanto risulta per le vie brevi, la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Fugatti e la conseguente surroga con il primo dei non eletti avranno luogo nella seduta del Consiglio provinciale di Trento del prossimo 4 febbraio.

Da parte sua, l'onorevole Costantini dovrebbe nei prossimi giorni spontaneamente rimuovere la condizione di incompatibilità che lo riguarda.

Pertanto, si riserva di sottoporre alla Giunta in una prossima seduta la presa d'atto della cessazione del deputato Fugatti dalla carica di consigliere provinciale di Trento e di consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, non appena sarà stato acquisito un documento da cui risulti la presa d'atto delle sue dimissioni dal Consiglio provinciale di Trento, nonché la proposta di accertamento dell'incompatibilità della carica di consigliere regionale dell'Abruzzo ricoperta dal deputato Costantini qualora lo stesso non avesse nel frattempo spontaneamente rimosso la condizione di incompatibilità in cui versa, che, per quanto a sua conoscenza, sarà comunque rimossa entro il corrente mese di gennaio.

Domenico ZINZI (UdC) osserva che la lettera dell'onorevole Ruggeri ha introdotto nuovi elementi di valutazione rispetto ad una fattispecie normativa la cui stesura risale agli anni cinquanta del se-

colo scorso. Chiede pertanto che la Giunta voglia disporre un supplemento di istruttoria in merito alla posizione dell'onorevole Ruggeri al fine di non creare un precedente su una tipologia di attività bancaria evidentemente nuova rispetto a quanto previsto dal legislatore con l'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, nel quale non sono contemplate situazioni quale quella che riguarda il collega Ruggeri.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, nel sottolineare di non avere molto altro da aggiungere rispetto a quanto già da lui illustrato nella sua relazione introduttiva, tiene a precisare di non nutrire alcun atteggiamento pregiudiziale in merito alla posizione del deputato Ruggeri. Non ritiene, tuttavia, che esistano fondate ragioni per revocare in dubbio la proposta formulata dal Comitato, e ciò sia dal punto di vista procedurale – essendosi consumati inutilmente i tempi previsti dal regolamento della Giunta per lo svolgimento dell'istruttoria – sia dal punto di vista del merito, non ravvisando elementi di novità nella situazione del collega Ruggeri rispetto alla tipologia fondamentale dell'attività bancaria. La Giunta potrà decidere naturalmente in piena sovranità ma francamente riterrebbe piuttosto eccentrica una decisione diversa rispetto a quella proposta dal Comitato.

Angelo CERA (UdC), nel riconoscere come vi sia stata probabilmente superficialità e disattenzione da parte dell'onorevole Ruggeri, ritiene ciò nondimeno che una breve riapertura dell'istruttoria potrebbe consentirgli di chiarire la propria posizione.

Rolando NANNICINI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla procedura da seguire qualora la Giunta decidesse nella seduta odierna di accogliere la proposta di accertamento della incompatibilità formulata da Comitato.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, precisa che qualora la Giunta dichiarasse

oggi l'incompatibilità, ne sarebbe data comunicazione al Presidente della Camera il quale inviterebbe il deputato Ruggeri ad optare entro il termine di trenta giorni. Qualora il deputato non optasse, la deliberazione finale in merito alla sua decadenza dal mandato parlamentare sarebbe rimessa all'Assemblea.

Donata LENZI (PD) osserva che la fase di interlocuzione istruttoria è quella che si svolge in seno al Comitato per le incompatibilità. Il motivo per il quale la posizione del deputato Ruggeri perviene oggi all'esame della Giunta plenaria rispetto ad altre situazioni tuttora all'esame del Comitato risiede nel fatto che il collega Ruggeri non ha inteso esercitare la propria facoltà di controdeduzione nella sede propria. Personalmente è dell'opinione che il rinvio di una settimana non costituisca un problema, ma, quanto al merito, reputa difficile non considerare la carica ricoperta dal deputato Ruggeri riconducibile alle previsioni dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 considerato che ricade nella nozione di istituto bancario anche una banca che svolga attività attraverso promotori finanziari e non attività di sportello.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritiene che la situazione sia del tutto chiara per quanto concerne i profili di merito ma non giudicherebbe un problema se fosse riconosciuta al deputato Ruggeri la facoltà di far pervenire documentazione esplicativa entro il ristretto termine di una settimana.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ritiene che la Giunta non possa che agire nel rispetto delle disposizioni del proprio regolamento, ai sensi del quale la fase istruttoria in sede di Comitato sulla carica ricoperta dal deputato Ruggeri si è ormai conclusa e non può essere riaperta se non creando un precedente grave che esporrebbe in futuro a pericolose incertezze procedurali. Quello che non si può fare è, dunque, riaprire l'istruttoria. La Giunta può, invece, convenire di rinviare la votazione sulla proposta del Comitato, fermo

restando che nella prossima seduta – che fin d'ora ritiene possa essere prevista per mercoledì 28 gennaio alle ore 14.30 – la proposta da sottoporre a votazione resterà quella formulata oggi dal vicepresidente Pisicchio a nome del Comitato. Naturalmente resta ferma la possibilità per il deputato Ruggeri di compiere nel frattempo, entro la prossima seduta della Giunta, la scelta volontaria di rassegnare le dimissioni dalla carica dandone comunicazione alla Giunta ed impegnandosi a non esercitare le relative funzioni fino all'accettazione delle medesime.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ritiene, infine, che – se non vi sono obiezioni – la Giunta possa concordare con la proposta del vicepresidente Pisicchio di differire ad una prossima seduta le deter-

minazioni conclusive in merito alle cariche regionali ricoperte dai deputati Fugatti e Costantini in attesa che gli stessi, come preannunciato dal collega Pisicchio, rimuovano definitivamente e con tempestività la condizione di incompatibilità in cui versano.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 21 gennaio 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.10 alle 15.20, ha proceduto all'audizione del deputato Ignazio Abrignani, in merito alla carica da lui ricoperta di presidente di Agripart s.p.a.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna, sulle linee programmatiche (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

AUDIZIONI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna, sulle linee programmatiche.
(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito dell'audizione, rinviata, da ultimo, il 10 dicembre 2008.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA risponde ai quesiti posti nelle precedenti sedute e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il ministro Carfagna per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato

BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2009.

Giulio SANTAGATA (PD), nel dichiarare che si limiterà a svolgere talune considerazioni di carattere generale sul provvedimento in esame, intende soffermarsi su due specifici punti, relativi al modello di contrattazione prospettato dal disegno di legge approvato dal Senato e al sistema di valutazione.

Sotto il primo profilo, osserva che la delega recata dal provvedimento all'esame delle Commissioni riunite indica come modello da adottare quello di una tendenziale convergenza tra contrattazione pubblica e privata; al riguardo, tuttavia, ricorda che la XI Commissione è giunta, in questi giorni, alla fase conclusiva di una indagine conoscitiva sulla riforma della contrattazione, che ha registrato, sul fronte privatistico, una forte spinta alla contrattazione decentrata. Rileva, al contrario, che i principi della delega recata dal disegno di legge in titolo si muovono nel senso di una « rilegificazione » del percorso, attribuendo nuovamente alla legge molte materie ormai sostanzialmente rimesse all'autonomia delle parti sociali. Paventa, dunque, il

rischio che il provvedimento intenda, di fatto, ridurre il peso del sindacato: al riguardo, pur ritenendo che tale obiettivo – per certi versi – possa anche non rappresentare in assoluto un male, rileva tuttavia che si tratta di capire in che misura e con quali finalità il Governo vuole muoversi verso questa direzione, giudicando inaccettabile una irragionevole compressione dell'autonomia sindacale.

Quanto al secondo argomento richiamato, fa presente che occorre scongiurare il rischio di una visione « monolitica » della pubblica amministrazione nel rapporto tra progettazione del lavoro pubblico e degli obiettivi della PA in relazione alla valutazione delle prestazioni. In particolare, ritiene che il provvedimento approvato dal Senato non contenga un chiaro collegamento – che invece giudica essenziale – tra definizione politica degli obiettivi amministrativi, trasformazione in risorse conseguenti e valutazione. Si tratta, a suo avviso, di una parte fortemente carente del testo, risultando difficile che, senza il richiamato collegamento, si possa affrontare in modo efficace la sola valutazione del personale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, in base a quanto determinato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione precedentemente svoltasi, i gruppi dovranno far pervenire entro la giornata di domani le richieste di iscrizione a parlare, in modo che le presidenze possano organizzare i tempi di discussione del provvedimento.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 209/2008: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2047-A
Governo

22

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 gennaio 2009.

**DL 209/2008: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2047-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. (COM(2008)712 def. – 11249/08) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	23
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota e C. 2006 Paroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2006</i>) .	24
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Sui lavori del comitato ristretto per l'esame della proposta di legge C. 1221	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 209/2008: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Emendamenti C. 2047-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Misure contro gli atti persecutori. Emendamenti C. 1440-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AVVERTENZA	25

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.20.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

(COM(2008)712 def. – 11249/08).

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha presentato una proposta di relazione favorevole con osservazioni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), avvertendo che si tratta sostanzialmente del medesimo testo presentato nella seduta di ieri, ma riformulato in alcuni punti per tenere conto

dei suggerimenti pervenuti da parte dei gruppi della Lega Nord Padania e del Partito democratico. In particolare, la riformulazione ha riguardato i passaggi della proposta di relazione relativi al Trattato di Lisbona ed ha visto l'inserimento di un riferimento all'opportunità di sostenere il percorso delle istituzioni europee in vista di una politica comune in materia di diritto di asilo.

Sesa AMICI (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto in sede di relazione introduttiva e al momento della predisposizione della relazione per la Commissione di merito, sottolinea come il tema dell'immigrazione non possa essere disgiunto da quello del diritto d'asilo e come il diritto d'asilo debba considerarsi un diritto inviolabile del quale gli Stati membri devono assicurare la tutela. Per quanto attiene invece al Trattato di Lisbona, prende atto che, sebbene ratificato dall'Italia, esso divide gli schieramenti. Dichiarò in conclusione il voto favorevole del suo gruppo.

Raffaele VOLPI (LNP), dopo aver ringraziato la relatrice per aver raccolto le sensibilità di tutti i gruppi su una materia di grande importanza come quella delle politiche comunitarie, chiarisce che la Lega Nord Padania non è contraria a politiche condivise in materia di sicurezza, purché per la realizzazione di esse siano stanziati anche adeguate risorse. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina la deputata Bernini relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota e C. 2006 Paroli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2006).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2006 Paroli, recante « Norme in materia di cittadinanza ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia oggetto delle proposte in titolo, ne è stato disposto l'abbinamento ad esse, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. In una successiva seduta la relatrice, deputata Bertolini, integrerà la sua relazione.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori del comitato ristretto per l'esame della proposta di legge C. 1221.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, al termine dei lavori odierni sarebbe prevista la prima riunione del comitato ristretto costituito per l'esame della proposta di legge C. 1221 («Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province»), già rinviata giovedì scorso. Poiché tuttavia alle ore 16 riprenderanno le votazioni in Assemblea e deve ancora riunirsi il Comitato permanente per i pareri per l'esame degli emendamenti presentati ai provvedimenti in Assemblea, ritiene preferibile rinviare la riunione del comitato ristretto alla prossima settimana.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore sulla proposta di legge C. 1221, concorda con il presidente e suggerisce di convocare una nuova riunione del comitato ristretto per martedì prossimo.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 209/2008: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Emendamenti C. 2047-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, né gli emenda-

menti 5.100, 5.101 e 5.102 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure contro gli atti persecutori.

Emendamenti C. 1440-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 def. – 11249/08).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 (COM(2008)712 def.) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (11249/08);

apprezzato l'impegno manifestato dalla Commissione europea per limitare entro dimensioni contenute le priorità che essa intende perseguire: impegno che discende, più ancora che dalla prossima conclusione della legislatura europea, dalla consapevolezza della difficile situazione che sta vivendo l'Unione europea, la quale è chiamata a fronteggiare le conseguenze della grave crisi finanziaria innescata negli Stati uniti senza che, peraltro, stante la mancata entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sia stato ancora definito un nuovo quadro delle regole e delle procedure decisionali;

valutato favorevolmente l'intento delle presidenze francese, ceca e svedese di dare piena attuazione al programma dell'Aja, provvedendo a che sia adottato un nuovo, ambizioso e lungimirante programma di lavoro 2010-2014 e prestando particolare attenzione alla realizzazione nel 2010 del sistema europeo comune di asilo, allo sviluppo di una politica migratoria globale europea e all'adozione di un patto europeo per la migrazione e l'asilo, e delle misure per darvi seguito;

considerato che:

i più recenti allargamenti dell'Unione, conseguenti all'ingresso di numerosi nuovi Paesi, rendono opportuno procedere quanto prima a una modifica degli assetti delle istituzioni europee e delle procedure che ne disciplinano il funzionamento, anche per scongiurare il rischio di una paralisi decisionale e operativa, che tanto più va evitata in quanto oggi si profilano all'orizzonte sfide nuove e minacce globali cui i singoli Stati non possono far fronte da soli e che richiedono invece il massimo coordinamento a livello continentale;

particolare urgenza assume l'aggiornamento e il potenziamento della capacità di azione delle istituzioni europee per quanto riguarda le materie della sicurezza, della libertà e della giustizia, sulle quali si sono registrate, negli anni più recenti, forti resistenze di alcuni Paesi membri e soprattutto di apparati amministrativi, a fronte della prospettiva di una politica europea che potrebbe indebolire le proprie prerogative;

tali resistenze possono essere attenuate a condizione che ad una coraggiosa iniziativa della Commissione europea, con il supporto degli Stati membri più interessati, si accompagni una forte capacità di tradurre concretamente, in termini di interventi puntuali, le decisioni che dovranno essere assunte per realizzare una politica comune in materia di immigrazione, di gestione integrata delle frontiere, di lotta al terrorismo e alla criminalità,

con particolare riferimento ai delitti informatici e al rischio di attentati terroristici con armi chimiche, biologiche, nucleari e radiologiche;

in tal senso, un valido contributo potrà essere offerto dal pacchetto criminalità organizzata di cui si preannuncia la presentazione, diretto, tra le altre cose, a rafforzare il contrasto agli abusi sessuali, l'assistenza delle vittime di reati oltre che la lotta alla criminalità informatica;

l'adozione di iniziative utili in queste materie deve mirare, oltre che a realizzare un quadro normativo tendenzialmente uniforme, cui potrà concorrere anche il reciproco riconoscimento in materia penale e civile, a rafforzare le occasioni e le sedi di collaborazione di organi e strutture qualificate, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, criminalità, terrorismo, immigrazione clandestina e di controllo alle frontiere; a tal fine un importante contributo potrà essere fornito anche dal consolidamento di partenariati con i Paesi terzi in materia di migrazione, oltre che dall'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di diritto d'asilo chiamato a fornire assistenza pratica agli Stati membri nelle decisioni relative alle richieste di asilo;

gli sviluppi che vengono prefigurati su queste materie assumono particolare importanza per l'Italia che, per la sua storia e per la sua collocazione geografica, potrebbe risultare più esposta ai rischi di nuove forme di criminalità o dell'azione di gruppi terroristici. Per questo motivo è auspicabile che il nostro Paese concorra con il massimo impegno alla stesura delle iniziative, specie di rango legislativo, che la Commissione intende proporre;

esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) si incoraggino le iniziative finalizzate a sbloccare lo stallo che si è determinato con riferimento al processo di ratifica del Trattato di Lisbona in modo da consentire la rapida entrata in vigore delle nuove regole in materia di *governance* dell'Unione;

b) si assumano tutte le iniziative idonee a supportare concretamente, fornendo il pieno e coerente sostegno del nostro Paese, le iniziative che la Commissione europea e la Presidenza di turno intendono promuovere per realizzare effettivamente uno spazio comune in materia di sicurezza, libertà e giustizia, con particolare riguardo a:

1) le misure volte a facilitare il reciproco riconoscimento in materia penale e civile in ambiti concreti al fine di contrastare più efficacemente la criminalità;

2) le misure dirette a porre in essere un approccio comune e condiviso in materia di migrazione. In tale ambito occorrerebbe favorire al massimo le sinergie tra i diversi Paesi e i diversi apparati competenti, attraverso la creazione di un Sistema europeo di controllo delle frontiere che concili l'obiettivo di limitare i flussi di immigrazione illegale con quello di ridurre il tasso di mortalità tra quanti tentano di raggiungere l'Unione europea clandestinamente. Occorrerebbe nel contempo favorire il cammino normativo degli organi comunitari per la realizzazione di politiche comuni in materia di diritto d'asilo. In proposito, si segnala l'importanza che possono assumere il perseguimento dell'obiettivo di una gestione integrata delle frontiere attraverso il rafforzamento della cooperazione operativa e l'introduzione di un nuovo meccanismo di valutazione di Schengen; il rafforzamento della cooperazione di FRONTEX con EUROPOL, attraverso un costante scambio di informazioni; la verifica della fattibilità di un sistema europeo di guardie di frontiera; il potenziamento dei mezzi a disposizione del registro CRATE e la creazione di squadre di intervento rapido (RABIT);

3) le iniziative dirette a migliorare la qualità della legislazione, con specifico riguardo alla semplificazione della normativa esistente e alla riduzione degli oneri amministrativi, esigenza particolarmente avvertita nel nostro Paese.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 def. – 11249/08 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione della relazione finale</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	33

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	28
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
AVVERTENZA	32

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
COM(2008)712 def. – 11249/08.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione della relazione finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2009.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione finale (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione presentata e nomina l'onorevole Mariarosaria Rossi relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame.

Poiché successivamente è stato trasmesso dalla Commissione di merito il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, invita il relatore ad integrare la sua relazione, ove le modifiche apportate riguardino gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Ricorda, infine, che la Commissione di merito dovrà concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di oggi.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che il testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, contiene delle modifiche che solo marginalmente riguardano gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Ritiene opportuno, tuttavia, rilevare che l'articolo 2 è stato modificato nel senso di prevedere ulteriori cautele con riferimento all'impatto sull'ordinamento derivante dell'abrogazione delle disposizioni elencate nell'Allegato 2. Il nuovo comma 2-*bis*, in particolare, prevede che il Ministro per la semplificazione Normativa trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2009, una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'Allegato 1 nell'ordinamento vigente.

All'articolo 3 viene poi aggiunto il nuovo comma 3-*bis*, il quale prevede che taluni atti normativi specificamente indicati, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Allegato 2 del provvedimento in esame, siano soppressi dall'Allegato A del decreto-legge n. 112 del 2008, ripristinandone quindi la vigenza. Fra questi si segnala la legge n. 253 del 1950, recante disposizioni in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

Con riferimento all'Allegato 1 del provvedimento in esame, che contiene l'elenco delle disposizioni da abrogare, ritiene opportuno segnalare che nel corso della

seduta svoltasi ieri presso la Commissione di merito, il Ministro per la semplificazione normativa ha manifestato la propria disponibilità a tenere conto delle indicazioni relative all'opportunità di espungere taluni atti dall'allegato medesimo.

Si riserva quindi di formulare, all'esito del dibattito, una proposta di parere favorevole che recepisca eventuali indicazioni di atti normativi che si ritiene debbano essere espunti dall'Allegato 1.

Pierluigi MANTINI (PD) fa presente che nell'Allegato 1 sono presenti alcune norme che riguardano gli ordini professionali e che è in corso un esame per verificare l'impatto delle relative abrogazioni.

Antonino LO PRESTI (PdL) chiede al relatore di tenere conto di un elenco di provvedimenti legislativi da lui predisposto. Si tratta, come ha evidenziato anche l'onorevole Mantini, di provvedimenti che incidono sulla disciplina delle professioni, abrogando norme di estrema importanza. Verrebbero, a titolo esemplificativo, abrogate la norma che prevede le società fra professionisti nonché norme istitutive di ordini professionali, che costituiscono il presupposto per l'esercizio di talune professioni. Fa presente peraltro che, in considerazione della disponibilità del ministro per la semplificazione normativa ad accogliere siffatti rilievi ed a farli confluire nell'ambito di un apposito emendamento, il predetto elenco è stato fatto pervenire anche alla Commissione di merito.

Precisa quindi che i provvedimenti che dovrebbero essere espunti dall'Allegato 1 sono quelli indicati nell'allegato medesimo con i numeri: 905, 7507, 9871, 10518, 10569, 13455, 14369, 14730, 15189, 15218, 15895, 18809, 19142, 19548, 19970, 20455, 20530, 22003, 23316, 23402, 24288, 25790, 25798, 25829, 25977, 26228, 27008, 27640, 28422 e 26856.

Marilena SAMPERI (PD) nel rilevare come sia estremamente dannosa per l'ordinamento una abrogazione indiscriminata di un elevatissimo numero di provvedimenti legislativi, segnala, in aggiunta al-

l'elenco testé presentato dall'onorevole Lo Presti, che fra gli atti legislativi che non dovrebbero essere assolutamente abrogati risulta anche il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale. Il predetto provvedimento, infatti, all'articolo 4, dispone che non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 336, 337, 338, 339, 342 e 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Sottolinea come sia di tutta evidenza che l'abrogazione di tale norma costituirebbe un gravissimo *vulnus* per l'ordinamento e chiede pertanto al relatore di tenere conto anche di questo rilievo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che in merito all'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 sono pervenuti alla Commissione anche i rilievi dell'Unione delle Camere penali italiane.

Donatella FERRANTI (PD), nell'esprimere la posizione del suo gruppo, sottolinea come il provvedimento in esame abbia determinato una reazione negativa generale da parte di tutti gli operatori del diritto. Si tratta infatti di una semplificazione arbitraria e superficiale, che avrebbe dovuto essere preceduta, e non certo seguita, come invece prevede il nuovo articolo 2, comma 2-*bis*, da una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'allegato 1. Il complessivo impianto del provvedimento si basa quindi su una scelta metodologica del tutto erronea ed inaccettabile, che conferma come la tecnica legislativa del Governo in carica sia disorganica e superficiale.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) rileva come l'eccessiva produzione normativa e la stratificazione di numerosissimi atti legislativi nel corso dei decenni abbia determinato, com'è a tutti noto, una situazione assolu-

tamente intollerabile, tale da incidere negativamente sulla certezza stessa del diritto e da rendere necessario ed urgente un cambiamento. I benefici del provvedimento in esame appaiono decisamente superiori rispetto all'inconveniente, percentualmente trascurabile, di alcuni atti legislativi che, in un secondo momento, è risultato preferibile sottrarre al generale intervento abrogativo. Ribadisce come d'altra parte il ministro per la semplificazione normativa abbia dichiarato la sua piena disponibilità ad intervenire in via emendativa per apportare le necessarie modifiche all'allegato 1.

Cinzia CAPANO (PD) nel condividere le osservazioni delle onorevoli Samperi e Ferranti, sottolinea gli effetti disastrosi del provvedimento e ritiene incomprensibile la previsione di una analisi dell'impatto normativo successiva, anziché anteriore, all'entrata in vigore del decreto.

Maria Grazia SILIQUINI (PdL) con riferimento all'abrogazione delle norme segnalate dall'onorevole Lo Presti, che riguardano la materia delle professioni, ricorda come tale settore abbia bisogno di un serio ed urgente intervento di riforma, da discutersi nella sede naturale rappresentata dalla Commissione Giustizia, e non certo di una serie di abrogazioni indiscriminate, che produrranno effetti certamente negativi.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che il gruppo del Partito democratico potrà votare una eventuale proposta di parere favorevole solo se nelle premesse sia sottolineata l'erroneità del metodo seguito, ovvero quello di prevedere una valutazione dell'impatto normativo successiva all'entrata in vigore del provvedimento, e purché la soppressione dall'allegato 1 degli atti normativi indicati nel corso della discussione sia posta quale condizione.

Enrico COSTA (PdL) rileva come il provvedimento nel complesso sia di estrema importanza e come ogni Commissione permanente, nel proprio ambito di

competenza, debba verificare se sussistano eventualmente atti legislativi che appare opportuno sottrarre all'abrogazione. Ritiene che oggi si possa esprimere un parere favorevole con talune osservazioni, riferite appunto agli atti che nel corso della discussione è apparso opportuno non abrogare.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), in considerazione dei rilievi emersi nel corso la discussione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2009.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, ricorda di aver presentato ormai da tempo una proposta di testo unificato che potrebbe essere messa in votazione già da oggi.

Pierluigi MANTINI (PD) osserva che la proposta di testo unificato del relatore prende spunto anche da alcune disposizioni contenute nella sua proposta di legge C. 1824 nonché dal testo approvato nella precedente legislatura. Ritiene che tale

proposta possa essere adottata come testo base sul quale avviare un dibattito in Commissione, per poter poi pervenire all'approvazione di una disciplina condivisa. Ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione giustizia ha effettuato un ciclo di audizioni molto approfondito, la cui documentazione è ancora disponibile e può essere utilizzata per approfondire tutte le tematiche connesse alla materia dell'azione risarcitoria collettiva.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la Commissione non sia ancora in grado di adottare un testo base, in quanto non si è proceduto a quel dibattito che una materia tanto complessa come quella dell'azione risarcitoria collettiva richiede. Per quanto attiene alle audizioni svolte nella scorsa legislatura, osserva che sono state svolte dalla Commissione giustizia in una composizione diversa rispetto a quella attuale e che, pertanto, possono eventualmente essere solo utilizzate come base di un approfondimento che comunque la Commissione deve compiere in questa legislatura.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, esprime tutta la sua contrarietà ai tentativi di rallentare l'esame dei provvedimenti in materia di azione risarcitoria collettiva, ricordando che più volte questi sono stati messi all'ordine del giorno della Commissione senza che alcun deputato sia poi intervenuto. Ritiene che oggi vi siano le condizioni per poter discutere la sua proposta di testo unificato per poi porla in votazione.

Pierluigi MANTINI (PD) ritiene che la Commissione, pur senza che vi siano stati interventi numerosi, abbia comunque sviluppato adeguatamente un dibattito in relazione alla modifica della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva. Per quanto attiene alla proposta di testo unificato, rileva che i punti non condivisi potranno essere oggetto di emendamenti. Ritiene pertanto che la Commissione possa adottare il testo base e che il Presidente possa poi fissare un adeguato termine per la presentazione degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, tenendo conto del dibattito svolto, avverte che nella prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento sarà posta in votazione la proposta di testo unificato. Inoltre, il termine di presentazione degli emendamenti sarà fissato in maniera da consentire ai deputati di approfondire adeguatamente tutte le diverse questioni ad esso inerenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Misure contro gli atti persecutori.
C. 1440 ed abb./A.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiaco, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

ALLEGATO 1

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
COM(2008)712 def. – 11249/08.**

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione giustizia,

esaminati il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze francese, ceca e svedese;

considerato che le materie della sicurezza, della libertà e della giustizia stanno assumendo una importanza crescente nell'ambito delle politiche dell'Unione e che su tali materie si misurerà la capacità delle istituzioni europee di aggiornare strumenti e regole per affrontare le sfide globali cui gli Stati membri non possono far fronte da soli;

considerato altresì che i progressi che possono essere compiuti in materia presuppongono, oltre alla coerente traduzione delle priorità indicate in puntuali iniziative della Commissione europea, anche il concreto sostegno degli Stati membri che dovranno dimostrarsi disponibili ad una stretta cooperazione dei rispettivi apparati e strutture amministrative;

rilevato che tali considerazioni valgono sia per quanto concerne le politiche comuni in materia di immigrazione, di lotta al terrorismo e alla criminalità, con particolare riferimento ai delitti informatici, sia per quanto riguarda il rafforzamento degli strumenti e delle procedure per un più efficace svolgimento dei compiti degli organi di polizia e per il miglioramento qualitativo del servizio giustizia;

esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si provveda ad assicurare il massimo sostegno alle iniziative che la Com-

missione europea e la Presidenza di turno intendono assumere, per tradurre in concrete proposte di rango legislativo le priorità indicate in merito alla lotta alle nuove forme di criminalità, con particolare riferimento al contrasto alla pedofilia e alla criminalità informatica, nonché all'immigrazione clandestina.

A tale ultimo riguardo, si segnala il contributo che potrà essere garantito:

1) dall'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di diritto d'asilo, chiamato a fornire assistenza pratica agli Stati membri nelle decisioni relative alle richieste di asilo;

2) dalla realizzazione un Sistema europeo di controllo delle frontiere, diretto a conciliare l'obiettivo di limitare i flussi di immigrati illegali che entrano clandestinamente nell'UE con quello di ridurre il tasso di mortalità degli immigrati illegali;

3) dal rafforzamento di Frontex, dal potenziamento dei mezzi a disposizione del registro CRATE e dalla creazione di squadre di intervento rapido (RABIT);

b) si sostenga l'impegno della Commissione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'attività delle amministrazioni della giustizia mediante:

1) il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, commerciale e, ove possibile, penale, allo scopo di pervenire alla graduale soppressione dell'*exequatur*;

2) la creazione di un sistema completo ed armonizzato che permetta di decidere in merito alla competenza dei giudici;

3) l'istituzione del sistema europeo di informazione e di interconnessione dei casellari giudiziari;

4) la realizzazione della strategia in materia di giustizia elettronica, anche per agevolare il ricorso alle videoconferenze;

c) si sostenga l'impegno della Commissione e della Presidenza per il rafforzamento della cooperazione, sul piano operativo, delle forze di polizia, con par-

ticolare riguardo alle iniziative comuni per la formazione e l'addestramento delle stesse, oltre che per l'aggiornamento del regime giuridico di Europol;

d) si sostenga l'obiettivo di pervenire alla definizione di una disciplina armonizzata in materia di tutela dei diritti dei consumatori, che regoli anche le forme e le modalità per l'attivazione di meccanismi d'azione collettiva, tenendo conto del fatto che l'espansione dei mercati di consumo, che assumono dimensioni sempre più transfrontaliere, aumenta il rischio che un elevato numero di consumatori sia vittima di pratiche identiche o analoghe da parte di un operatore commerciale.

ALLEGATO 2

**DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
C. 2044 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 2 abroga un rilevante numero di atti legislativi elencati nell'Allegato 1, tutti emanati tra il 1861 e il 1947 e risalenti, pertanto, al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana;

attraverso l'abrogazione di alcune disposizioni, come quelle in materia di professioni, si potrebbe procedere ad una abrogazione di leggi vigenti relative ad interi settori dell'ordinamento, per quanto la sede più opportuna per procedere a riforme, come quella delle professioni, sia il Parlamento ed, in particolare, le Commissioni parlamentari competenti;

la predetta abrogazione potrebbe comportare un vuoto normativo che si tradurrebbe nella impossibilità di svolgere alcune professioni;

fra gli atti legislativi abrogati risulta anche il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale;

il predetto provvedimento, all'articolo 4, dispone che non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 336, 337, 338, 339, 342 e 343 del codice penale quando

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni;

appare necessaria una ulteriore riflessione circa l'opportunità di abrogare la citata scriminante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere dall'Allegato 1 il riferimento ai provvedimenti individuati con i numeri 905, 7507, 9871, 10518, 10569, 13455, 14369, 14730, 15189, 15218, 15895, 18809, 19142, 19548, 19970, 20455, 20530, 22003, 23316, 23402, 24288, 25790, 25798, 25829, 25977, 26228, 27008, 27640, 28422 e 26856, la cui abrogazione potrebbe comportare un vuoto normativo che si tradurrebbe nella impossibilità di svolgere alcune professioni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'Allegato 1 il riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, identificato con il numero 25749, poiché ciò comporterebbe l'abrogazione della scriminante prevista dall'articolo 4 del citato provvedimento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. C. 2041-A Governo 36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.

Audizione dell'Ambasciatore Giovanni Caracciolo di Vietri, Rappresentante permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra (*Svolgimento e conclusione*) .. 36

INTERROGAZIONI:

5-00764 Mecacci: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei *mujahidin* del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito.

5-00790 Evangelisti: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei *mujahidin* del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito 37

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 42

5-00830 Mecacci: Sulla condanna di nove omosessuali in Senegal 38

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 44

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 39

AVVERTENZA 41

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 gennaio 2009.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

C. 2041-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente, Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.

Audizione dell'Ambasciatore Giovanni Caracciolo di Vietri, Rappresentante permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che sul canale satellitare della Camera dei deputati, anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giovanni CARACCILO DI VIETRI, *Rappresentante permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, Stefano STEFANI, *presidente*, Guglielmo PICCHI (PdL), Leoluca ORLANDO (IdV), Claudio D'AMICO (LNP), Franco NARDUCCI (PD), e Roberto ANTONIONE (PdL).

Giovanni CARACCILO DI VIETRI, *Rappresentante permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.30.

5-00764 Mecacci: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei *mujahidin* del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito.

5-00790 Evangelisti: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei *mujahidin* del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Matteo MECACCI (PD), nell'esprimere soddisfazione per l'importante risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva che essa smentisce le dichiarazioni del sottosegretario Mantica rese nella seduta del 3 dicembre scorso in occasione della discussione sulla risoluzione, da lui presentata, vertente su tema analogo e approvata dalla Commissione. Le precisazioni del sottosegretario Scotti sull'approvazione da parte del Parlamento britannico dell'*order* per la cancellazione dell'OMPI dall'allegato 2 del *Terrorism Act* del 2001 confermano infatti lo svolgimento di un dibattito con una deliberazione sul tema presso la *House of Lords*. Nell'auspicare maggiore coerenza da parte del Governo sul piano informativo, richiama i contenuti della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee, avente sede in Lussemburgo, che, nell'annullare la decisione di congelare i fondi dell'OMPI, ha sul piano formale posto la questione del diritto alla difesa e ha ritenuto, sul merito, che non vi sono elementi che dimostrino, secondo il necessario principio di legittimità, che le inchieste giudiziarie aperte in Francia nel 2001 e nel 2007 fondino la decisione riguardo all'OMPI. Secondo la Corte, il Consiglio non ha inoltre fornito motivazioni specifiche sul perché i fatti ascritti a persone sospettate di

essere membri dell'OMPI siano da attribuire all'OMPI. A partire da questi punti di riferimento, segnala che da allora si è avviata una fase di dibattito presso la *House of Lords*, culminata nella seduta del 12 gennaio scorso, in cui Lord Malloch Brown, ex vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha riferito dei periodici controlli svolti sulle organizzazioni che si ritiene di dovere proscrivere e ha affermato che le decisioni in tale ambito sono assunte nel rispetto di quanto stabilito dai tribunali nazionali ed europei e che nel caso di specie il rispetto della decisione presa dal giudice europeo impedisce di inserire l'OMPI nelle liste delle organizzazioni terroristiche. Segnala inoltre che Lord Malloch Brown ha dichiarato che il Regno Unito in tutte le sedi esorterà al rispetto delle decisioni dei tribunali. Alla luce di tali elementi, auspica da parte del Governo italiano il mantenimento di una linea coerente con la giurisprudenza europea e con le regole dello stato di diritto e non sbilanciata a favore di un regime, quale quello iraniano, impegnato in un'intensa attività di *lobbying*.

Leoluca ORLANDO (IdV), cofirmatario dell'interrogazione 5-00790 Evangelisti, segnala che essa scaturisce da un'esigenza di carattere documentale ed istruttorio, peraltro esplicitata dallo stesso sottosegretario Mantica nel corso della discussione sulla citata risoluzione. Rileva che in questo senso la risposta oggi fornita appare soddisfacente, anche se, a suo avviso, è opportuno che il Governo assuma una posizione rispetto al bilanciamento tra due diverse esigenze: quella di lottare contro il terrorismo internazionale e quella di evitare la strumentalizzazione e discriminazione di forze politiche di opposizione tramite il ricorso alle liste delle organizzazioni terroristiche. Sollecita pertanto il Governo a porre tale questione nelle opportune sedi internazionali, unitamente al tema della tutela del diritto alla difesa.

5-00830 Mecacci: Sulla condanna di nove omosessuali in Senegal.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo MECACCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del rappresentante del Governo, sottolineando che l'Italia dovrebbe assumere un ruolo attivo presso l'Unione europea per l'assunzione di iniziative nei confronti del Senegal. Ricorda che in tale Paese – che tra i primi Paesi africani ha avviato un percorso di transizione e si è distinto quanto all'adeguamento agli *standard* umanitari – si sono registrati episodi di intolleranza e violazione dei diritti umani a partire dal momento in cui il Senegal ha assunto la presidenza di turno dell'Organizzazione della Conferenza islamica. Ricorda, altresì, a conferma di questo nuovo corso, che il Senegal, che pur è stato tra i primi Paesi africani abolizionisti, ha approvato senza assumersene la sponsorizzazione la risoluzione delle Nazioni Unite per la moratoria universale della pena di morte. Auspica da parte del Governo italiano l'assunzione di un'iniziativa bilaterale nei confronti del Senegal, anche in considerazione del sostegno che il nostro Paese ha sempre assicurato nell'ambito degli impegni in tema di cooperazione allo sviluppo. Un'iniziativa in tal senso dovrebbe anche essere mirata a chiarire la sorte delle persone che sono state oggetto di discriminazioni di carattere sessuale.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo osservando che esso ha ad oggetto due grandi problemi che incidono negativamente sull'attività quotidiana delle amministrazioni pubbliche, degli operatori del diritto, delle imprese, dei cittadini: la ridondanza del nostro ordinamento normativo e la carenza di adeguati strumenti a disposizione del pubblico per accedere alla normativa e quindi per conoscere il diritto vigente. Si tratta di due ritardi storici dell'Italia rispetto a paesi molto più avanti di noi in termini di codificazione e semplificazione del diritto, mentre la nostra posizione relativa peggiora man mano che gli strumenti informatici si perfezionano e le amministrazioni pubbliche ne promuovono applicazioni volte al miglioramento dei servizi resi al cittadino. Segnala quindi che nell'ambito dei dati di raffronto sul numero di leggi in vigore nei Paesi europei, l'Italia si colloca, insieme alla Francia, in cima ad ogni classifica e vi sono studiosi che hanno misurato l'impatto della proliferazione normativa in due punti percentuali del Pil attuale, per un importo di circa 30 miliardi di euro.

Osserva che il tratto caratterizzante del provvedimento in esame è dato dall'abrogazione, all'articolo 2, comma 1, di 28.889 atti normativi di rango primario riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge. Tale intervento abrogativo fa seguito all'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008. L'abrogazione di un numero così alto di atti viene coerentemente collegata e finalizzata all'esigenza di realizzare di una banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente. L'abrogazione di quasi 29.000 atti normativi —

risalenti al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, essendo stati emanati tra il 1861 ed il 31 dicembre 1947 — oltre a semplificare il lavoro di immissione nella banca dati stessa, comporta anche «cospicui risparmi di spesa, considerando che l'inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica costa circa 200 euro».

Sottolinea che si tratta di un obiettivo pienamente condivisibile, che può incidere notevolmente, in termini assai positivi, sui rapporti tra i cittadini e le Istituzioni. Condivide altresì l'opinione per cui è da proseguire la significativa esperienza di cooperazione interistituzionale, tra Presidenza del Consiglio e le Presidenze dei due rami del Parlamento, che ha portato in questi alla realizzazione di notevoli sinergie sul versante della razionalizzazione legislativa, anche in forza dell'esperienza acquisita nell'arco di un trentennio dalle Amministrazioni parlamentari.

Prima di passare all'esame delle disposizioni, segnala che l'esame della Commissione si appunta sul testo del provvedimento così come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la I Commissione, riunita in sede di comitato ristretto, e deve registrare i contenuti del parere già espresso lo scorso 15 gennaio dal Comitato per la legislazione per gli aspetti attinenti la materia di affari esteri.

Segnala che il decreto-legge, composto di quattro articoli e due allegati, attribuisce, all'articolo 1, comma 1, al Ministro per la semplificazione normativa le competenze in materia di realizzazione di una banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente. Un primo emendamento, approvato in I Commissione, precisa che tale iniziativa persegue le finalità stabilite dall'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ovvero la promozione dell'informatizzazione e della classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Un ulteriore rilevante emendamento stabilisce che le

Amministrazioni di Camera e Senato, sulla base delle intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative.

L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge assicura il finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti con le risorse già stanziata ai sensi del già citato articolo 107 della legge finanziaria 2001; la I Commissione ha integrato la norma al fine di precisare che non possono essere finanziati a carico di bilanci pubblici progetti di classificazione e accesso alla normativa vigente non rientranti nel programma stabilito con il decreto-legge.

L'articolo 2, comma 1, è stato modificato dalla Commissione di merito che ha previsto che l'abrogazione delle disposizioni in Allegato 1 decorra non già dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ma dal 16 dicembre 2009. La modifica è connessa alla necessità di tenere conto della delega legislativa, aperta per l'appunto fino al 16 dicembre 2009, conferita al Governo con il provvedimento « taglia leggi » del 2005, le cui modalità prevedono peraltro il coinvolgimento di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale.

Il nuovo comma 1-bis prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministro per la semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri. Tale inserimento va incontro alle condivisibili preoccupazioni, peraltro formalizzate dal Comitato per la legislazione, dovute al fatto che il vasto elenco di atti normativi è redatto con criterio cronologico e non per settori di attività. La relazione costituisce dunque uno strumento di verifica e controllo degli effetti abrogativi del provvedimento, utile non soltanto agli organi parlamentari ma anche alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Ministero degli affari esteri. La relazione è peraltro presentata ad una data che appare ragionevolmente spostata in avanti per consentire di registrare le abrogazioni che operino *medio tempore*, in un momento successivo all'entrata in vi-

gore della legge di conversione e alla adozione dei decreti ministeriali, di cui all'articolo 1, comma 2.

Alla luce degli esiti di una limitatissima indagine a campione, rileva che l'utilità di tale strumento si spiega anche in relazione ad alcuni atti normativi in materia di competenza della III Commissione – di cui si prevede l'abrogazione – i cui effetti non sembrano esauriti. In particolare, al n. 17.781 è inserito il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, recante ratifica dell'accordo di Parigi del 29 novembre 1924 per l'istituzione a Parigi di un Ufficio internazionale del vino. Tale accordo in realtà viene richiamato anche nel recente accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, ratificato e reso esecutivo con la legge 15 gennaio 2003, n. 26. L'Organizzazione ha sostituito l'ufficio istituito nel 1924. Al n. 27.807 figura invece la legge 16 maggio 1947, n. 546, riguardante l'approvazione dell'accordo internazionale istitutivo della FAO (che è, tra l'altro, la principale organizzazione internazionale, avente sede in Italia). Lascia altresì perplessi l'inserzione al n. 28.121 è della legge 2 agosto 1947, n. 811, recante autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato di pace tra le potenze alleate e associate e l'Italia, che costituisce l'atto presupposto della firma del Trattato stesso. Al n. 28.599 figura invece il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 30 ottobre 1947, n. 1455, relativo all'adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra, istitutiva dell'UNESCO. Segnala inoltre che al n. 707 è richiamata la cosiddetta « legge sulle guarentigie » (legge 13 maggio 1871, n. 214) che è già stata abrogata dall'articolo 26 della legge di esecuzione del Concordato del 1929. Inoltre, ai nn. 2.718 e 3.532, gli atti normativi ivi indicati richiamano erroneamente il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, con cui è promulgata e resa esecutoria in tutte le province del Regno, con alcune modificazioni, la legge consolare del 15 agosto 1858 (nel primo caso è richiamato « come legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 »; nel secondo caso come « legge 28 giugno 1866, n. 2804 »).

Passando all'articolo 3, anch'esso modificato in sede referente, segnala che tale

disposizione « salva », al comma 1, sessanta atti normativi di rango primario, indicati nell'Allegato 2, dall'elenco delle abrogazioni operate dall'24 del decreto-legge n. 112 n. 2008. Il nuovo articolo 1-*bis* integra l'elenco dei sessanta atti da mantenere nell'ordinamento con ulteriori nove provvedimenti. Tra questi si segnala, in particolare, per gli aspetti connessi ai rapporti tra l'Italia e la Svizzera, la legge 18 dicembre 1976, n. 859, in tema di regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Nel ribadire di condividere *in toto* le ragioni che ispirano il provvedimento al nostro esame, sottolinea l'opportunità che il Governo offra alcune precisazioni circa la portata dell'azione di razionalizzazione normativa nel settore delle relazioni internazionali. In considerazione delle peculiarità e della delicatezza che connotano i meccanismi normativi di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello internazionale, auspica l'adozione di un parere favorevole a condizione che vengano sottratti al meccanismo abrogativo previsto

dal provvedimento tutti quegli atti riguardanti rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambio di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali tuttora vigenti. Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione a conclusione dell'eventuale dibattito, auspica una positiva valutazione del provvedimento da parte della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni presso l'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

ALLEGATO 1

5-00764 Mecacci: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei *mujahidin* del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito.

5-00790 Evangelisti: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei *mujahidin* del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nessuno meglio degli interroganti sa che l'osservanza delle regole non richiede necessariamente la loro condivisione e che osservanza formale e condivisione sono, a loro volta, altra cosa rispetto alla promozione attiva di determinate posizioni politiche.

Mi auguro che gli elementi che mi accingo a fornire servano a chiarire il ruolo del Parlamento britannico nella procedura di *delisting* dell'OMPI nel Regno Unito, e la natura del voto parlamentare del 23 giugno 2008.

La normativa britannica in materia di lotta al terrorismo è contenuta nel *Terrorism Act* del 2001 che:

descrive le misure per prevenire e reprimere il crimine del terrorismo;

istituisce uno speciale organo d'appello per i reclami contro l'inserimento nelle liste di proscrizione (la *Proscribed Organization Appeal Commissione* - POAC);

elenca all'allegato n. 2 una serie di enti e soggetti terroristici.

Ogni modifica di questo elenco è soggetta a controllo parlamentare e deve, pertanto, essere approvata dalla Camera dei Lords e dalla Camera dei Comuni.

Come può essere verificato dalle trascrizioni dei dibattiti disponibili sui siti della Camera dei Comuni e della Camera

dei Lord il Parlamento britannico si è limitato, il 23 giugno 2008, ad approvare l'adozione dell'*Order* con cui il Segretario di Stato britannico cancellava l'OMPI dall'allegato 2 del *Terrorism Act*.

Tale approvazione parlamentare si configura – come confermato ancora una volta alla nostra Ambasciata a Londra dai competenti organi britannici – quale atto di natura procedurale, che completa l'*iter* che rende esecutiva, attraverso un atto del Governo, la decisione giudiziaria.

Come si può agevolmente evincere dal dibattito svoltosi in quella sede, nel chiedere l'approvazione del Parlamento, il Segretario di Stato Mc Nulty non poteva essere più esplicito nel ribadire come questa cancellazione fosse un atto dovuto per il Governo britannico, a seguito della pronuncia della *Proscribed Organizations Appeal Commissions* resa in data 30 novembre 2007. Ed il Segretario di Stato Mc Nulty non poteva essere più esplicito nel ribadire le perduranti, fortissime perplessità del Governo britannico sull'OMPI.

Nel replicare alle domande dei Parlamentari britannici, il Segretario di Stato ha proferito frasi del seguente tenore: «l'idea che stiamo trattando con una meravigliosa combriccola di democratici che non hanno mai sollevato le loro mani o intrapreso azioni terroristiche è del tutto sbagliata. La nostra argomentazione [nel ricorso contro la pronuncia del POAC] era che, dati suoi lunghi e attivi trascorsi nel

commettere atti di terrorismo e la sua incapacità a rinunciare pubblicamente al terrorismo o a consegnare spontaneamente le armi, [l'OMPI] dovesse rimanere proscritta, sulla base del criterio che essa continua ad essere coinvolta, o potenzialmente coinvolta, in attività terroristiche ».

E ancora: « Ripeto che le azioni terroristiche dell'OMPI hanno causato la morte di molti cittadini iraniani. L'Organizzazione ha combattuto contro l'Iran durante la guerra con l'Iraq e non vediamo nessuna prova di un supporto popolare per questa organizzazione. [...] Data la sua storia dal 2003, semplicemente non crediamo che le sue intenzioni siano interamente passive e pacifiche. La valutazione del POAC, che rientra nelle sue prerogative, è che l'affermazione dell'Organizzazione di non essere più coinvolta in atti di terrorismo o insurrezionali sia veritiera e che perciò [l'organizzazione] debba essere cancellata dalla lista. Alla luce di questa decisione, ho presentato l'*Order* [di adeguamento del *Terrorism Act*] quanto prima possibile. Spero che venga approvato all'unanimità ».

Anche dopo la sentenza di rigetto dell'appello, pur essendo venuta meno la base giuridica per il *listing* nazionale, il Governo britannico ha d'altra parte continuato a considerare l'OMPI come un'organizzazione terroristica. Lo conferma il fatto che alla successiva riunione del Consiglio Europeo (15 luglio 2008) la Gran Bretagna ha sostenuto il mantenimento dell'OMPI nella lista UE.

Ad ogni modo – ed indipendentemente dalle questioni che riguardano i rapporti fra potere giudiziario, esecutivo e legislativo nei singoli Stati membri – la questione del *listing* europeo dell'OMPI è in rapida evoluzione.

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la sentenza del Tribunale di Primo Grado dell'Unione Europea dello scorso 4 dicembre ha infatti annullato la più re-

cente Decisione del Consiglio (la 583/2008 del luglio scorso) sul *listing* dell'OMPI. Per i giudici europei, nel decidere di mantenere questa organizzazione nella lista degli enti e dei soggetti legati al terrorismo, sulla base di nuovi e diversi elementi costituiti dai procedimenti penali avviati in Francia, il Consiglio dell'UE non avrebbe rispettato i diritti di difesa dell'OMPI omettendo di informarla preventivamente delle motivazioni poste alla base dell'inserimento nella lista.

Come gli altri Stati membri UE, anche il Governo italiano sta attentamente studiando il dispositivo della recente sentenza del Tribunale di Primo Grado dell'Unione Europea, che può essere impugnata entro due mesi dalla notifica.

È evidente, tuttavia, che ogni decisione che il Consiglio prenderà alla prossima revisione della lista UE di enti e soggetti terroristici non potrà non tenere conto della sentenza in parola.

Il Governo italiano ritiene essenziale favorire in seno all'Unione Europea la formazione di regole e procedure in materia di lotta al terrorismo che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali, specialmente del diritto alla difesa, consentendo al tempo di poter efficacemente contrastare le organizzazioni terroristiche. Le indicazioni provenienti dai giudici di Lussemburgo, cui ci siamo sempre rigorosamente conformati, sono per noi preziose al fine di tracciare un equo bilanciamento fra tutela dei diritti umani e tutela della sicurezza.

Le future decisioni consiliari in materia continueranno a richiedere l'unanimità e la delicatezza di queste tematiche deve farci prediligere una politica favorevole al consolidamento di un ampio consenso tra i *partner*, sulla base degli elementi di cui gli Stati membri di volta in volta disporranno, e secondo procedure via via affinate alla luce dei dettami della giurisprudenza.

ALLEGATO 2

5-00830 Mecacci: Sulla condanna di nove omosessuali in Senegal.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano, così come praticamente tutti quelli dei Paesi *partner* europei ed occidentali, condivide pienamente le valutazioni espresse dall'onorevole interrogante circa la gravità dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Dakar di arresto e condanna a 8 anni di prigione e 500.000 franchi CFA di ammenda nei confronti di nove cittadini senegalesi, accusati del reato di « atti contro natura ».

La questione è stata oggetto di immediata consultazione nel quadro della cooperazione politica europea. Ne è scaturita la decisione, assunta all'unanimità, di effettuare un passo presso le Autorità di Dakar per deplorare la condanna, evidentemente pronunciata sulla base dell'orientamento sessuale delle persone in spregio ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e per chiedere l'immediata liberazione degli accusati.

Considerato che l'azione europea è tuttora in corso, l'opportunità di effettuare passi aggiuntivi a livello bilaterale, evocata dall'onorevole interrogante, potrà essere più compiutamente valutata, assieme ai *partner* UE, sulla base delle reazioni del Governo senegalese alla citata *démarche* della Presidenza a Dakar.

Più in generale, vorrei segnalare che l'Italia è attivamente impegnata, insieme ai *partner* europei, nel contrastare i fenomeni di intolleranza e di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale, anche attraverso l'azione diplomatica alle Nazioni Unite e nei principali *fora* competenti per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

In tale ambito, come l'onorevole interrogante ben sa, proprio su iniziativa dell'UE, un gruppo di Paesi provenienti da tutti i continenti ha deciso di promuovere un'iniziativa alla 63^a UNGA per chiedere la depenalizzazione universale dell'orientamento sessuale. L'iniziativa ha preso la forma di una dichiarazione, sottoscritta da 66 Paesi e pronunciata il 18 dicembre scorso all'Assemblea Generale dell'ONU.

L'obiettivo di tale iniziativa trans-regionale è portare il tema della depenalizzazione dell'orientamento sessuale all'attenzione della Comunità Internazionale, al fine di sensibilizzare tutti gli Stati sulle violenze subite dalle persone omosessuali, bisessuali e transessuali. Tale reato è, infatti, una violazione flagrante dei diritti fondamentali così come riconosciuti dalle convenzioni delle Nazioni Unite.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
ATTI COMUNITARI:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 def. – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	45
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	48
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.20.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

COM(2008)712 def. – 11249/08.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione europea ha presentato il 5 novembre 2008 il programma legislativo e di lavoro per il 2009 che individua le priorità politiche, gli obiettivi e le principali iniziative della Commissione per il 2009. Il Consiglio invece ha definito il 30 giugno 2008 il programma delle sue attività per il periodo 1° luglio 2008-31 dicembre 2009, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

Il programma legislativo e di lavoro predisposto dalla Commissione con riferimento al 2009 evidenzia non pochi e assai significativi elementi di discontinuità. Il dato più rilevante che lo differenzia dai precedenti è costituito dal rilievo attribuito al contesto generale che fa da sfondo al programma e che risulta contrassegnato dalla crisi economica e finanziaria.

Il documento è in larga parte incentrato sulla necessità di individuare risposte adeguate per affrontare la crisi apertasi negli scorsi mesi. Secondo la Commissione

il contributo specifico che può essere offerto dall'Unione europea ai fini di un intervento rapido e mirato è individuato nella sua capacità di promuovere il coordinamento delle iniziative assunte dai diversi Stati membri e dalla stessa Unione.

Per quanto riguarda il programma del Consiglio ricorda che esso prevede che le relazioni esterne dell'Unione europea continueranno a fondarsi sulla strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles il 12 e il 13 dicembre 2003, con il documento «*Un'Europa sicura in un mondo migliore*». Ricorda che il citato documento analizza le minacce emergenti nel nuovo contesto internazionale e, alla luce di questa analisi, propone i seguenti tre obiettivi strategici per l'Unione europea: l'estensione della zona di sicurezza intorno all'Europa, contribuendo alla stabilità e al buon governo delle regioni limitrofe; il rafforzamento dell'ordine internazionale, nella convinzione che la sicurezza e prosperità europee dipendano da un sistema multilaterale efficace; il contrasto alle minacce, nella consapevolezza che oggi le minacce medesime sono più lontane, dinamiche e complesse che in passato e che la prima linea di difesa sarà spesso all'estero. Inoltre, poiché le nuove minacce non sono di natura puramente militare, nessuna di esse può essere affrontata con mezzi esclusivamente militari, ma richiede invece una combinazione di strumenti (*intelligence*, mezzi politici, diplomatici, economici, militari e di altro genere).

Secondo il programma del Consiglio, tale strategia sarà migliorata ed integrata, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ispirate dall'analisi condotta dal Segretario generale/Alto rappresentante, in piena associazione con la Commissione e in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Nella relazione predisposta dal Segretario generale/Alto rappresentante, pur sottolineandosi che le minacce identificate nel 2003 restano valide, si ritiene tuttavia che l'Unione europea dovrebbe attribuire più attenzione al nesso tra sicurezza e

sviluppo, alla sicurezza in materia di energia, alla difesa contro gli attacchi informatici e alle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza.

Per far fronte a tali sfide, il Consiglio europeo intende migliorare progressivamente le capacità civili e militari. In particolare, il Consiglio europeo ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell'8 dicembre 2008, in cui si fissano obiettivi quantificati e precisi affinché l'Unione europea nei prossimi anni sia in grado di portare e buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili.

Inoltre, nelle sue conclusioni il Consiglio europeo: ritiene si debbano sviluppare capacità solide, flessibili e interoperabili; indica come necessità strategica la ristrutturazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, segnatamente intorno a centri di eccellenza europea evitando le ridondanze. Al riguardo il Consiglio europeo chiede una rapida messa a punto delle direttive relative al trasferimento intracomunitario dei prodotti destinati alla difesa e agli appalti pubblici nel settore della difesa; appoggia l'iniziativa ispirata al programma Erasmus, volta a favorire gli scambi di giovani ufficiali europei; incoraggia gli sforzi del Segretario generale/Alto Rappresentante per creare una nuova struttura civile-militare unica di pianificazione a livello strategico per le operazioni e missioni PESD; approva la dichiarazione sulla sicurezza internazionale adottata dal Consiglio, che decide azioni concrete intese a permettere all'UE di svolgere un ruolo più attivo nella lotta contro il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata e gli attacchi informatici; sottolinea la determinazione dell'Unione europea a continuare a sostenere le Nazioni Unite nonché gli sforzi delle organizzazioni regionali per promuovere la pace e la sicurezza internazionali. Riafferma inoltre l'obiettivo di rafforzare il parte-

nariato strategico tra l'Unione europea e la NATO per far fronte alle esigenze attuali, in uno spirito di rafforzamento reciproco e di rispetto dell'autonomia decisionale rispettiva.

Per quanto riguarda le operazioni PESD, ricorda che il 13 dicembre 2008 è divenuta operativa, con un mandato di 12 mesi, la missione Atalanta, a cui partecipano 1200 persone di diversi Stati membri, istituita con l'azione comune del 10 novembre 2008 a sostegno delle recenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per porre fine agli atti di pirateria perpetrati al largo delle coste somale.

Inoltre, rammenta altresì che il 9 dicembre 2008 è stata dispiegata sul terreno la missione EULEX Kosovo istituita il 4 febbraio 2008 con l'obiettivo di sostenere le autorità kosovare nel monitoraggio e nel potenziamento di tutti gli ambiti relativi allo stato di diritto, con particolare attenzione a forze di polizia, sistema giudiziario e sistemi di correzione.

Infine, nell'esprimere una valutazione positiva sui programmi in oggetto, presenta una proposta di relazione favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole del relatore (*vedi allegato*) e nomina Marcello De Angelis relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
COM(2008)712 def. – 11249/08.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 def. – 11249/08),

premesso che:

il programma del Consiglio prevede che le relazioni esterne dell'Unione europea continueranno a fondarsi sulla strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles il 12 e il 13 dicembre 2003, con il documento « Un'Europa sicura in un mondo migliore »;

tale strategia sarà migliorata ed integrata, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ispirate dall'analisi condotta dal Segretario generale/Alto rappresentante, in piena associazione con la Commissione e in stretta collaborazione con gli Stati membri;

considerato che secondo la citata analisi l'Unione europea dovrebbe attribuire più attenzione al nesso tra sicurezza e sviluppo, alla sicurezza in materia di energia, alla difesa contro gli attacchi informatici e alle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza;

valutato positivamente il fatto che il Consiglio europeo, per far fronte a tali sfide, intenda migliorare progressivamente le capacità civili e militari, in coerenza con la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell'8 dicembre 2008, in cui sono stati fissati obiettivi quantificati e precisi, affinché l'Unione europea nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente, al di fuori del suo territorio, una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. C. 2041-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
DL 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2047-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

C. 2041-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che in data 20 gennaio 2009 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, il quale contiene, rispetto al fascicolo n. 1, alcuni subemen-

damenti. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che i subemendamenti Mecacci 0.3.7000.1, 0.3.7000.2, 0.3.7000.3 e 0.3.7000.4 finanziano il fondo di cui al comma 5 dell'emendamento 3.7000 anche per gli anni successivi al 2011, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura. Fa, inoltre, presente che il subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5 modifica la clausola di copertura dell'emendamento 3.7000, prevedendo l'utilizzo dei fondi per i rimborsi delle spese elettorali per le elezioni della Camera e del Senato per il 2006. Al riguardo, rileva che, in coerenza con la disciplina vigente per i rimborsi elettorali di cui all'articolo 1 della legge n. 157 del 1999, la quale prevede che i rimborsi relativi alle elezioni politiche del 2006 si esauriscono nell'anno 2010, le relative risorse verranno meno in tale anno. Segnala, peraltro, che il subemendamento, non sopprimendo l'incremento dell'addizionale IRES, non priva l'emendamento 3.7000 di copertura finanziaria. Rileva, infine, che i subemendamenti Evangelisti 0.3.7000.6 e Casini 0.3.7000.7

non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che i subemendamenti Mecacci 0.3.7000.1, 0.3.7000.2, 0.3.7000.3 e 0.3.7000.4 determinano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, esprimendo altresì la valutazione contraria del Governo sul subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5, in quanto le risorse finanziarie di cui si prevede l'utilizzo sono erogate solo fino al 2010.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sul subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5 a condizione che i suoi effetti siano limitati al 2010.

Maino MARCHI (PD) rileva che il relatore ha segnalato che il subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5 non priva l'emendamento 3.7000 di copertura finanziaria. Osserva, pertanto, che un eventuale parere contrario sulla proposta non sarebbe giustificato dalla carenza o dall'inedoneità della copertura finanziaria, ma sarebbe dovuto a valutazioni di opportunità e rappresenterebbe un precedente molto pericoloso per i lavori della Commissione.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, rileva che, pur non determinando effetti negativi diretti sulla copertura finanziaria, la formulazione del subemendamento Evangelisti 0.3.7000.5, oltre a prevedere in modo incongruo una doppia copertura finanziaria, non appare adeguata in quanto prevede l'utilizzo di risorse che, per quanto riguarda il 2011 non sono disponibili, e potrebbe, tra l'altro, determinare problemi applicativi. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esprime

sui subemendamenti 0.3.7000.1,
0.3.7000.2, 0.3.7000.3, 0.3.7000.4,

0.3.7000.5, 0.3.7000.6 e 0.3.7000.7 riferiti all'emendamento 3.7000 al disegno di legge n. 2041-A:

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.3.7000.1, 0.3.7000.2, 0.3.7000.3, 0.3.7000.4 e 0.3.7000.5 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.3.7000.6 e 0.3.7000.7 ».

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2047-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento recante la conversione in legge del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale dispone la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 gennaio 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando tre condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volte a introdurre modifiche all'articolo 01. Avverte che la Commissione di merito, nella medesima data, ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni

formulate dalla Commissione bilancio e, conseguentemente, il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene in ogni caso opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 4.7 modifica il comma 11 dell'articolo 4 disponendo la corresponsione in via permanente dell'indennità di trasferta al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, attualmente prevista solo per l'anno 2009 dal citato comma 11. Conseguentemente viene autorizzata una spesa di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2009-2011. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse del fondo speciale di competenza degli affari esteri possono essere utilizzate per le finalità indicate tenuto conto che le disponibilità del predetto fondo speciale ammontano a 2,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 251 mila euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Segnala poi che l'emendamento 4.6 dispone che la ferma volontaria triennale degli allievi delle scuole militari è valevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della riserva dei posti per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'emendamento 4.7, conferma che l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero degli esteri presenta le necessarie disponibilità e quindi si può porre un problema di opportunità politica, ma non di copertura dell'emendamento. Osserva poi che

l'emendamento 4.6 non appare porre profili problematici di carattere finanziario in quanto non va ad incidere sul numero dei posti per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni ma solo sui requisiti per accedervi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 209 del 2008, recante Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2047-A);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Nuovo testo C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008, recante misure urgenti di semplificazione normativa non è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne i profili finanziari, ritiene opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in ordine ad alcuni aspetti. Con riferimento all'articolo 1, segnala che lo stesso prevede una serie di attività volte a realizzare la piena informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Alle attività necessarie alla realizzazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse del Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente istituito, presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000). Viene inoltre previsto che non sia in alcun caso consentito il finanziamento a carico di bilanci pubblici di progetti di classificazione e accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate dal decreto. Al riguardo, ricorda che l'articolo 107 della suddetta legge stanziava 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Successivamente l'articolo 2, comma 584, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), abrogato dall'articolo 1 del decreto in esame, ha disposto che gli stanziamenti del citato Fondo per l'informatizzazione non impegnati, ancorché confluiti nel Fondo di riserva della Presidenza, restino prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale. In forza di tale disposizione, nell'anno 2008, le risorse del suddetto fondo sono iscritte nel capitolo n. 119 della Presidenza che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, recava una disponibilità pari a euro 3.452.500. Ritiene, quindi, opportuno, al fine di verificare l'allineamento temporale tra la durata degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e la relativa copertura, che il Governo chiarisca il termine entro il quale deve essere attuato il programma di cui all'articolo 1. Qualora l'attuazione si completi, come appare presumibile, successivamente al termine dell'anno 2008, ritiene opportuno che il Governo confermi che la Presidenza del Consiglio intende iscrivere lo stanziamento previsto nel 2008 anche nel bilancio del

2009, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 che, nell'ambito della disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza, regola l'istituto del riporto. Con riferimento all'allegato 1 di cui all'articolo 2, che prevede l'abrogazione di una serie di atti legislativi emanati tra il 1861 e il 1947, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se in forza di tali disposizioni siano ancora iscritti in bilancio degli stanziamenti. Il decreto-legge in esame preveda l'abrogazione di leggi, le quali – in quanto contenute nell'indice cronologico degli atti allegato bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 – sembrano dunque norme di rango primario autorizzatorie (in alcuni casi peraltro unitamente ad altre disposizioni di legge) di capitoli del bilancio a legislazione vigente, talvolta riferiti a spese definite come obbligatorie, anche se, in non pochi casi, le previsioni normative in questione appaiono ampiamente superate alla luce della legislazione successivamente intervenuta. Ricorda in particolare la legge n. 542 del 1907, che autorizza la esecuzione di nuove opere marittime e reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 4854 dello stato di previsione dell'entrata; la legge n. 801 del 1911, che estende a decorrere dal 1° gennaio 1911, alle province di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta le disposizioni della legge n. 465 del 1910, per il pagamento dei contributi nelle spese di opere stradali e portuali e che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 4857 dello stato di previsione dell'Entrata; il decreto legge luogotenenziale n. 1019 del 1918, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle province di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo e che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 4852 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 1636 del 1920, che aumenta di 1,25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità e reca uno stanziamento iscritto nei capitoli n. 3222 e 4555 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto

legge n. 1593 del 1921, concernente l'imposta sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi d'illuminazione elettrica, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 1416 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 1636 del 1922, che reca provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2001 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 854 del 1925, recante provvedimenti per la Sardegna, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3659 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 1277 del 1931, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, che reca uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2004 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 1203 del 1934, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 1216 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 1089 del 1939 recante tutela delle cose d'interesse artistico o storico, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3995 iscritto nello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 809 del 1941, recante finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3658 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 934 del 1941, recante l'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3555 dello stato di previsione dell'Entrata; la legge n. 971 del 1942, recante la parziale reintegrazione al capitolo di spesa del ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei privati, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2413 dello stato di previsione dell'Entrata; il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 261 del 1947, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei

piani di ricostruzione, che prevede uno stanziamento iscritto nei capitoli n. 2366; 3270; 3464 e 4850 dello stato di previsione dell'Entrata; il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 921 del 1947, recante sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani degli Stati Uniti d'America, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 3456 dello stato di previsione dell'Entrata, la modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolci nonch  al regime fiscale degli altri prodotti zuccherini, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 2308 dello stato di previsione dell'Entrata; il Regio decreto legge n. 2258 del 1927, recante la disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, che reca uno stanziamento iscritto nei capitoli da 171 a 182, nell'Autonoma esposizione contabile dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; il Regio decreto legge n. 1203 del 1934, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni, che prevede uno stanziamento iscritto come spesa obbligatoria nel capitolo n. 3836 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; il Regio decreto legge n. 1928 del 1938, recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie, che prevede uno stanziamento iscritto come spesa obbligatoria nel capitolo n. 1410 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; il Regio decreto n. 2495 del 1923, recante la Convenzione per l'unificazione internazionale ed il perfezionamento del sistema metrico, che prevede uno stanziamento iscritto come spesa obbligatoria nel capitolo n. 1600 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; la legge n. 1089 del 1939, recante tutela delle cose d'interesse artistico o storico, che prevede uno stanziamento iscritto nei capitoli n. 6030 e 6530, 4550, 5052 (spesa obbligatoria), 8280, 5550, 8380, 4012, 4513, 5511 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e, infine, il Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 261 del 1947, recante Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito

ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, che prevede uno stanziamento iscritto nel capitolo n. 1701 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tali casi, con finalità meramente ricognitive, ritiene opportuno che sia fornita una specifica indicazione dell'entità delle suddette risorse. Qualora il Governo confermi la sussistenza di tali risorse, ritiene necessario che lo stesso chiarisca se ritenga opportuno procedere all'abrogazione dei richiamati atti legislativi e, in caso affermativo, se all'abrogazione dei suddetti atti legislativi farà seguito anche l'eliminazione dei relativi stanziamenti di bilancio. In tale ultimo caso, ritiene op-

portuno che i decreti con cui si procederà alla soppressione dei relativi stanziamenti siano trasmessi, con finalità conoscitive, alle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori 55

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712definitivo – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 56

ALLEGATO 1 (*Proposta di relazione formulata dal relatore*) 62

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 65

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) 61

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ... 61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, a causa dell'impossibilità, per il rappresentante del Governo, di intervenire nella seduta odierna, lo svolgimento delle

interrogazioni a risposta immediata già previsto per oggi avrà luogo nella seduta di domani, alle 9.30.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

COM(2008)712definitivo – 11249/08.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato i documenti in esame.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene sostanzialmente condivisibile il contenuto della proposta di relazione formulata dal relatore, esprimendo tuttavia talune perplessità in merito alla valutazione politica positiva sui decreti-legge nn. 155 e 185 del 2008, contenuta nelle premesse, evidenziando come il proprio gruppo abbia invece assunto una posizione critica in merito a tali provvedimenti. Chiede pertanto al relatore di modificare tale aspetto della sua proposta, rilevando come, in caso contrario, il gruppo del PD dovrà limitarsi ad esprimere un voto di astensione sulla proposta di relazione.

Marco CAUSI (PD) suggerisce l'opportunità di integrare il contenuto della lettera *f*) delle osservazioni, nel senso di far riferimento ai risultati dei lavori svolti dal gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea presieduto da Jacques de Larosière.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, ritiene possibile accogliere i rilievi espressi dai deputati Strizzolo e Causi: riformula quindi la propria proposta di relazione, integrando la lettera *f*) delle osservazioni e

modificando il quattordicesimo capoverso delle premesse (*vedi allegato 2*).

Ivano STRIZZOLO (PD), alla luce delle modificazioni apportate dal relatore, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di relazione, come riformulata dal relatore. Delibera quindi di nominare il deputato Cosimo Ventucci quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge C. 2044, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, attribuisce al Ministro per la semplificazione normativa competenze generali di iniziativa, promozione e coordinamento sulle attività in materia di informatizzazione e

classificazione della normativa vigente, al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa, secondo le finalità indicate dall'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, il quale ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo per il finanziamento di iniziative per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini e per fornire al legislatore strumenti per l'attività di riordino normativo.

Tali competenze devono essere esercitate, secondo il comma 1, « sulla base delle intese già acquisite » tra la Presidenza del Consiglio e le Presidenze delle due Camere. In tale contesto si prevede che le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato collaborino all'attuazione delle predette iniziative.

Il Ministro ha altresì il compito di « assicurare la convergenza » presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa regionale tale convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Il comma 2, sempre al fine di realizzare la convergenza dei predetti progetti di informatizzazione e classificazione della normativa, autorizza il Ministro per la semplificazione normativa ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, decreti finalizzati a:

razionalizzare le attività degli organismi e degli enti statali operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di informatizzazione e classificazione;

coordinare le relative iniziative con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge di semplificazione 2005

(legge n. 246 del 2005), recante una delega al Governo per l'individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (cosiddetto « taglia-leggi »);

definire – di concerto con il Ministro della giustizia – i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*, la cui pubblicazione, dal 1° gennaio 2009 avviene, in forza del disposto dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, esclusivamente in forma telematica.

Ai sensi del comma 3, il finanziamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 è realizzata utilizzando le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che aveva istituito un fondo finalizzato, per l'appunto, all'istituzione di una banca dati della normativa vigente accessibile gratuitamente a tutti i cittadini. La disposizione esclude inoltre il finanziamento a carico « di bilanci pubblici » di progetti di classificazione normativa non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del decreto-legge.

Il comma 4 abroga l'articolo 2, comma 584, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), che recava disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.

L'articolo 2, comma 1, dispone l'abrogazione, a decorrere dal 16 dicembre 2009, degli atti legislativi i cui estremi sono elencati nell'Allegato 1, al fine di sfrontare il numero eccessivamente ampio di provvedimenti normativi presenti nell'ordinamento nazionale.

Si tratta di 28.889 atti normativi di rango primario (leggi, regi decreti-legge, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato) emanati tra il 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione, la

norma intende contribuire alla certezza del diritto ed al contempo agevolare la realizzazione del progetto di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 1, espungendo dall'ordinamento le norme primarie risalenti al precedente ordinamento costituzionale che siano « ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale ».

Sempre in base alle indicazioni contenute nella relazione illustrativa, l'elenco degli atti da abrogare è stato compilato basandosi sulla banca dati storica del Centro elaborazioni dati (CED) della Corte di cassazione, selezionando tutte le leggi, i regi decreti-legge, i decreti-legge luogotenenziali, i decreti legislativi luogotenenziali e i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, per un totale di oltre 31.000 atti. Da questi sono stati poi sottratti quelli ritenuti vigenti in base alle tabelle redatte ai fini dell'articolo 14, commi 14 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (cosiddetto « taglia-leggi »). Sono così residuati circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque il Governo ritiene utile abrogare espressamente.

Considerato il numero estremamente elevato degli atti abrogati, e l'estrema difficoltà di verificare la presenza di eventuali errori circa la correttezza del meccanismo di semplificazione, il termine di decorrenza dell'abrogazione, inizialmente stabilito nel sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, è stata modificata dalla Commissione Affari costituzionali, evidentemente al fine di disporre di un ambito temporale nel quale svolgere eventuali ulteriori verifiche, al fine di evitare l'insorgere di vuoti nell'ordinamento.

Al medesimo fine il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il Ministro per la semplificazione trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2009, una relazione relativa all'impatto delle abrogazioni con riferimento ai diversi settori dell'ordinamento.

Il comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle

disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate, in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1.

Riguardo al meccanismo abrogativo appena descritto, la relazione illustrativa non fornisce indicazioni sul contenuto dei provvedimenti abrogati, i quali, tra l'altro, sono ordinati in ordine esclusivamente cronologico, ed il disegno di legge di conversione non risulta accompagnato dalle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Pertanto, rileva come una parte consistente dei provvedimenti indicati nell'Allegato risulti certamente già esplicitamente o implicitamente abrogata da norme successive; non appaia certo, con riguardo a singoli atti inclusi nell'Allegato, se i loro effetti normativi si siano completamente esauriti, e se sia dunque possibile eliminarli dall'ordinamento senza determinare vuoti normativi dannosi; alcuni atti inseriti nell'Allegato non abbiano natura di fonti primarie, ma natura regolamentare o amministrativa.

A conferma dell'incertezza circa la precisa individuazione degli atti da abrogare ricorda come lo stesso Governo, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento, abbia dichiarato la propria disponibilità ad apportare al predetto Allegato tutte le correzioni che si rivelassero necessarie.

In merito all'insieme degli atti di cui si prevede l'abrogazione rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, pur non essendo materialmente possibile, nei tempi imposti dall'esame parlamentare, una ricognizione puntuale dei singoli provvedimenti, rileva, in generale, l'esigenza di valutare se mantenere l'abrogazione di talune categorie di provvedimenti, come, ad esempio, quelli che incidono sulla natura giuridica di beni dello Stato o che costituiscono il presupposto per la titolarità di diritti reali dello Stato all'estero (provvedimenti di demanializzazione, provvedimenti che dichiarano inalienabili beni dello Stato, provvedimenti sulla delimitazione di proprietà).

Più in dettaglio, segnala, a titolo non esaustivo, l'opportunità di verificare se sopprimere dall'Allegato 1, anche a fini precauzionali, i seguenti atti:

Legge 21 agosto 1862, n. 794, di cui al n. 164 dell'Allegato 1, che prescrive il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa ecclesiastica;

Legge 20 giugno 1871, n. 283, di cui al n. 722 dell'Allegato 1, che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato;

Regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, di cui al n. 943 dell'Allegato 1, che approva il regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra;

Legge 25 marzo 1888, n. 5287, di cui al n. 2002 dell'Allegato 1, che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Legge 20 giugno 1889, n. 6130, di cui al n. 2132 dell'Allegato 1, che modifica il terzo comma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, (serie 3) sulla formazione delle mappe catastali;

Legge 25 luglio 1892, n. 374, di cui al n. 2525 dell'Allegato 1, portante vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna, in provincia di Treviso;

Legge 1° agosto 1895, n. 480, di cui al n. 2840 dell'Allegato 1, che approva il contratto di vendita alla Provincia di Messina delle terre dell'ex feudo di S. Placido Colonerò;

Legge 15 luglio 1911, n. 749, di cui al n. 5373 dell'Allegato 1, recante istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara;

Decreto-legge luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, di cui al n. 6688 dell'Allegato 1, col quale sono approvate modificazioni alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara;

Legge 7 aprile 1921, n. 416, di cui al n. 9144 dell'Allegato 1, che converte in legge il decreto luogotenenziale 4 luglio

1918, n. 1007, riguardante l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo (già Balugani) di proprietà del Comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali;

Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, di cui al n. 10371 dell'Allegato 1, recante disposizioni in materia di assegni circolari;

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23, di cui al n. 12378 dell'Allegato 1, recante modificazione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, di cui al n. 13906 dell'Allegato 1, recante disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato;

Legge 11 marzo 1928, n. 555, di cui al n. 14294 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla società nazionale Dante Alighieri;

Legge 25 dicembre 1928, n. 3154, di cui al n. 15011 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un istituto per il credito navale;

Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, di cui al n. 15505 dell'Allegato 1, recante costituzione presso il Banco di Sicilia di una sezione di credito fondiario;

Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, di cui al n. 15506 dell'Allegato 1, recante costituzione presso il Banco di Napoli di una sezione di credito fondiario;

Legge 12 maggio 1930, n. 653, di cui al n. 15801 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;

Legge 12 maggio 1930, n. 654, di cui al n. 15802 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 10 ottobre

1929, n. 1893, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;

Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, di cui al n. 16544 dell'Allegato 1, recante modifiche agli articoli 7, 9, 12, 15 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente gli ordinamenti interni dell'istituto nazionale delle assicurazioni;

Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, di cui al n. 16567 dell'Allegato 1, recante norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, di cui al n. 16636 dell'Allegato 1, recante costituzione dell'Istituto mobiliare italiano;

Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, di cui al n. 19884 dell'Allegato 1, recante disciplina dell'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Legge 6 aprile 1936, n. 850, di cui al n. 20006 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 198, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio;

Regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, di cui al n. 21776 dell'Allegato 1, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegni di prima categoria;

Regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, di cui al n. 21797 dell'Allegato 1, recante istituzione del punto franco del porto di Genova;

Legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, di cui al n. 21817 dell'Allegato 1, di conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio;

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, di cui al n. 22510 dell'Allegato 1, recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di cui al n. 22523 dell'Allegato 1, recante approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Legge 9 gennaio 1939, n. 194, di cui al n. 22773 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali;

Legge 18 gennaio 1939, n. 466, di cui al n. 22818 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, concernente le norme per il credito edilizio teatrale;

Legge 23 novembre 1939, n. 1966, di cui al n. 23340 dell'Allegato 1, recante la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Legge 19 novembre 1942, n. 1472, di cui al n. 25150 dell'Allegato 1, recante provvedimenti per le fusioni di società commerciali;

Regio decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, di cui al n. 25153 dell'Allegato 1, recante disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari.

L'articolo 3, comma 1, espunge 60 atti normativi di rango primario, elencati nell'Allegato 2, dall'elenco dei provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, devono intendersi abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. La modifica al predetto elenco è motivata dal fatto che le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore di tali atti.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, sopprime altresì dal citato elenco allegato al decreto-legge n. 112 del 2008 nove provvedimenti, tra i quali segnala, per quanto riguarda gli

ambiti di competenza della Commissione Finanze, il decreto legislativo n. 1242 del 1948, recante modifiche alla disciplina in favore delle piccola proprietà contadina, il quale dispone, tra l'altro, all'articolo 1, che la riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, a parità di condizioni, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.

L'articolo 4 dispone, come di consueto, in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere nella seduta di domani.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che l'allegato 1, relativo agli atti normativi da abrogare, possa contenere, per le sue amplissime dimensioni, taluni errori ed incongruenze: a tale proposito considera opportuna la modifica, apportata al decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente, in base alla quale gli atti in esso contenuti nell'allegato 1 saranno abrogati a decorrere dal 16 dicembre 2009.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ritiene che, al fine di determinare con precisione il numero degli atti normativi effettivamente da abrogare, sia opportuno disporre di un lasso di tempo sufficientemente ampio, nel corso del quale svolgere i necessari approfondimenti con le amministrazioni competenti sui diversi settori dell'ordinamento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, sottolinea di aver rilevato, nella propria relazione, la problematica relativa agli eventuali errori contenuti nell'allegato 1, evidenziando inoltre come il Ministro

per la semplificazione abbia già espresso la propria disponibilità ad apportare al provvedimento tutte le correzioni necessarie.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2009.

Audizioni sulle problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
(COM(2008)712definitivo – 11249/08).**

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 ed il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712definitivo – 11249/08);

rilevato come tanto il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 quanto il Programma del Consiglio dell'Unione europea sottolineino come le perturbazioni sui mercati finanziari abbiano sollevato numerose questioni, che impongono la necessità di intervenire per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria sull'economia reale;

rilevato positivamente come le vicende della crisi abbiano evidenziato la capacità dei Paesi sviluppati di realizzare su molti aspetti un efficace coordinamento delle misure di politica economica e monetaria adottate in prima battuta a livello europeo e mondiale per fronteggiare tale condizione di turbolenza;

evidenziata l'esigenza di ricostituire al più presto condizioni di maggiore fiducia nei mercati finanziari, favorendo a tal fine la definizione di un approccio europeo comune in sede di elaborazione di una risposta internazionale alla crisi economica;

ricordato, in particolare, che le istituzioni dell'Unione europea hanno definito una risposta coordinata e tempestiva a

livello europeo, adottando o proponendo alcune misure specifiche relative a diversi aspetti dei mercati finanziari;

condiviso l'obiettivo di proseguire in tale azione, elaborando ed adottando rapidamente ulteriori interventi volti a rivedere globalmente l'adeguatezza della normativa di tutti gli operatori finanziari e dei principali investitori sui mercati dei capitali;

sottolineata inoltre l'esigenza di utilizzare pienamente le opportunità offerte da alcune importanti iniziative prospettate nel Programma della Commissione che sono state già adottate, in particolare avvalendosi pienamente dei significativi margini di flessibilità introdotti dalla Commissione in materia di aiuti di Stato relativamente al sostegno del sistema finanziario nel contesto dell'attuale crisi finanziaria globale;

rilevata l'opportunità di proseguire i lavori volti a migliorare ulteriormente il quadro di stabilità finanziaria dell'UE e l'efficienza dei dispositivi di gestione delle crisi, orientando positivamente il dibattito internazionale su una nuova architettura finanziaria mondiale, anche in vista del vertice del G20 che si svolgerà nel prossimo aprile a Londra;

rilevato come l'impegno in tal senso debba essere innanzitutto orientato a preservare la stabilità del sistema finanziario, sostenere le istituzioni finanziarie, evitare i fallimenti ed assicurare la protezione dei depositi dei risparmiatori;

sottolineata, altresì, la necessità di rafforzare la vigilanza del settore finanziario europeo e di procedere ad un'esaudiva riforma del sistema finanziario internazionale, fondata sui principi di trasparenza, solidità bancaria e responsabilità;

segnalata altresì l'esigenza di evitare che le iniziative per fronteggiare la crisi finanziaria e la minaccia di una recessione economica globale determinino atteggiamenti protezionistici e interventi sproporzionati da parte degli Stati;

rilevata l'opportunità di far compiere un definitivo salto di qualità al dibattito circa il rafforzamento o lo sviluppo di istituzioni di vigilanza nazionali efficaci ed indipendenti, competenti su tutti i settori dei mercati finanziari, giungendo quantomeno ad un effettivo avvicinamento e coordinamento tra le azioni di vigilanza svolte in seno all'Unione europea e nell'ambito dei principali mercati finanziari mondiali, con particolare riferimento al potenziamento della vigilanza sui gruppi transfrontalieri;

evidenziato come il Governo italiano abbia adottato una serie di misure, contenute nei decreti-legge n. 155 e n. 185 del 2008, finalizzate ad assicurare la stabilità del mercato finanziario nazionale, la capitalizzazione delle imprese bancarie e la disponibilità di credito per le famiglie e le imprese;

sottolineato positivamente come la Commissione europea abbia già dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria la normativa italiana in materia di capitalizzazione delle banche, garanzia delle passività delle banche e operazioni temporanee di scambio per gli istituti di credito, introdotta dai predetti decreti-legge n. 155 e 185 del 2008;

rilevato come l'introduzione, da parte della Commissione europea di importanti elementi di flessibilità in materia di aiuti di Stato, che pure appaiono positivi, non sia ancora sufficiente rispetto alle dimensioni della crisi economica in corso, e

come occorra, in particolare, prevedere regole meno rigide per le misure di sostegno di carattere regionale;

richiamata l'esigenza di superare lo stallo politico finora registratosi riguardo alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE, volta ad introdurre una nuova lista dei beni e servizi assoggettabili ad aliquota IVA ridotta, superando l'attuale regime, caratterizzato dalla disorganicità delle numerose deroghe concesse in materia ai vari Stati membri;

sottolineata la necessità di affrontare in maniera incisiva la questione relativa alle preoccupanti dimensioni dell'evasione IVA registratasi a livello comunitario, facilitando a tal fine l'adozione delle proposte di direttiva che modifica a tal fine la direttiva 2006/112/CE, in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere;

evidenziata, più in generale, l'importanza di riavviare in termini costruttivi l'annoso dibattito relativo all'armonizzazione dei regimi tributari concernenti l'imposizione sulle società, tenendo peraltro realisticamente conto dell'estrema diversità delle posizioni esistenti, in particolare tra gli Stati fondatori dell'Unione e quelli più recentemente entrati nel contesto comunitario,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla politica fiscale, si rileva l'opportunità che la Commissione europea assicuri un'applicazione più flessibile, coerente ed equa della regole relative agli aiuti di Stato in materia fiscale, soprattutto in merito all'applicazione di aliquote ridotte a regioni svantaggiate, in considerazione del fatto che i criteri applicati in passato in materia non hanno sempre risposto a criteri di ragionevolezza e omogeneità, creando distorsioni e disparità nel trattamento di diversi Paesi;

b) sempre con riferimento alle tematiche generali in materia fiscale, si evidenzia inoltre come la necessità di rilanciare la competitività dell'economia europea consigli scelte di politica fiscale più coraggiose, nella direzione di un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali, al fine di evitare che, in una fase di crisi globale, la concorrenza fiscale tra gli Stati membri possa degenerare in comportamenti dannosi sulla competitività complessiva dell'economia europea e sulle politiche di bilancio, che finirebbero inevitabilmente con il concentrare il carico fiscale su fattori meno mobili della produzione, come il lavoro dipendente, determinando effetti negativi sull'occupazione;

c) per quanto riguarda specificamente l'imposizione sul valore aggiunto, nel condividere il ricorso ad aliquote IVA ridotte per il sostegno allo sviluppo, si segnala l'esigenza di rilanciare la discussione su una generale riforma del sistema delle medesime aliquote ridotte e dei regimi speciali o derogatori IVA, giungendo a definire un unico allegato tassativo che contenga regole uniformi per tutti, in quanto la coesistenza, nella direttiva 2006/112/CE, accanto all'allegato III, di disposizioni che consentono a ciascuno Stato membro di applicare ad ulteriori beni o servizi aliquote ridotte o super ridotte, rappresenta un forte elemento di distorsione che falsa la concorrenza nel mercato interno e rende poco trasparente il sistema impositivo;

d) ancora in relazione all'IVA, si sottolinea l'esigenza di affrontare in maniera incisiva la rilevante questione concernente l'evasione dell'imposta, che ha ormai assunto proporzioni inaccettabili, operando al fine di facilitare l'adozione della proposta di direttiva che modifica a tal fine la direttiva 2006/112/CE, in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere;

e) con riferimento al settore finanziario, si rileva l'opportunità di sostenere, nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea, gli interventi per migliorare la regolamentazione nel settore dei servizi finanziari. Da un lato, facilitando la rapida approvazione delle proposte legislative volte a fare fronte alla crisi finanziaria, riguardanti i requisiti patrimoniali delle banche, la solvibilità delle compagnie d'assicurazione e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, la protezione dei depositi dei risparmiatori, la disciplina delle agenzie di valutazione del credito, la vigilanza finanziaria e le norme contabili. Dall'altro, accelerando l'elaborazione di ulteriori misure relative all'adeguatezza della normativa applicabile a tutti gli operatori finanziari, ai principali investitori attivi nei mercati dei capitali, nonché ai mercati degli strumenti derivati;

f) alla luce della crisi finanziaria occorre inoltre interrogarsi sull'adeguatezza, a fronte di un mercato finanziario sempre più integrato, di un sistema di vigilanza europeo frammentato in oltre 40 regolatori nazionali, verificando le possibilità di migliorare l'attuale modello di coordinamento e convergenza tra le autorità di vigilanza, che pure presenta aspetti positivi, nonché individuando iniziative più ambiziose volte alla concentrazione a livello europeo di alcune funzioni di vigilanza e regolamentazione;

g) in tale contesto un ulteriore aspetto al quale occorre dedicare attenzione è rappresentato dalle iniziative di semplificazione nel settore dei mercati finanziari, in particolare per quanto riguarda la disciplina sui prospetti o sull'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, al fine di realizzare il duplice obiettivo di elevare l'effettivo livello di protezione degli investitori, che risultano danneggiati dall'esistenza di un'eccessiva mole di obblighi meramente formali, e di diminuire gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

ALLEGATO 2

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. (COM(2008)712definitivo – 11249/08).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 ed il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712definitivo – 11249/08);

rilevato come tanto il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 quanto il Programma del Consiglio dell'Unione europea sottolineino come le perturbazioni sui mercati finanziari abbiano sollevato numerose questioni, che impongono la necessità di intervenire per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria sull'economia reale;

rilevato positivamente come le vicende della crisi abbiano evidenziato la capacità dei Paesi sviluppati di realizzare su molti aspetti un efficace coordinamento delle misure di politica economica e monetaria adottate in prima battuta a livello europeo e mondiale per fronteggiare tale condizione di turbolenza;

evidenziata l'esigenza di ricostituire al più presto condizioni di maggiore fiducia nei mercati finanziari, favorendo a tal fine la definizione di un approccio europeo comune in sede di elaborazione di una risposta internazionale alla crisi economica;

ricordato, in particolare, che le istituzioni dell'Unione europea hanno definito una risposta coordinata e tempestiva a

livello europeo, adottando o proponendo alcune misure specifiche relative a diversi aspetti dei mercati finanziari;

condiviso l'obiettivo di proseguire in tale azione, elaborando ed adottando rapidamente ulteriori interventi volti a rivedere globalmente l'adeguatezza della normativa di tutti gli operatori finanziari e dei principali investitori sui mercati dei capitali;

sottolineata inoltre l'esigenza di utilizzare pienamente le opportunità offerte da alcune importanti iniziative prospettate nel Programma della Commissione che sono state già adottate, in particolare avvalendosi pienamente dei significativi margini di flessibilità introdotti dalla Commissione in materia di aiuti di Stato relativamente al sostegno del sistema finanziario nel contesto dell'attuale crisi finanziaria globale;

rilevata l'opportunità di proseguire i lavori volti a migliorare ulteriormente il quadro di stabilità finanziaria dell'UE e l'efficienza dei dispositivi di gestione delle crisi, orientando positivamente il dibattito internazionale su una nuova architettura finanziaria mondiale, anche in vista del vertice del G20 che si svolgerà nel prossimo aprile a Londra;

rilevato come l'impegno in tal senso debba essere innanzitutto orientato a preservare la stabilità del sistema finanziario, sostenere le istituzioni finanziarie, evitare i fallimenti ed assicurare la protezione dei depositi dei risparmiatori;

sottolineata, altresì, la necessità di rafforzare la vigilanza del settore finanziario europeo e di procedere ad un'esaudiva riforma del sistema finanziario internazionale, fondata sui principi di trasparenza, solidità bancaria e responsabilità;

segnalata altresì l'esigenza di evitare che le iniziative per fronteggiare la crisi finanziaria e la minaccia di una recessione economica globale determinino atteggiamenti protezionistici e interventi sproporzionati da parte degli Stati;

rilevata l'opportunità di far compiere un definitivo salto di qualità al dibattito circa il rafforzamento o lo sviluppo di istituzioni di vigilanza nazionali efficaci ed indipendenti, competenti su tutti i settori dei mercati finanziari, giungendo quantomeno ad un effettivo avvicinamento e coordinamento tra le azioni di vigilanza svolte in seno all'Unione europea e nell'ambito dei principali mercati finanziari mondiali, con particolare riferimento al potenziamento della vigilanza sui gruppi transfrontalieri;

evidenziato come il Governo italiano abbia adottato una serie di misure, contenute nei decreti-legge n. 155 e n. 185 del 2008, finalizzate ad assicurare la stabilità del mercato finanziario nazionale, la capitalizzazione delle imprese bancarie e la disponibilità di credito per le famiglie e le imprese;

sottolineato come la Commissione europea abbia già dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria la normativa italiana in materia di capitalizzazione delle banche, garanzia delle passività delle banche e operazioni temporanee di scambio per gli istituti di credito, introdotta dai predetti decreti-legge n. 155 e 185 del 2008;

rilevato come l'introduzione, da parte della Commissione europea di importanti elementi di flessibilità in materia di aiuti di Stato, che pure appaiono positivi, non sia ancora sufficiente rispetto alle dimensioni della crisi economica in corso, e

come occorra, in particolare, prevedere regole meno rigide per le misure di sostegno di carattere regionale;

richiamata l'esigenza di superare lo stallo politico finora registratosi riguardo alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE, volta ad introdurre una nuova lista dei beni e servizi assoggettabili ad aliquota IVA ridotta, superando l'attuale regime, caratterizzato dalla disorganicità delle numerose deroghe concesse in materia ai vari Stati membri;

sottolineata la necessità di affrontare in maniera incisiva la questione relativa alle preoccupanti dimensioni dell'evasione IVA registratasi a livello comunitario, facilitando a tal fine l'adozione delle proposte di direttiva che modifica a tal fine la direttiva 2006/112/CE, in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere;

evidenziata, più in generale, l'importanza di riavviare in termini costruttivi l'annoso dibattito relativo all'armonizzazione dei regimi tributari concernenti l'imposizione sulle società, tenendo peraltro realisticamente conto dell'estrema diversità delle posizioni esistenti, in particolare tra gli Stati fondatori dell'Unione e quelli più recentemente entrati nel contesto comunitario,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla politica fiscale, si rileva l'opportunità che la Commissione europea assicuri un'applicazione più flessibile, coerente ed equa della regole relative agli aiuti di Stato in materia fiscale, soprattutto in merito all'applicazione di aliquote ridotte a regioni svantaggiate, in considerazione del fatto che i criteri applicati in passato in materia non hanno sempre risposto a criteri di ragionevolezza e omogeneità, creando distorsioni e disparità nel trattamento di diversi Paesi;

b) sempre con riferimento alle tematiche generali in materia fiscale, si evidenzia inoltre come la necessità di rilanciare la competitività dell'economia europea consigli scelte di politica fiscale più coraggiose, nella direzione di un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali, al fine di evitare che, in una fase di crisi globale, la concorrenza fiscale tra gli Stati membri possa degenerare in comportamenti dannosi sulla competitività complessiva dell'economia europea e sulle politiche di bilancio, che finirebbero inevitabilmente con il concentrare il carico fiscale su fattori meno mobili della produzione, come il lavoro dipendente, determinando effetti negativi sull'occupazione;

c) per quanto riguarda specificamente l'imposizione sul valore aggiunto, nel condividere il ricorso ad aliquote IVA ridotte per il sostegno allo sviluppo, si segnala l'esigenza di rilanciare la discussione su una generale riforma del sistema delle medesime aliquote ridotte e dei regimi speciali o derogatori IVA, giungendo a definire un unico allegato tassativo che contenga regole uniformi per tutti, in quanto la coesistenza, nella direttiva 2006/112/CE, accanto all'allegato III, di disposizioni che consentono a ciascuno Stato membro di applicare ad ulteriori beni o servizi aliquote ridotte o super ridotte, rappresenta un forte elemento di distorsione che falsa la concorrenza nel mercato interno e rende poco trasparente il sistema impositivo;

d) ancora in relazione all'IVA, si sottolinea l'esigenza di affrontare in maniera incisiva la rilevante questione concernente l'evasione dell'imposta, che ha ormai assunto proporzioni inaccettabili, operando al fine di facilitare l'adozione della proposta di direttiva che modifica a tal fine la direttiva 2006/112/CE, in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere;

e) con riferimento al settore finanziario, si rileva l'opportunità di sostenere,

nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea, gli interventi per migliorare la regolamentazione nel settore dei servizi finanziari. Da un lato, facilitando la rapida approvazione delle proposte legislative volte a fare fronte alla crisi finanziaria, riguardanti i requisiti patrimoniali delle banche, la solvibilità delle compagnie d'assicurazione e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, la protezione dei depositi dei risparmiatori, la disciplina delle agenzie di valutazione del credito, la vigilanza finanziaria e le norme contabili. Dall'altro, accelerando l'elaborazione di ulteriori misure relative all'adeguatezza della normativa applicabile a tutti gli operatori finanziari, ai principali investitori attivi nei mercati dei capitali, nonché ai mercati degli strumenti derivati;

f) alla luce della crisi finanziaria occorre inoltre interrogarsi sull'adeguatezza, a fronte di un mercato finanziario sempre più integrato, di un sistema di vigilanza europeo frammentato in oltre 40 regolatori nazionali, verificando le possibilità di migliorare l'attuale modello di coordinamento e convergenza tra le autorità di vigilanza, che pure presenta aspetti positivi, nonché individuando iniziative più ambiziose volte alla concentrazione a livello europeo di alcune funzioni di vigilanza e regolamentazione, sulla scorta delle raccomandazioni espresse dal gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea costituito dalla Commissione europea;

g) in tale contesto un ulteriore aspetto al quale occorre dedicare attenzione è rappresentato dalle iniziative di semplificazione nel settore dei mercati finanziari, in particolare per quanto riguarda la disciplina sui prospetti o sull'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, al fine di realizzare il duplice obiettivo di elevare l'effettivo livello di protezione degli investitori, che risultano danneggiati dall'esistenza di un'eccessiva mole di obblighi meramente formali, e di diminuire gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 definitivo – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	68
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di relazione)	73
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	75

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Sui lavori della Commissione	72

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dei dipendenti del CONI sulle problematiche connesse alla gestione del Comitato	72
--	----

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.20.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

COM(2008)712 definitivo – 11249/08.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2009.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, illustra una riformulazione della proposta di relazione alla XIV Commissione già presentata nella seduta di ieri, martedì 20 gennaio 2009 (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ringrazia la collega Centemero per il lavoro svolto. Osserva che sono state recepite le osservazioni dell'opposizione, rimarcando peraltro che in sede politica esiste una notevole distanza tra i principi dell'Unione europea e le scelte operate dal Governo italiano. Rileva in particolare che altri Paesi europei, a fronte della grave crisi economica, hanno investito ingenti risorse nella ricerca, contrariamente a quanto avviene in Italia. Rileva altresì che il 2009 è l'anno europeo della creatività e che è quindi necessario investire molto in tale direzione.

Auspica, inoltre, che il Governo investa sempre di più nella ricerca e che venga inserito un riferimento in tal senso nella proposta di relazione alla XIV Commissione. Esprime apprezzamento per il fatto che, nella proposta di relazione, è stata sottolineata l'importanza della cultura non solo come fattore di crescita umana ma anche come fattore di crescita economica. Ritieni, peraltro, che nel punto 5 delle osservazioni occorrerebbe specificare che la mobilità degli studenti favorisce la formazione continua e non il contrario. Riterrrebbe, inoltre, opportuno che il Governo riferisca in Commissione sugli orientamenti del Governo rispetto agli orientamenti prioritari indicati dall'Unione europea, con particolare riferimento alla questione del multilinguismo. Preannuncia infine il voto favorevole sulla proposta di relazione come riformulata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che la relatrice del provvedimento, quale membro anche della XIV Commissione, risulta particolarmente indicata per svolgere al meglio tale ruolo, come dimostra il buon lavoro svolto. Rileva peraltro che la proposta di relazione presentata ha recepito tutte le osservazioni palesate dall'opposizione, per cui si registra una condivisione pressoché totale della stessa da parte di tutte le forze politiche. Giudica inoltre opportuno che siano state formulate osservazioni e non condizioni, proprio in ragione del fatto che vi è un accordo di tutti i gruppi sulla proposta di relazione. Ritieni, in conclusione, che sia importante che su un tema così delicato vi sia un voto unanime da parte della Commissione, rilevando infine che sarebbe stato auspicabile che anche il gruppo dell'Unione di Centro si fosse espresso sulla proposta di relazione presentata. Preannuncia, pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione come riformulata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione come riformulata, ricordando

l'importanza delle tematiche connesse all'Unione europea e rende, quindi, ancora più importante trovare soluzioni condivise da tutte le forze politiche. Auspica peraltro che vi sia corrispondenza tra gli indirizzi della UE e l'attuazione degli stessi da parte del Governo. Rileva in particolare che su alcuni temi, come su quelli ambientali, è necessaria una maggiore corrispondenza tra le indicazioni dell'Unione europea e le normative italiane.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione come riformulata, rilevando peraltro che il dialogo interculturale ed il multilinguismo non possono tradursi in un pregiudizio nei confronti della cultura italiana. Ritieni infatti che la lingua italiana meriti di essere salvaguardata, trovando adeguato riscontro nelle sedi europee. Ritieni, infine, di difficile comprensione la dizione « sport di cittadinanza » contenuta nella proposta di relazione e auspica che essa sia oggetto di chiarimenti.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse illustra una ulteriore riformulazione della proposta di relazione, meglio specificando, in particolare, nell'osservazione di cui al punto 5 il rapporto tra la formazione continua e la mobilità degli studenti (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta quindi di relazione favorevole con osservazioni, come ulteriormente riformulata dal relatore. Nomina quindi il deputato Elena Centemero relatore presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.**Nuovo testo C. 2044 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è finalizzato a completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita relativa alla normativa vigente. Osserva che, strettamente collegata alla realizzazione di tale progetto, è l'abrogazione, disposta dal provvedimento stesso, di tutte le norme primarie ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale. Sottolinea peraltro che il provvedimento si inserisce, completandolo, nel programma di informatizzazione della legislazione vigente previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, basato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Ricorda, in particolare, che la costituzione della banca dati sulla normativa statale vigente si è dimostrata negli anni un obiettivo di gran lunga più complesso di quanto ipotizzato in origine. Ciò è dovuto sostanzialmente a una serie di motivi, evidenziati dalla relazione che accompagna il provvedimento. Osserva che proprio le difficoltà insorte nella costruzione e messa a regime della banca dati hanno successivamente indotto il Governo a dare attuazione al cosiddetto procedimento « taglia-leggi », introdotto dall'articolo 14, commi da 12 a 24, della legge n. 246 del 2005, basandosi, anziché sulla banca dati medesima, su un lavoro di raccolta della normativa vigente effettuato dai singoli Ministeri, che ha dato vita ad una autonoma banca dati di missione.

Ricorda inoltre che, contestualmente alla presentazione, da parte del Governo, della relazione sul provvedimento « taglia-leggi », le Camere hanno approvato la legge

finanziaria per il 2008, legge n. 244 del 2007, la quale, all'articolo 2 comma 584, reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente. Quanto al dettaglio del provvedimento in esame, ricorda che l'articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare, come recita la rubrica, una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa, secondo le finalità – come esplicitamente previsto attraverso l'approvazione di uno apposito emendamento da parte della I Commissione – di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Segnala che il comma 1 attribuisce al ministro per la semplificazione normativa competenze generali, di iniziativa, promozione e coordinamento, sulle attività in materia. Tali competenze sono esercitate « sulla base delle intese già acquisite » tra la Presidenza del Consiglio e le Presidenze delle due Camere. Viene inoltre previsto, a seguito di un emendamento approvato dalla I Commissione, che le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative.

Sottolinea che il ministro ha altresì il compito di « assicurare la convergenza » presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, DAGL, di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Rileva inoltre che è previsto dallo stesso comma 1, a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della I Commissione, che per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1, ai fini di « convergenza » esplicitati al comma 1 e per il più efficiente utilizzo delle risorse, autorizza il ministro per la semplificazione normativa ad emanare de-

creti con i quali: razionalizzare le attività degli organismi e degli enti operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, ricordando che tali decreti sono adottati sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; coordinare le relative iniziative con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge di semplificazione 2005, legge n. 246 del 2005; definire di concerto con il ministro della giustizia i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale: è richiamato in proposito l'articolo 27, comma 2, del recente decreto-legge n. 112 del 2008, ove si prevede, a partire dal 1° gennaio 2009, la diffusione della *Gazzetta ufficiale* in forma esclusivamente telematica alle amministrazioni o enti pubblici, compresi gli enti locali, titolari di abbonamento.

Aggiunge che i decreti sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per cui il termine massimo può giungere sino al duecentoquarantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti si provvede attingendo alle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001, che aveva istituito un fondo finalizzato, appunto, all'istituzione di una banca dati della normativa vigente accessibile gratuitamente a tutti i cittadini. È specificato, inoltre, a seguito dell'approvazione in tal senso di un emendamento presso la I Commissione, che non è in alcun caso consentito il finanziamento a carico di bilanci pubblici di progetti di classificazione e accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto. Il comma 4 abroga l'articolo 2, comma 584, della legge finanziaria per il 2008, che recava disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di infor-

matizzazione della normativa vigente. Ricorda che l'articolo 2 al comma 1, che è stato modificato nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione, dispone che a decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Rileva quindi che il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione, prevede che entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri. Evidenzia che il successivo comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1. L'articolo 3 espunge i sessanta atti normativi di rango primario elencati nell'Allegato 2 dall'elenco dei provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 112/2008, devono intendersi abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Ricorda che il menzionato articolo 24 ha disposto, al comma 1, l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A al decreto-legge, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, termine venuto a scadenza il 22 dicembre scorso. Evidenzia che la norma fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005: si tratta meccanismo « taglia-leggi », che delega il Governo all'individuazione della normativa vigente adottata antecedentemente al 1970, disponendo l'automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti. Per dare attuazione alla delega è stata compiuta una ricognizione a tappeto delle norme vigenti, che ha costituito la base per la disposizione abrogativa di cui all'articolo 24. Il comma 1-bis autorizza il Go-

verno a individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'allegato A. Aggiunge che come precisa la relazione illustrativa, la norma sottrae all'effetto abrogativo gli atti normativi, contenuti nell'allegato A, « per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore ». Si tratta – sostiene la relazione – di una correzione la cui portata, inferiore al 2 per cento, conferma l'efficacia dell'intervento abrogativo. Ricorda che il comma 1-bis dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione, prevede che con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le seguenti disposizioni: Legge 4 aprile 1935, n. 911; Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; Legge 23 maggio 1950, n. 253; Legge 14 febbraio 1951, n. 144; Legge 11 gennaio 1952, n. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510; Legge 28 luglio 1961, n. 830; Legge 29 aprile 1976, n. 178; Legge 18 dicembre 1976, n. 859. L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la Commissione competente in sede referente concluderà l'esame del provvedimento in titolo nella mattinata di domani.

Rosa DE PASQUALE (PD) ricorda che è stata sollevata una questione pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento in esame da parte del gruppo cui appar-

tiene, in quanto non è possibile procedere tramite un decreto-legge all'abrogazione di una molteplicità di norme; una operazione di tale natura sarebbe stata possibile piuttosto facendo ricorso ad un disegno di legge. Esprime peraltro, in linea generale, condivisione per il principio recepito dal provvedimento, che è stato già seguito anche dal precedente Governo. Paventa d'altra parte il rischio che vengano abrogati atti normativi che non devono essere oggetto di abrogazione, come ad esempio la normativa relativa ai pubblici ufficiali.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il tema della semplificazione normativa è molto importante. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) riterrebbe opportuno svolgere un'audizione del sottosegretario Giro sulla questione del Centro europeo del libro. Riterrebbe inoltre opportuno che venga data prosecuzione alle audizioni informali in materia di editoria. Giudica infine importante che il Governo informi la Commissione in merito alla questione delle deleghe approvate nel corso dell'esame al Senato della normativa in materia di beni ambientali e culturali.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2009.

Audizione dei rappresentanti dei dipendenti del CONI sulle problematiche connesse alla gestione del Comitato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

ALLEGATO 1

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 ed
il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea,
elaborato dalla presidenza francese, ceca e svedese
(COM(2008)712 def. – 1124/08)**

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);

esaminato per le parti di competenza, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 def. – 11249/08);

valutato positivamente il rilievo attribuito al contesto generale che fa da sfondo al programma, in riferimento alla crisi economica e finanziaria e alla necessità di individuare risposte adeguate per affrontare la crisi apertasi negli scorsi mesi, anche attraverso la dimensione europea della cultura, dell'istruzione e della ricerca;

valutato positivamente il fatto che nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009, all'Allegato 1 sotto il titolo « comunicazione sul dialogo università-imprese » è prevista una comunicazione della Commissione, nella quale viene specificato che le università operano al centro del triangolo della conoscenza costituito da istruzione, ricerca e innovazione, che esse svolgono un ruolo cruciale nella creazione di un'Europa delle conoscenze e devono aprirsi maggiormente ai bisogni delle società e che basandosi sulle buone pratiche, la comunicazione proporrà orientamenti e strutture per migliorare e intensificare la cooperazione tra università e imprese, ridurre le barriere tra università e imprese, migliorare la *governance*, migliorare la pertinenza dei

programmi di studio, promuovere lo spirito imprenditoriale presso le Università e gli studenti, migliorare la mobilità e sviluppare e rafforzare il ruolo delle università nell'educazione permanente;

rilevato con soddisfazione per quel che riguarda il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalla presidenza francese, ceca e svedese, che in esso viene specificato che considerato il ruolo cruciale della ricerca e dell'innovazione nella promozione della competitività, le presidenze cercheranno di rafforzare lo spazio europeo della ricerca, anche assicurandone la gestione efficace e promuovendo sia programmi di ricerca comuni sia la cooperazione internazionale nella scienza e nella tecnologia;

evidenziato, invece che per quel che riguarda l'istruzione e la formazione, viene sottolineato che un'istruzione e una formazione di alta qualità costituiscono la base per la creazione di posti di lavoro qualitativamente migliori e la sostenibilità della crescita e che verrà prestata particolare attenzione ai preparativi per la relazione finale sul programma « Istruzione e formazione 2010 » nonché al futuro di questo processo dopo il 2010;

sottolineato altresì con favore che nel capitolo cultura, audiovisivi e multilinguismo, per quel che riguarda la cultura, si prevede che le tre presidenze si concentreranno sull'attuazione dell'Agenda europea per la cultura e del piano di lavoro per la cultura 2008-2010 nell'ambito del metodo di coordinamento aperto e che

particolare attenzione sarà rivolta a come migliorare l'accesso alla cultura, specie da parte di bambini e giovani, e sviluppare sinergie tra cultura e istruzione e che inoltre, le presidenze metteranno ulteriormente in risalto l'importanza del contributo dei settori culturale e creativo alla crescita e all'occupazione nonché allo sviluppo sostenibile, e nell'ottica della attuazione della quinta libertà (libera circolazione delle conoscenze);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno specificare ulteriormente le modalità e le misure attraverso le quali si prevede di migliorare e intensificare la cooperazione tra università e imprese, prevedendo forme di scambi di esperienze dirette tra i due settori attraverso progetti *ad hoc* e forme di partenariato, anche con riferimento di area euromediterranea;

2) si ritiene altresì opportuno precisare, in merito all'importanza del contributo dei settori culturale e creativo alla crescita e all'occupazione nonché allo sviluppo sostenibile, le modalità e le misure attraverso le quali è possibile prevedere, nell'ambito di una concezione della gestione dei beni culturali e della cultura, improntata al rispetto delle peculiarità di tali beni, un programma operativo che porti alla nascita di una vera e propria strategia per la gestione del settore culturale europeo nel suo complesso e per il

raggiungimento dei tre obiettivi della strategia culturale indicati dall'Unione Europea: il dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione; la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione Europea;

3) appare opportuno prevedere il potenziamento delle iniziative di comunicazione e di informazione relative alle modalità e alle misure messe in atto dall'Unione europea nei settori della ricerca, istruzione e formazione, cultura, multilinguismo, sport;

4) risulta opportuno che in sede di Unione europea vengano chiarite le modalità attraverso le quali può essere dato impulso allo sport di cittadinanza, quale utile strumento per la prevenzione alla salute e come occasione di amicizia e esperienza interculturale;

5) occorre inoltre incentivare lo sviluppo e l'attuazione della formazione continua lungo tutto il corso della vita (*long life learning*), quale presupposto indispensabile per favorire la mobilità degli studenti, dei lavoratori e dei docenti;

6) appare importante ulteriormente incentivare il multilinguismo attraverso una didattica che miri all'apprendimento con docenti di madrelingua, per immersione e con permanenza nel Paese di cui si apprende la lingua, implementando e incentivando i programmi e le misure già individuati dall'Unione europea.

ALLEGATO 2

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 ed
il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea,
elaborato dalla presidenza francese, ceca e svedese
(COM(2008)712 def. – 1124/08).**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);

esaminato per le parti di competenza, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 def. – 11249/08);

valutato positivamente il rilievo attribuito al contesto generale che fa da sfondo al programma, in riferimento alla crisi economica e finanziaria e alla necessità di individuare risposte adeguate per affrontare la crisi apertasi negli scorsi mesi, anche attraverso la dimensione europea della cultura, dell'istruzione e della ricerca;

valutato positivamente il fatto che nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009, all'Allegato 1 sotto il titolo « comunicazione sul dialogo università-imprese » è prevista una comunicazione della Commissione, nella quale viene specificato che le università operano al centro del triangolo della conoscenza costituito da istruzione, ricerca e innovazione, che esse svolgono un ruolo cruciale nella creazione di un'Europa delle conoscenze e devono aprirsi maggiormente ai bisogni delle società e che basandosi sulle buone pratiche, la comunicazione proporrà orientamenti e strutture per migliorare e intensificare la cooperazione tra università e imprese, ridurre le barriere tra università e imprese, migliorare la *governance*, migliorare la pertinenza dei

programmi di studio, promuovere lo spirito imprenditoriale presso le Università e gli studenti, migliorare la mobilità e sviluppare e rafforzare il ruolo delle università nell'educazione permanente;

rilevato con soddisfazione per quel che riguarda il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalla presidenza francese, ceca e svedese, che in esso viene specificato che considerato il ruolo cruciale della ricerca e dell'innovazione nella promozione della competitività, le presidenze cercheranno di rafforzare lo spazio europeo della ricerca, anche assicurandone la gestione efficace e promuovendo sia programmi di ricerca comuni sia la cooperazione internazionale nella scienza e nella tecnologia;

evidenziato, invece che per quel che riguarda l'istruzione e la formazione, viene sottolineato che un'istruzione e una formazione di alta qualità costituiscono la base per la creazione di posti di lavoro qualitativamente migliori e la sostenibilità della crescita e che verrà prestata particolare attenzione ai preparativi per la relazione finale sul programma « Istruzione e formazione 2010 » nonché al futuro di questo processo dopo il 2010;

sottolineato altresì con favore che nel capitolo cultura, audiovisivi e multilinguismo, per quel che riguarda la cultura, si prevede che le tre presidenze si concentreranno sull'attuazione dell'Agenda europea per la cultura e del piano di lavoro per la cultura 2008-2010 nell'ambito del metodo di coordinamento aperto e che

particolare attenzione sarà rivolta a come migliorare l'accesso alla cultura, specie da parte di bambini e giovani, e sviluppare sinergie tra cultura e istruzione e che inoltre, le presidenze metteranno ulteriormente in risalto l'importanza del contributo dei settori culturale e creativo alla crescita e all'occupazione nonché allo sviluppo sostenibile, e nell'ottica della attuazione della quinta libertà (libera circolazione delle conoscenze);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno specificare ulteriormente le modalità e le misure attraverso le quali si prevede di migliorare e intensificare la cooperazione tra università e imprese, prevedendo forme di scambi di esperienze dirette tra i due settori attraverso progetti *ad hoc* e forme di partenariato, anche con riferimento all'area euromediterranea;

2) si ritiene altresì opportuno precisare, in merito all'importanza del contributo dei settori culturale e creativo alla crescita e all'occupazione nonché allo sviluppo sostenibile, le modalità e le misure attraverso le quali è possibile prevedere, nell'ambito di una concezione della gestione dei beni culturali e della cultura, improntata al rispetto delle peculiarità di tali beni, un programma operativo che porti alla nascita di una vera e propria strategia per la gestione del settore culturale europeo nel suo complesso e per il

raggiungimento dei tre obiettivi della strategia culturale indicati dall'Unione Europea: il dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione; la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione Europea;

3) appare opportuno prevedere il potenziamento delle iniziative di comunicazione e di informazione relative alle modalità e alle misure messe in atto dall'Unione europea nei settori della ricerca, istruzione e formazione, cultura, multilinguismo, sport;

4) risulta opportuno che in sede di Unione europea vengano chiarite le modalità attraverso le quali può essere dato impulso allo sport di cittadinanza, quale utile strumento per la prevenzione alla salute e come occasione di amicizia e esperienza interculturale;

5) occorre inoltre incentivare lo sviluppo e l'attuazione della formazione continua lungo tutto il corso della vita (*long life learning*), supportato fortemente dalla mobilità degli studenti, dei lavoratori e dei docenti;

6) appare importante ulteriormente incentivare il multilinguismo attraverso una didattica che miri all'apprendimento con docenti di madrelingua, per immersione e con permanenza nel Paese di cui si apprende la lingua, implementando e incentivando i programmi e le misure già individuati dall'Unione europea.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (*Inizio dell'esame e rinvio*) 77

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Sonia Ferrari a presidente dell'Ente parco nazionale della Sila. Nomina n. 29 (*Esame e rinvio*) 80

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 80

AVVERTENZA 81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Nuovo testo C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Inizio dell'esame e rinvio*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che la Commissione potrebbe essere convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea per la votazione del parere alla I Commissione sul disegno di legge in esame. In merito al provvedimento in esame, ricorda che il Ministro Calderoli, nel corso della seduta

della I Commissione del 20 gennaio 2009, ha invitato al ritiro di tutti gli emendamenti per quanto riguarda le singole leggi da espungere dall'elenco di quelle da abrogare, assumendo l'impegno a presentare in Aula un emendamento che raccolga tutte le indicazioni che a questo riguardo verranno.

Salvatore MARGIOTTA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla tipologia di segnalazioni che possono essere inserite e cioè se esse debbano riguardare solo le norme che si intende abrogare o anche quelle che, abrogate, si intende far rivivere.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, specifica che il riferimento è ad entrambe le ipotesi evidenziate dal deputato Margiotta.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, sottolineando anzitutto l'importanza dello scopo che esso si prefigge, vale a dire il completamento del progetto del Governo

di creare una banca dati legislativa unitaria, consultabile gratuitamente dai cittadini, sul modello delle banche dati legislative di altri Paesi europei. Strettamente connessa alla realizzazione di tale progetto è l'abrogazione, disposta dal provvedimento stesso, di tutte le norme primarie ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale.

Sottolinea, altresì, che il programma promosso dal Ministro per la semplificazione normativa si fonda sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Richiama, quindi, i motivi della necessità di una semplificazione normativa, a tutti noti e riferibili all'altissimo numero di atti normativi primari e subprimari emanati dal 1861 ad oggi, alla frammentazione e al disordine delle norme, nonché alla scarsità delle raccolte elettroniche esistenti.

Riferisce, inoltre, che le difficoltà riscontrate dal Governo nella costruzione e messa a regime di una banca dati hanno indotto il Governo a dare attuazione al cosiddetto « *procedimento taglia-leggi* » previsto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, basandosi su un lavoro di raccolta della normativa vigente effettuato dai singoli Ministeri. Va ricordato, inoltre che, contestualmente alla presentazione, da parte del Governo, della relazione sul citato provvedimento « *taglia-leggi* », le Camere hanno approvato la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), la quale, all'articolo 2, comma 584, reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.

In tal senso, osserva che il decreto-legge in esame, proseguendo tale attività di riorganizzazione delle norme vigenti, all'articolo 1, reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita.

In particolare, l'articolo 2, allo scopo di contribuire alla certezza del diritto ed al contempo agevolare la realizzazione del

progetto di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, dispone l'abrogazione degli atti legislativi i cui estremi sono elencati nell'Allegato 1. Si tratta di 28.889 atti normativi di rango primario (leggi, regi decreti-legge, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato) risalenti al periodo intercorrente tra il 1861 e il 1947, cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Il non inserimento di tali atti nella banca dati della legislazione vigente, secondo la relazione del Governo, crea cospicui risparmi di spesa, considerando che l'inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica costa circa 200 euro.

Riferisce, inoltre, che il meccanismo di individuazione di tali atti è stato quello di espungere dai 31.000 provvedimenti primari emanati nel periodo 1861 – 1947 (individuati secondo la banca dati storica del Centro elaborazione dati della Corte di cassazione), tutti quelli ritenuti vigenti in base al già menzionato meccanismo « *taglia-leggi* » di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Segnala, peraltro, che i provvedimenti sono elencati in ordine cronologico, senza operare raggruppamenti per materia o in base ad ulteriori criteri. Il disegno di legge di conversione non risulta inoltre accompagnato da una relazione sull'impatto delle abrogazioni. Infatti, la Commissione di merito ha introdotto nel testo alcune modifiche importanti che da una parte posticipano l'entrata in vigore effettiva delle abrogazioni al 16 dicembre 2009 e dall'altra prevedono la trasmissione alle Camere da parte del Ministro per la semplificazione normativa di una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri. Si tratta, a suo avviso, di uno strumento importante, dal momento che, a seguito di tale relazione, sarà più facile al Parlamento verificare la portata delle norme di cui si dispone l'abrogazione. Attualmente, risulta che per una parte consistente dei

provvedimenti indicati nell'allegato 1 la disposizione in esame svolge di fatto una funzione meramente ricognitiva, in quanto trattasi di provvedimenti già implicitamente abrogati da norme successive. Appare in ogni caso opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in ordine all'effettivo esaurimento degli effetti di tutti i provvedimenti contenuti nell'allegato.

Rileva, poi, che il comma 2 dell'articolo 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1.

Osserva, quindi, che il successivo articolo 3 espunge 60 atti normativi di rango primario, indicati nell'Allegato 2, dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, risultano abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Per quanto riguarda più direttamente i settori di interesse della Commissione, da una prima lettura del provvedimento risulta che le norme indicate nel provvedimento in esame riguardano in particolare: disposizioni in materia di catasto, in materia di competenze del Ministro delle infrastrutture — in ordine ai lavori pubblici di carattere urgente dipendenti da necessità determinate da calamità naturali —; in materia di ricostruzione postterremoto delle zone del Belice e delle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di atti normativi « per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore ». Si tratta di una correzione che, secondo la relazione del Governo, conferma l'efficacia dell'intervento abrogativo, in quanto ha una portata limitata, inferiore al 2 per cento dei 3.370 atti di cui il DL 112 ha disposto l'abrogazione.

Riferisce, inoltre, che la prima Commissione, a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore, ha aggiunto all'articolo 3 un ulteriore elenco di leggi, già abrogate dal decreto-legge n. 112 del 2008, da far rivivere: fra queste, quelle di

interesse della Commissione sono la legge n. 253 del 1950, in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, e la legge n. 178 del 1976 recante norme per la ricostruzione del Belice.

In conclusione, nell'esprimere fin d'ora un orientamento favorevole su un provvedimento che è importantissimo ai fini della semplificazione normativa, invita tutti i rappresentanti dei gruppi, sulla base delle informazioni fornite in apertura di seduta dal presidente in ordine all'impegno assunto ieri dal Ministro Calderoni presso la Commissione di merito, a fargli pervenire entro la giornata odierna tutte le eventuali segnalazioni di norme che appaia opportuno mantenere in vigore o, al contrario, includere fra quelle da abrogare. Per parte sua, si riserva, sulla base di tali segnalazioni, di predisporre una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che auspica possa essere approvato dalla Commissione nella seduta di domani. Restano ferme, in ogni caso, da un lato la possibilità, fino al momento della discussione in Assemblea, di far pervenire ulteriori segnalazioni al Governo, che si è impegnato a prenderle in considerazione; dall'altro, l'ulteriore possibilità, opportunamente prevista dal provvedimento in esame, di effettuare una nuova verifica sulla portata delle abrogazioni, al momento della trasmissione della relazione che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento a giugno 2009, anche in considerazione del fatto che la decorrenza di tali abrogazioni è stata differita al 16 dicembre 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che potrebbe aver luogo anche nella giornata odierna.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina della dottoressa Sonia Ferrari a presidente dell'Ente parco nazionale della Sila.

Nomina n. 29.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, ricorda, anzitutto, che la persona proposta per la presidenza dell'Ente parco nazionale della Sila ricopre già in Calabria incarichi di rilievo per quanto concerne la salvaguardia, oltre che la valorizzazione, del territorio. La professoressa Sonia Ferrari, infatti, come risulta dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina in esame, è attualmente presidente dei corsi di laurea in scienze turistiche e in valorizzazione dei sistemi turistico-culturali presso l'Università degli studi della Calabria.

Inoltre, la proposta di nomina in esame pone termine ad un periodo di gestione commissariale del parco nazionale della Sila, che aveva avuto inizio con la nomina, nel febbraio 2008, del dottor Aldo Cosentino a commissario straordinario del parco e la successiva sostituzione di questi con il dottor Silvio Vetrano, disposta dal Ministro Prestigiacomò con decreto del 29 settembre 2008. Aggiunge anche che il dottor Vetrano era stato mantenuto nell'incarico commissariale per ulteriori tre mesi, con decreto ministeriale del 25 novembre 2008, con l'espresso intento di addivenire alla « individuazione del nominativo cui affidare l'incarico di presidente ».

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Nuovo testo C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, nel preannunciare una proposta di parere favorevole, ritiene che la Commissione potrebbe fornire l'indicazione di alcuni provvedimenti, che illustra sinteticamente, di interesse della Commissione da espungere dall'Allegato 1.

Franco STRADELLA (PdL) ritiene che, data la complessità del provvedimento, sarebbe preferibile non entrare nel dettaglio delle singole norme inserite nell'Allegato 1, pur ritenendo importante che il Governo svolga un'analisi attenta degli effetti che saranno prodotti dall'abrogazione dei singoli provvedimenti.

Agostino GHIGLIA (PdL) concorda con le valutazioni espresse dal deputato Stradella.

Raffaella MARIANI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Stradella, ritenendo estremamente difficile, data la complessità del provvedimento, selezionare gli effetti che potranno prodursi dall'inserimento negli Allegati 1 e 2 dei provvedimenti da abrogare.

Mauro LIBÈ (UdC), nell'esprimere un giudizio negativo sul complesso del provvedimento, ritiene anch'egli, comunque, preferibile evitare specifiche indicazioni dei provvedimenti da inserire negli allegati 1 e 2.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse e delle modifiche approvate dalla Commissione di merito, propone conclusivamente che la Commissione si esprima in senso favorevole al provvedimento sottolineando in premessa l'importanza della relazione che sarà presentata al Parlamento dal Governo ai fini della verifica degli effetti delle abrogazioni dei provvedimenti contenuti nell'Allegato 1.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ricorda che il suo gruppo, pur condividendo lo spirito complessivo del provvedimento, ha ritenuto di dover sollevare sul testo iniziale del provvedimento alcune questioni legate soprattutto alla carenza di un'adeguata relazione illustrativa. Ritiene, però, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, che obbliga il Governo a trasmettere al Parlamento una relazione sugli effetti conseguenti alle abrogazioni dei provvedimenti contenuti nell'Allegato 1, rendono superabili le perplessità iniziali. Annuncia, pertanto, che il gruppo del partito democratico voterà a favore della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Domenico SCILIPOTI (IdV) annuncia, a nome del gruppo dell'Italia dei valori, il

voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Mauro LIBÈ (UdC), alla luce del dibattito svoltosi e riservandosi una valutazione conclusiva del suo gruppo sul provvedimento in esame nel corso dell'esame in Assemblea, annuncia il voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 20.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 53.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

C. 1760 Alessandri.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 1190 e C. 1717 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli (*Svolgimento e conclusione*) 82

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 83

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 1190 e C. 1717 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Altero MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Michele Pompeo META (PD).

Replica quindi Altero MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.

Intervengono successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro BIASOTTI (PdL), Mario LOVELLI (PD), Silvano MOFFA (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Settimo NIZZI (PdL).

Altero MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Matteoli per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Nuovo testo C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il parere sul decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200 recante misure urgenti di semplificazione normativa. Il provvedimento si inserisce nel programma di semplificazione del quadro legislativo nazionale, avviato già da alcuni anni e finalizzato, oltre che a una sensibile riduzione del numero delle leggi in vigore, alla completa informatizzazione della legislazione e alla costituzione di una banca dati pubblica e gratuitamente accessibile da parte dei cittadini.

In particolare, va ricordato che l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005, istitutiva della Commissione bicamerale per la semplificazione normativa) ha introdotto un dispositivo « taglia-leggi », mediante una delega legislativa, avente ad oggetto l'individuazione delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1970) delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, così sottraendole all'abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo e la semplificazione e il riassetto delle materie di volta in volta considerate.

Il procedimento disegnato dalla legge di semplificazione si articola in tre fasi: l'individuazione entro il 16 dicembre 2007 delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi e delle loro incongruenze o antinomie, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento; l'individuazione con decreti legislativi (entro il 16 dicembre 2009) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata statuito dal medesimo articolo 14; l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi entro i due anni successivi alla data di loro entrata in vigore.

La prima fase della ricognizione della normativa statale di rango legislativo vigente è stata portata a termine. Il 14 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio ha inviato alle Camere la relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente prevista dal citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005. La puntuale elencazione dei 21.000 atti vigenti (non espressamente abrogati) risultanti al termine della ricognizione è contenuta in due specifici allegati alla relazione.

Sulla base di tale ricognizione, l'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A al decreto-legge.

Il decreto legge in esame intende pertanto proseguire e portare a compimento il programma di semplificazione della legislazione nazionale.

Segnala che nella seduta di ieri, 20 gennaio, la Commissione affari costituzionali ha approvato in modo condiviso alcuni importanti emendamenti al testo del decreto. La presente relazione tiene conto di queste modifiche.

In particolare, va sottolineato che il termine di decorrenza delle abrogazioni previste dall'articolo 2 è stato stabilito al 16 dicembre 2009, mentre il testo originario del decreto lo fissava al sessantesimo giorno dopo l'entrata in vigore del decreto legge (e quindi al 20 febbraio 2009).

L'articolo 1 reca disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa. A tal fine, si prevede che il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione viene altresì autorizzato a emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, propri decreti intesi a razionalizzare le attività degli organismi e degli enti operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale; a coordinare le iniziative con l'attuazione delle disposizioni di delega cosiddetto « taglia-leggi », previste dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005; a definire i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale.

Il Ministro per la semplificazione deve inoltre assicurare la convergenza, presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione degli atti legislativi i cui estremi sono elencati nell'Allegato 1. Si tratta di 28.889 atti normativi di rango primario (leggi, regi decreti-legge, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato) emanati tra il 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, finalità della norma è quella di

contribuire alla certezza del diritto ed al contempo agevolare la realizzazione del progetto di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, del quale s'è detto con riguardo all'articolo 1, escludendo dall'ordinamento le norme primarie risalenti al precedente ordinamento costituzionale che siano ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale.

La soluzione scelta consente di non dover procedere alla marcatura e all'inserimento di tali atti nella banca dati della legislazione vigente, e di realizzare quindi cospicui risparmi di spesa. La relazione dà sinteticamente conto del metodo seguito nell'individuazione degli atti sottoposti ad abrogazione.

I provvedimenti primari emanati nel periodo indicato sono stati individuati ricorrendo alla banca dati storica del Centro elaborazione dati (CED) della Corte di cassazione. Sono stati quindi espunti dall'elenco gli atti ritenuti vigenti in base alle tabelle redatte ai fini del già menzionato meccanismo « taglia-leggi » di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Sono così residuati circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che si ritiene utile abrogare espressamente. L'abrogazione avrà efficacia a decorrere dal 16 dicembre 2009.

Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa dovrà trasmettere alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri.

L'Allegato 1 elenca in ordine cronologico, con indicazione della data, del numero e del titolo i provvedimenti soggetti ad abrogazione. Ricorda che, fra le leggi di interesse del settore trasporti, figurano: la legge n. 429 del 1907 recante ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private; il regio decreto legge n. 1513 del 1936, recante rioridino del registro navale e aeronautico; la legge n. 1341 del 1942, in materia di concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

L'articolo 3, infine, espunge una serie di atti normativi di rango primario dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 112 del 2008 risultano abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di atti normativi « per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore ».

Segnala altresì che, nel testo approvato dalla I Commissione, viene previsto lo stralcio di alcune leggi contenute nell'Allegato A del decreto legge n. 112 del 2008, che vengono quindi sottratte all'abrogazione prevista dall'articolo 24 di tale decreto. Fra queste è indicata la legge n. 911 del 1935, recante conversione in legge del regio decreto legge n. 1948 del 1934, « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato ».

Ribadisce che le modifiche al testo del decreto-legge apportate dalla I Commissione sono state condivise dai gruppi di maggioranza e di opposizione. Sottolinea, in particolare, la rilevanza del differimento al 16 dicembre 2009 dell'abrogazione degli atti di legge individuati, in modo da permettere di mantenere in vigore disposizioni che risultassero ancora utili. Anche per queste ragioni, propone di esprimere parere favorevole.

Mario LOVELLI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per la presentazione ampia e chiara di un provvedimento di difficile leggibilità, osserva che abrogazioni contestuali di un gran numero di atti di rango legislativo incorrono nel rischio di eliminare disposizioni che ancora esplicano effetti. Tale rischio è attestato dall'esigenza, che è stata avvertita nell'ambito del decreto-legge in esame, di definire un apposito allegato con il quale sono escluse dall'abrogazione alcune leggi che erano state abrogate con il decreto-legge n. 112 del 2008. A tale allegato le modifiche introdotte dalla I Commissione hanno aggiunto ulteriori provvedimenti, tra i quali un regio decreto-legge del 1934, concernente le condizioni tariffarie per il tra-

sporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato. Il fatto di dover mantenere vigente un regio decreto del 1934 è, a suo avviso, indicativo dell'esigenza, che si manifesta in molti settori, di un riordino complessivo della legislazione, piuttosto che di semplici abrogazioni. Più in generale, per le ragioni indicate, esprime perplessità sull'utilizzo dello strumento del decreto-legge per effettuare operazioni di questo genere, richiamando le argomentazioni contenute nella pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame presentata dal proprio gruppo. Pertanto, pur condividendo nel merito le valutazioni e la proposta di parere favorevole formulate dal relatore, sollecita una riflessione sulla materia, in particolare per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Trasporti, auspicando che la Commissione stessa sia coinvolta nell'esame della relazione sull'impatto delle abrogazioni che il Ministro per la semplificazione normativa, per effetto di una disposizione introdotta dalla I Commissione, dovrà trasmettere alle Camere entro il 30 giugno 2009.

David FAVIA (IdV), pur manifestando il proprio apprezzamento per la presentazione del relatore, sottolinea l'inadeguatezza dei tempi di esame di un decreto-legge che dispone l'abrogazione di quasi 28.000 atti di rango legislativo, in particolare per quanto riguarda l'esame delle Commissioni competenti sui singoli settori. Ritiene che, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli effetti che l'abrogazione determina, si tratti di un intervento frettoloso, che non avrebbe dovuto essere attuato tramite decreto-legge e che avrebbe richiesto analisi e verifiche molto più approfondite. Per queste ragioni, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	90

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	91

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

D.L. 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla I Commissione Affari costituzionali sul decreto-legge n. 200 del 2008, recante misure urgenti in

materia di semplificazione normativa, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame di merito.

Ricorda che il decreto si compone di quattro articoli e di due allegati. Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa il presente decreto intende completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente, già operante in altri Paesi europei (come ad esempio www.legifrance.com). Il progetto cosiddetto « Normattiva », volto a istituire la predetta banca dati, ha preso avvio con l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

In vista di una sollecita entrata in funzione di « Normattiva », l'articolo 1

coordina la normativa previgente con i poteri del Ministro per la semplificazione normativa; in particolare, consente al Ministro un più efficace utilizzo delle risorse oggi già esistenti, provvedendo alla convergenza di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale. In particolare, l'articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa. Il comma 1 attribuisce, infatti, al ministro per la semplificazione normativa competenze generali in materia, da esercitare « sulla base delle intese già acquisite » tra la Presidenza del Consiglio e le Presidenze delle due Camere, assicurando la « convergenza » presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) di tutti i progetti in corso presso le amministrazioni pubbliche, concernenti sia la normativa statale sia quella regionale. Il comma 2 autorizza il ministro, ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, successivi decreti volti a razionalizzare – sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – le attività degli organismi e degli enti statali operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale; coordinare le iniziative con l'attuazione delle disposizioni di delega cosiddetta « taglia-leggi » previste dall'articolo 14 della legge di semplificazione 2005 (n. 246 del 2005); definire – di concerto con il ministro della giustizia – i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale. Il comma 3 dispone in ordine al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti, attingendo alle risorse già stanziare dall'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001. Il comma 4 abroga l'articolo 2, comma 584, della legge finanziaria per il 2008, che recava disposizioni in materia.

L'articolo 2 abroga i 28.889 atti legislativi elencati nell'Allegato 1, tutti ema-

nati tra il 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. In base alle modifiche approvate dalla I commissione si prevede che sia fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, recante disposizioni per la semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 che in particolare dispongono l'adozione, da parte del Governo di decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Si prevede inoltre, al comma 1-bis, introdotto dalla I Commissione, che il Ministro per la semplificazione normativa trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2009, una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'Allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri. Secondo la relazione illustrativa, si tratta di norme, risalenti al precedente ordinamento costituzionale, « di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente », essendo « ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale ». Il comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in conseguenza delle abrogazioni di cui al comma precedente.

L'articolo 3, comma 1, espunge 60 atti normativi di rango primario (elencati nell'Allegato 2) dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, risultano abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di atti normativi « per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore ». Sulla base delle modifiche apportate dalla I Commissione si prevede che ulteriori atti normativi, indicati al comma 1-bis, siano altresì espunti dall'allegato A del decreto-legge n. 112 del 2008 già citato.

L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'elenco delle disposizioni contenute nell'allegato 1 del decreto, sottolinea che il Governo ha dichiarato la disponibilità a recepire eventuali segnalazioni finalizzate all'espunzione – e quindi al mantenimento in vigore – di alcuni degli atti normativi individuati, con apposito emendamento che presenterà in sede di esame in Assemblea. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione che impegna la Commissione di merito a valutare le conseguenze dell'abrogazione della legge n. 1815 del 1939, recante disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, nonché del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (vedi allegato 1).

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunicato che la Commissione affari costituzionali ha fissato domani mattina alle 10 il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, chiede se si intenda procedere all'espressione del parere nella giornata odierna o rinviare la seduta a domani mattina.

Andrea LULLI (PD), osservato che non sussistono motivi di contrarietà al parere proposto, ritiene tuttavia opportuno rinviare la votazione alla seduta di domani.

Carlo MONAI (IdV) concorda con le osservazioni del collega Lulli.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il Comitato ristretto costituito nella seduta del 10 settembre 2008, dopo avere svolto approfondita istruttoria ed un ciclo di audizioni informali, nella seduta di ieri, ha completato la stesura di un testo unificato delle due proposte all'ordine del giorno (vedi allegato 2); propone quindi che la Commissione adotti il testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definiti il termine per la presentazione degli emendamenti ed i tempi del successivo esame del progetto di legge in oggetto.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna per sopraggiunti impegni istituzionali. Nello stigmatizzare un comportamento,

più volte reiterato, che non appare rispettoso delle prerogative parlamentari, preannuncia che nella prossima seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avanzerà una proposta volta ad una più efficace programmazione dei lavori concernenti gli atti di sindacato ispettivo.

Carlo MONAI (IdV), osservato che il Governo dimostra ancora una volta una scarsa sensibilità nei confronti dell'istituzione parlamentare, invita il presidente ad adottare ogni utile iniziativa per ripristinare un corretto e rispettoso rapporto tra rappresentanti del Governo e Commissione.

Andrea LULLI (PD) dichiara di condividere la proposta del presidente di affrontare in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la problematica relativa alle misure da adottare per consentire il regolare svolgimento delle sedute di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

**D.L. 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
C. 2044 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge concernente: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla I Commissione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'elenco di cui all'Allegato 1, recante gli atti normativi dei quali si prevede l'abrogazione, la legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, e il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

ALLEGATO 2

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DEFINIZIONI

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « metalli preziosi »: l'argento, l'oro, il palladio, il platino e le loro leghe;

b) per « lega »: una soluzione solida di metallo prezioso e di uno o vari altri metalli;

c) per « materie prime »: i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

1) ogni prodotto ricavato da fusione a titolo pari o superiore a 995 millesimi;

2) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;

3) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature « ad argento » destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;

d) per « semilavorati »:

1) i laminati e i trafilati, in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto destinato ad un successivo processo di trasformazione;

2) i prodotti di qualsiasi forma e dimensione, costituiti dai prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una

struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;

e) per « marchio di identificazione »: il marchio, costituito da un'impronta, che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

1) « marchio del produttore », se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;

2) « marchio di responsabilità », se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:

2.1) produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;

2.2) importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;

2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo;

f) per « titolo »: il tenore del metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega;

g) per « campioni di analisi »: l'ali-quota rappresentativa della materia prima o dell'oggetto, prelevata per eseguire le analisi tendenti ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;

h) per « laboratori di analisi »: i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 38, di seguito denominato « regolamento », sui metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 31;

i) per « analisi facoltativa di parte terza »: l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di analisi di cui all'articolo 28;

l) per « certificazione di conformità »: la facoltà riconosciuta al produttore o al suo mandatario, ai sensi dell'articolo 32, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni della presente legge.

CAPO II

TITOLI DEI METALLI PREZIOSI

ART. 2.

1. Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono portare impressi l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione.

2. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

ART. 3.

1. Le tecniche e le modalità di apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo sono previste dal

regolamento e devono garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.

2. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo e all'indicazione degli stessi nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature.

ART. 4.

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi.

2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, gli oggetti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:

a) per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;

b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;

c) per l'oro, 750, 585 e 375 e 333 millesimi;

d) per l'argento, 925, 830 e 800 millesimi.

4. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.

5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.

6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali.

7. Il regolamento indica i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge.

ART. 5.

1. Nei semilavorati e nei prodotti finiti in metallo prezioso, la cifra indicante il titolo, espresso in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.

ART. 6.

1. Il titolo reale sulle materie prime deve essere apposto mediante l'indicazione dei millesimi e dei decimi di millesimo di metallo fine, precedute dai simboli « Pt », « Pd », « Au » e « Ag », rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo « ‰ ».

ART. 7.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio, comprensibile per il consumatore finale, che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale.

2. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica devono essere a titolo legale, recare l'indicazione del titolo in millesimi, il marchio di identificazione assegnato all'importatore e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento.

3. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso impor-

tati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine a condizione che:

a) sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza e che i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale;

b) il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, a condizione che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni.

ART. 8.

1. È consentita la produzione di semilavorati e di prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, sia ai fini dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo, sia di commercializzazione nei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, a condizione che tali titoli siano previsti dalla normativa del Paese di destinazione.

CAPO III

ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

ART. 9.

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata « camera di commer-

cio », è tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi al quale devono iscriversi:

a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso;

b) le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi;

c) le imprese che importano semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso.

2. All'elenco, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio del produttore.

ART. 10.

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, le aziende interessate presentano domanda alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale hanno la propria sede legale.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata, qualora necessaria per l'esercizio dell'attività, copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, per le imprese esercenti le attività di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo, è subordinata alla presentazione di autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di produzione.

4. L'elenco di cui all'articolo 9 è pubblico, può essere consultato gratuitamente, anche mediante tecniche informatiche e telematiche ed è aggiornato a cura della competente camera di commercio.

CAPO IV

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

ART. 11.

1. La camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, comma 1, assegna all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalità di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

ART. 12.

1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.

2. Nel marchio sono contenuti il numero atto a identificare l'impresa assegnataria e la sigla della provincia dove questa ha la propria sede legale.

3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente.

4. Il contorno geometrico del marchio di identificazione e determinati contenuti dello stesso sono diversi a seconda che si tratti di marchio del produttore oppure di marchio di responsabilità.

ART. 13.

1. Le matrici di cui all'articolo 11 sono depositate presso le camere di commercio competenti.

2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.

3. Le camere di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'apposita richiesta, consentono ai titolari dei marchi la fabbricazione dei punzoni di cui al comma 2, provvedendo a munirli dello speciale bollo, avente le caratteristiche previste dal regolamento.

4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio, per la deformazione che è effettuata con le modalità previste dal regolamento.

ART. 14.

1. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta al versamento, alla camera di commercio competente, di un diritto di analisi e di marchio il cui importo è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, si applica l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

2. La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale mediante pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, da versare, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla camera di commercio competente.

3. Le imprese a cui è attribuito il marchio del produttore all'atto del rinnovo devono inoltre presentare apposita autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per l'attività di produzione.

4. Nei confronti delle imprese inadempienti al rinnovo previsto al comma 3, si applica l'indennità di mora pari a un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro l'anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9.

6. Per le imprese a cui è attribuito il marchio del produttore la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9 e il ritiro del marchio sono previsti anche per la mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 3.

ART. 15.

1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, ferma restando la loro garanzia secondo modalità stabilite dal regolamento:

a) gli oggetti in cui la massa dei metalli preziosi o delle loro leghe è inferiore a un grammo;

b) i semilavorati e i lavori in metalli preziosi e le loro leghe per odontoiatria;

c) gli oggetti in metalli preziosi di antiquariato;

d) i semilavorati e le loro leghe, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;

e) gli strumenti e gli apparecchi scientifici;

f) le monete;

g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in luogo dei marchi di cui all'articolo 1, sono contrassegnati dal marchio speciale del medesimo Istituto;

h) gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali;

i) i residui di lavorazione;

l) le leghe saldanti a base di oro, argento, platino o palladio.

2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto stesso riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. L'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio.

CAPO V

MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA

ART. 16.

1. I marchi tradizionali di fabbrica, marchi collettivi ed altre indicazioni particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con l'indicazione del titolo e con il marchio medesimo.

2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è accertato dagli organi incaricati dei controlli ai sensi dell'articolo 25.

CAPO VI

ANALISI FACOLTATIVA DI PARTE TERZA

ART. 17.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metalli preziosi possono essere sottoposti ad analisi del titolo, a richiesta degli interessati, da parte dei laboratori di cui al comma 1 dell'articolo 28, che attestano, con le modalità definite dal regolamento, la conformità dei prodotti.

CAPO VII

OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

ART. 18.

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 19, è fatto divieto di introdurre, all'interno

degli oggetti in metalli preziosi, metalli non preziosi, mastice o altre sostanze, ovvero di rivestire gli oggetti in metalli preziosi con metalli non preziosi o altri materiali.

ART. 19.

1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi e in carati e, comunque, di imprimere altre indicazioni che possono ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati o placcati.

2. Le indicazioni del titolo e del marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi; in tale caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle o iscrizioni atte a identificarli, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento.

3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 del presente articolo sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedono l'introduzione, al loro interno, di metalli non preziosi, di mastice o di altre sostanze, ovvero il loro rivestimento con metalli non preziosi o altri materiali, in deroga al disposto di cui all'articolo 18.

4. Per gli oggetti di cui al comma 3 il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

CAPO VIII

RESPONSABILITÀ

ART. 20.

1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, fatta salva l'azione di rivalsa.

ART. 21.

1. Gli assegnatari di marchi di identificazione appongono il marchio presso i locali in cui svolgono l'attività.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) gli assegnatari di marchio del produttore, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, assegnatari di marchio del produttore, che partecipano al processo produttivo;

b) gli assegnatari di marchio di responsabilità, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, assegnatario di marchio del produttore, che ha fabbricato l'oggetto.

3. Il marchio di identificazione non può essere apposto al di fuori del territorio della Repubblica.

ART. 22.

1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio del produttore su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 21.

ART. 23.

1. È fatto divieto ai produttori, agli importatori e ai commercianti di porre in commercio nel territorio della Repubblica oggetti in metalli preziosi sprovvisti di

marchio di identificazione e di titolo legale.

2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti in metalli preziosi pronti per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica sprovvisti di marchio e del titolo legale.

3. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda gli oggetti realizzati dal produttore su commissione di una impresa assegnataria di marchio di responsabilità.

4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e quelli elencati all'articolo 15.

ART. 24.

1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.

2. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento.

CAPO IX

VIGILANZA

ART. 25.

1. L'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle camere di commercio, anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.

2. Il personale di cui al comma 1 deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 36.

ART. 26.

1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, ha funzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Ai fini della sua identificazione, il personale di cui al comma 1 deve essere dotato di una speciale tessera, munita di fotografia, rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.

ART. 27.

1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 26 effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per gli oggetti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 28;

b) verificare l'esistenza della dotazione di punzoni di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei punzoni e la loro perfetta idoneità all'uso.

2. Del prelevamento di cui al comma 1, lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica, ai sensi dell'articolo 26, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

4. Se il prelevamento effettuato presso imprese commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 21, comma 2, riguarda oggetti con marchi di identificazione assegnati ad altra impresa, copia del verbale deve essere trasmesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, all'impresa assegnataria del marchio di identificazione. I campioni prelevati devono essere trattenuti, prima dei successivi adempimenti, presso la camera di commercio competente fino al quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata.

CAPO X

LABORATORI DI ANALISI

ART. 28.

1. I laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento sugli oggetti in metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnata-

rie del marchio di identificazione e offrire garanzie di qualificazione tecnico professionale, volta in particolare al settore orafo argentiero, per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.

3. I laboratori interessati all'abilitazione all'effettuazione delle analisi previste dal regolamento devono presentare apposita domanda alla camera di commercio competente, corredata della documentazione prevista dal regolamento.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori di cui al presente articolo sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 29.

1. Ai fini dell'articolo 28, le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento e non danno luogo a indennizzo. I risultati delle analisi devono essere indicati in appositi certificati.

ART. 30.

1. La parte interessata può richiedere la revisione delle analisi effettuate da uno dei laboratori di cui all'articolo 28 della presente legge nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 31.

1. I campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sottoposti ad analisi, sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

2. Nel caso in cui i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi non risultino rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge, la camera di commercio competente dispone, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la confisca degli stessi e dei loro residui.

3. Qualora all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegua il rapporto all'autorità giudiziaria, i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono conservati a disposizione della citata autorità giudiziaria, sino alle determinazioni conclusive adottate dalla stessa.

CAPO XI

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

ART. 32.

1. Allo scopo di garantire la conformità della propria produzione alle disposizioni della presente legge, il produttore o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 28 oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi.

2. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento.

3. Ai fini del rilascio della certificazione, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente controlli presso il produttore. Le modalità di tali controlli sono stabilite dal regolamento.

CAPO XII

SANZIONI

ART. 33.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo comune ovvero dorati,

argentati e placcati muniti del marchio di identificazione, o solo del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso nel cui interno, con le eccezioni previste al comma 3 dell'articolo 19, sono stati introdotti metalli non preziosi o altre sostanze ovvero rivestiti, con le eccezioni previste al comma 3 dell'articolo 19, con metalli non preziosi o altri materiali;

b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso recanti l'indicazione del titolo racchiusa nella figura geometrica prevista, ai sensi dell'articolo 5, per altro metallo prezioso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

c) chiunque produce o pone in commercio materie prime e loro leghe il cui titolo risulta inferiore a quello indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro;

d) chiunque produce, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi muniti di marchi del titolo diversi da quelli legali, ovvero con indicazioni letterarie o numeriche che possono confondersi con i marchi previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

e) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale impresso, salvo che dimostri che altri ne è il pro-

dotto o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;

f) chiunque, nel periodo di trecentosessanta giorni, incorra per la terza volta nella violazione di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro;

g) chiunque produce o importa materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi senza avere ottenuto l'assegnazione del marchio di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;

h) chiunque usa marchi d'identificazione assegnati ad altri, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 21, ovvero usa marchi d'identificazione non assegnati o scaduti o ritirati o annullati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;

i) chiunque importa oggetti in metalli preziosi da Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo privi dell'indicazione del Paese di origine o del marchio di identificazione dell'importatore, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

l) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi privi di marchio di identificazione o dell'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

m) chiunque utilizza i propri marchi di identificazione diversamente da quanto stabilito dall'articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;

n) chiunque appone il proprio marchio del produttore su semilavorati o su prodotti finiti in metalli preziosi di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi

di cui all'articolo 21, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

2. Per le violazioni elencate al presente comma si applicano unicamente le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 3 millesimi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.500 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 3 millesimi, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;

b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi muniti di marchi di identificazione o del titolo illeggibili o diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

c) chiunque, nella vendita di semilavorati o di prodotti finiti importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, viola quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 24, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

d) chiunque utilizza marchi tradizionali di fabbrica o indicazioni particolari tali da ingenerare equivoci con il marchio di identificazione o con l'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

e) chiunque smarrisce uno o più punzoni del marchio di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

f) nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 6 e nell'articolo 14, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

g) nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

3. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera *f)* del comma 1 dà automaticamente inizio ad un nuovo periodo di trecentosessanta giorni. Ai fini dell'applicazione di detta sanzione, copia del rapporto inerente le violazioni previste alla lettera *a)* del comma 2 è trasmessa, a cura della camera di commercio che ha applicato la sanzione, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'assegnatario del marchio di identificazione ha la propria sede legale.

4. Ai fini degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, l'autorità competente è il segretario generale della camera di commercio competente.

5. Nel caso in cui, a seguito di una medesima azione di sorveglianza, siano riscontrate, a carico di un unico soggetto, più violazioni alle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti della persona giuridica. Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta.

7. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 34.

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 33 confluiscono in un apposito

fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del restante 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 36 e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

ART. 35.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatti salvi i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

CAPO XIII

COMITATO NAZIONALE
DEI METALLI PREZIOSI

ART. 36.

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale

per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, il Comitato nazionale dei metalli preziosi.

2. Tale Comitato è presieduto dal direttore generale preposto alla Direzione generale di cui al comma 1, o da un suo delegato, ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

b) un rappresentante dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) un rappresentante dei laboratori che effettuano le analisi degli oggetti in metallo prezioso, di cui all'articolo 28;

d) un rappresentante del personale ispettivo delle camere di commercio, di cui all'articolo 25;

e) un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore orafa, gioielliero ed argentiero;

3. Il Comitato esprime il proprio parere sulle emanande norme di attuazione della presente legge e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 37.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti degli assegnatari del marchio di identificazione previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

2. Gli assegnatari di cui al comma 1 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9.

3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, cui compete il marchio di artefice, conserva agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e la stessa impronta prevista dal medesimo decreto legislativo.

4. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività previste dall'articolo 9 della presente legge, diverse da quella indicata al comma 3 del presente articolo, assegna il marchio di responsabilità, le cui caratteristiche sono fissate dal regolamento, conservando agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I detentori dei marchi che esercitano una attività per la quale compete il marchio di responsabilità possono utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione realizzata in conformità alla presente legge fino a quando, presso la camera di commercio competente, non siano disponibili le matrici peculiari dei marchi di responsabilità.

ART. 38.

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

ART. 39.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, e 37 della presente legge, sono abrogati il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

ART. 40.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 definitivo – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	104
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	108

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	111
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	113

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.30.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

COM(2008)712 definitivo – 11249/08.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che il relatore, in esito al dibattito svolto in

Commissione, ha presentato una articolata proposta di relazione sui provvedimenti in esame (*vedi allegato 1*).

Alessia Maria MOSCA (PD), nel dare atto al relatore di aver tenuto conto – in sede di predisposizione della sua proposta di relazione – dei rilievi avanzati dai gruppi di opposizione nel corso del dibattito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, riservandosi di valutare l'effettiva corrispondenza, rispetto alle linee di indirizzo indicate nel documento in esame, del contenuto dei provvedimenti che il Governo adotterà in futuro. In tal senso, ringrazia il relatore per una proposta di relazione che giudica soddisfacente, avvertendo che resta, invece, sospeso il giudizio sull'operato del Governo, in attesa di comprendere se gli elementi contenuti nella proposta medesima daranno i loro frutti nella concreta azione dell'Esecutivo.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, nel ringraziare i componenti della

Commissione per il contributo offerto nel corso dell'esame dei documenti comunicati, precisa che l'accoglimento nella proposta di relazione di alcuni suggerimenti provenienti dai gruppi di opposizione non costituisce un atto meramente formale, ma risponde ad una precisa convinzione politica della maggioranza, che considera le diverse questioni poste come effettivamente prioritarie nell'ambito delle materie di più stretto interesse della XI Commissione. Esprime, dunque, soddisfazione per le modalità con cui si è svolto il dibattito, improntato a quello spirito di collaborazione più volte invocato dalla stessa presidenza della Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i gruppi di maggioranza e di opposizione per aver raggiunto, attraverso una seria e approfondita discussione, un accordo unanime sulla proposta di relazione predisposta dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto, ritiene che il metodo seguito in questa occasione, basato su un confronto serio e leale, costituisca un valido esempio per il futuro, anche al fine di restituire dignità al Parlamento agli occhi dell'opinione pubblica. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Saltamartini quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente che nella giornata di ieri la I Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti al decreto-legge in titolo e ha inviato il nuovo testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere.

Tra le modifiche apportate al testo originario segnala, in particolare, l'introduzione del comma 1-*bis* dell'articolo 2, ove si prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministro della semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dei provvedimenti elencati nell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri, nonché l'introduzione del comma 1-*bis* dell'articolo 3, che individua ulteriori 9 provvedimenti normativi da escludere dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, risulterebbero abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Fa presente che fra di essi figurano, in particolare, tre provvedimenti riconducibili alle competenze della XI Commissione, ossia: la legge 11 gennaio 1952, n. 33, recante «Miglioramenti nelle presentazioni economiche delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; la legge 28 luglio 1961, n. 830, recante «Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311»; la legge 18 dicembre 1976, n. 859, recante «Regolarizzazione delle

posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

Rileva che, con talune integrazioni apportate all'articolo 1, è stato, inoltre, meglio esplicitato il ruolo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di creazione della banca dati, mentre non sono stati approvati emendamenti modificativi dell'allegato 1, con l'intesa che tale argomento sarà affrontato – in uno spirito di collaborazione tra Governo e gruppi parlamentari – nel seguito dell'esame del provvedimento.

Conseguentemente, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), avvertendo che, con tale proposta, ha inteso anche tenere conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito svolto nella seduta di ieri.

Giulio SANTAGATA (PD), pur confermando le proprie perplessità sull'utilizzo da parte del Governo della decretazione d'urgenza su una materia tecnica molto complessa e dichiarando, altresì, di non avere compreso le spiegazioni fornite al riguardo dal deputato Baldelli nella precedente seduta, preannuncia che il suo gruppo valuta favorevolmente gli sforzi compiuti presso la I Commissione per il miglioramento del testo. In particolare, giudica apprezzabile la parte in cui è stato specificato il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali nel procedimento di creazione della banca dati e la parte in cui è stato previsto che entro il 30 giugno 2009 il Ministro della semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dei provvedimenti elencati nell'allegato 1.

In tal senso, ritiene che il suo gruppo possa condividere lo spirito della proposta di parere testé formulata, che ha tenuto in considerazione alcune questioni sollevate dai gruppi di opposizione nel corso del dibattito di ieri. Giudicato, inoltre, importante che nelle osservazioni rivolte alla Commissione di merito si sottolinei l'opportunità di stabilire un termine più ampio di quello previsto dal decreto-legge con

riferimento alla decorrenza dell'abrogazione di tali provvedimenti, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Ivano MIGLIOLI (PD), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal deputato Santagata a nome del suo gruppo, giudica positivamente il fatto che la Commissione di merito abbia riconosciuto fondata la questione, sollevata dall'opposizione, di procedere ad una valutazione più approfondita circa la vigenza di talune disposizioni di legge su cui incide il provvedimento in esame. Ritiene, peraltro, opportuno segnalare al relatore la possibilità di inserire nella sua proposta di parere, tra le osservazioni da rivolgere alla I Commissione, un riferimento al ruolo della XI Commissione, che ne possa far risaltare la specifica competenza sulle norme in materia di infortuni e sicurezza del lavoro.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, ritiene che la condivisibile richiesta formulata dal deputato Miglioli possa essere accolta, mediante una apposita menzione del ruolo istituzionale che la XI Commissione può svolgere sulla materia degli infortuni e della sicurezza del lavoro, una volta acquisita la relazione ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del nuovo testo del provvedimento.

Presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare i deputati dei gruppi di opposizione per aver contribuito fattivamente alla predisposizione di un parere condiviso, ritiene doveroso sottolineare l'assoluta validità dell'operato del Ministro Calderoli, che – con l'innovativo provvedimento in esame – ha consentito il tempestivo avvio di un processo di semplificazione normativa in passato sempre rinviato e, al contempo, si è dimostrato disponibile a valutare i suggerimenti delle Commissioni parlamentari e dei sog-

getti istituzionali competenti, anche attraverso l'ampliamento dei termini per la definizione dell'elenco delle abrogazioni di cui all'allegato 1.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 definitivo – 11249/08).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminati il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 definitivo – 11249/08);

preso atto che la Commissione europea, nel suo programma per il 2009, affronta la questione di come gestire la crisi economica che ha investito l'Europa, dimostrando flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguamento alla nuova situazione finanziaria e ai rapidi mutamenti di programma;

constatato con favore che la Commissione europea ritiene che le iniziative volte ad attuare la strategia di Lisbona debbano considerarsi come vantaggi per l'Unione, in quanto formano complessivamente un programma pragmatico per i prossimi decenni;

rilevato che, tra le quattro grandi priorità individuate nell'ambito degli obiettivi strategici del programma legislativo definiti dalla Commissione per l'anno 2009, vi è in particolare quella della crescita e dell'occupazione;

preso atto che il profilo dell'occupazione e del mercato del lavoro, oltre ad essere al centro del programma legislativo della Commissione europea, è tenuto in forte considerazione anche nel programma del Consiglio dell'Unione europea, che pone come obiettivo prioritario la crea-

zione di nuovi e migliori posti di lavoro e le riforme a tal fine necessarie, partendo dal presupposto che risulta ancora lontano il raggiungimento dei tassi di occupazione individuati dagli obiettivi di Lisbona nel 2010;

raccomandato di lavorare con determinazione all'implementazione di quella parte del programma delle presidenze che evidenzia il ruolo della strategia europea per l'occupazione e del processo di apprendimento reciproco a livello dell'UE, nonché delle altre politiche e misure che contribuiscono ad aumentare l'occupazione (in materia, ad esempio, di apprendimento permanente, formazione professionale, invecchiamento attivo, conciliazione fra vita privata e professionale, incentivi finanziari nei sistemi fiscali e previdenziali, lotta al lavoro non dichiarato e all'abuso dei sistemi di sicurezza sociale);

apprezzati gli sforzi comunitari per un rafforzamento delle politiche finalizzate all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;

osservato che, tra gli «obiettivi-chiave» individuati nel programma del Consiglio, è poi indicata anche la parità di genere, intesa come fattore determinante per la crescita e l'occupazione e che le stesse presidenze, al riguardo, prestano particolare attenzione alla realizzazione della pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, da realizzarsi mediante provvedimenti volti ad affrontare il

differenziale retributivo di genere, il lavoro a tempo parziale e le pari opportunità in materia di imprenditorialità, nonché a quelli intesi a migliorare la conciliazione fra lavoro, vita familiare e vita privata, sia per le donne che per gli uomini;

espressa, pertanto, una piena condizione per l'impostazione dei programmi comunitari in materia di lavoro e politiche sociali, che sembrano puntare ad un ambizioso piano di vera inclusione sociale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) prendendo atto delle chiare indicazioni che provengono dai programmi legislativi e di lavoro a livello comunitario (e dalla stessa strategia di Lisbona), si raccomanda anzitutto di proseguire – nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali – il percorso di intervento, già avviato alla fine dell'anno passato, finalizzato a dare una adeguata risposta alle dinamiche che – anche a seguito del complesso sviluppo della crisi economica innescatasi, nella parte finale del 2008, a livello mondiale – finiscono attualmente per incidere in misura rilevante sulle politiche che l'Italia potrà e dovrà attivare per rispondere con efficacia alla situazione congiunturale in atto;

b) in quest'ottica, appare essenziale un approccio che valorizzi lo sviluppo del concetto di «flessicurezza», mediante un adeguato dosaggio di politiche finalizzate ad ottenere un buon equilibrio tra flessibilità da un lato e sicurezza sociale dall'altro, nel quadro di strumenti e di politiche attive del lavoro;

c) in relazione alla materia degli orari di lavoro, si raccomanda poi di tenere conto che lo stesso Parlamento europeo ha recentemente respinto, nella sua formulazione originaria, la proposta che intende apportare modifiche alla Di-

rettiva comunitaria 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

d) si auspica, inoltre, il rafforzamento delle iniziative di formazione, che possono anche svolgere un ruolo di ammortizzatore sociale rispetto alle dinamiche di riqualificazione professionale e di preparazione al reimpiego dei lavoratori;

e) si raccomanda, altresì, di affrontare con carattere di assoluta priorità il tema delle pari opportunità uomo-donna, seguendo attentamente – da un lato – il percorso avviato a livello comunitario, soprattutto sul versante della conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata, e – dall'altro lato – intensificando nell'ordinamento interno una politica per le pari opportunità che, a partire dagli elementi di riferimento contenuti nel «Libro verde» sul futuro del modello sociale, pubblicato di recente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia in grado di guidare in modo efficace la transizione verso il «Libro bianco», che dovrà individuare interventi, mezzi e strumenti con i quali promuovere le relative politiche;

f) in questo contesto, occorre intraprendere un percorso mirato alla effettiva equiparazione dei trattamenti salariali tra uomo e donna, i quali – pur parificati sotto il profilo giuridico – restano di fatto sbilanciati nella realtà concreta del mondo del lavoro, nonché lavorare con impegno per rimediare all'oggettivo *gap* di rappresentanza femminile nelle posizioni apicali delle carriere professionali e degli incarichi pubblici, secondo quanto già prospettato dalla XI Commissione anche con l'approvazione della risoluzione n. 7-00075, approvata il 26 novembre 2008;

g) si segnala, altresì, l'esigenza di intervenire sul fronte delle politiche sociali di sostegno a maternità e paternità, sia favorendo al massimo l'utilizzo dei congedi parentali (anche da parte degli uomini), sia incrementando la dotazione di strutture per l'infanzia per la fascia neonatale e per quella pre-scolastica (come

previsto anche da una specifica proposta comunitaria all'esame delle istituzioni europee), in tale ambito valutando anche la possibile valorizzazione delle esperienze del cosiddetto « privato sociale », in accordo con comuni e regioni, al fine di velocizzare il raggiungimento degli obiettivi indicati nella strategia di Lisbona (che ha previsto di raggiungere una copertura territoriale del 33 per cento nel 2010 di servizi socio educativi per la prima infanzia, quali asili nido, servizi integrativi e servizi nei luoghi di lavoro);

h) in un contesto di carenza di strutture pubbliche adeguate e di difficoltà – anche economica – di ricorso alle strutture private, andrebbe peraltro verificata la possibilità di prevedere particolari benefici fiscali per l'attività professionale prestata dalle donne nei primi anni di vita dei figli, anche al fine di favorire la massima inclusione sociale delle donne lavoratrici e madri;

i) andrebbe valutata, inoltre, l'opportunità di adottare più idonee misure per la mobilità transfrontaliera dei giovani, asse-

condando anche le politiche comunitarie per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che mirano a coniugare appieno scuola e formazione permanente;

j) per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, si auspica la realizzazione di ogni possibile sforzo, in piena coerenza con i piani e i programmi di azione a livello europeo, per dare completa attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche verificando tutti gli elementi migliorativi e integrativi di tale provvedimento, che possono derivare, tra l'altro, dall'applicazione e dall'adeguamento della normativa comunitaria vigente;

k) si raccomanda, altresì, di consolidare e sviluppare politiche attive mirate all'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro;

l) andrebbe valutata, infine, l'opportunità di rafforzare il ruolo e le competenze dei comitati aziendali europei, nell'ambito di un più complessivo ampliamento a livello europeo dell'orizzonte di riferimento delle politiche sociali.

ALLEGATO 2

**DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa
(C. 2044 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2044, di conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a consentire l'informatizzazione e la classificazione della legislazione vigente e la creazione di una banca dati pubblica e gratuita dei relativi testi, accessibile con strumenti informatici e telematici;

osservato che il provvedimento d'urgenza si è reso necessario per assicurare la vigenza di disposizioni che sarebbero state abrogate, in attuazione delle misure cosiddette « taglia-leggi », e, in particolare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008;

considerata, inoltre, la scelta di procedere, in vista della realizzazione della suddetta banca dati, all'abrogazione di gran parte dei provvedimenti normativi adottati dal 1861 al 1947 (allegato 1), al fine di contribuire alla certezza del diritto e al contenimento dei costi di realizzazione della banca dati;

preso atto delle rassicurazioni fornite dal Ministro competente, presso la Commissione di merito, circa l'ampliamento del termine per la decorrenza delle abrogazioni elencate nell'allegato 1;

valutate le modifiche apportate dalla Commissione di merito e, in particolare, le integrazioni volte ad esplicitare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel

procedimento di creazione della banca dati, nonché la disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2, ove si prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministro della semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dei provvedimenti elencati nell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli dicasteri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine più ampio di quello previsto dal decreto-legge (sessanta giorni) con riferimento alla decorrenza dell'abrogazione dei provvedimenti contenuti nell'allegato 1, al fine di agevolare l'attività di verifica da parte delle amministrazioni interessate – e, per quanto di competenza, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – sull'effettiva correttezza del loro inserimento nell'allegato medesimo;

2) con specifico riferimento ai contenuti del citato allegato 1, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di espungere il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.869, recante « Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali » (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.210 del 13 settembre 1947), che appare tuttora disciplinare taluni aspetti della Cassa integrazione guadagni, e il decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.870, recante « Aumento degli assegni integrativi, delle indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione » (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 13 settembre 1947), in quanto sembrerebbe tuttora disciplinare, per taluni profili, provvidenze economiche a favore di lavoratori in stato di disoccupazione;

3) valuti, infine, la Commissione di merito con particolare attenzione le norme in materia di infortuni e sicurezza del lavoro, onde garantire il mantenimento in vigore di ogni disposizione utile alla tutela dei lavoratori, tenuto conto del fatto che la normativa anti-infortunistica è tra le prime ad essere stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano.

ALLEGATO 3

**DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa
(C. 2044 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2044, di conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a consentire l'informatizzazione e la classificazione della legislazione vigente e la creazione di una banca dati pubblica e gratuita dei relativi testi, accessibile con strumenti informatici e telematici;

osservato che il provvedimento d'urgenza si è reso necessario per assicurare la vigenza di disposizioni che sarebbero state abrogate, in attuazione delle misure cosiddette « taglia-leggi », e, in particolare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008;

considerata, inoltre, la scelta di procedere, in vista della realizzazione della suddetta banca dati, all'abrogazione di gran parte dei provvedimenti normativi adottati dal 1861 al 1947 (allegato 1), al fine di contribuire alla certezza del diritto e al contenimento dei costi di realizzazione della banca dati;

preso atto delle rassicurazioni fornite dal Ministro competente, presso la Commissione di merito, circa l'ampliamento del termine per la decorrenza delle abrogazioni elencate nell'allegato 1;

valutate le modifiche apportate dalla Commissione di merito e, in particolare, le integrazioni volte ad esplicitare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel

procedimento di creazione della banca dati, nonché la disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2, ove si prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministro della semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dei provvedimenti elencati nell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli dicasteri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine più ampio di quello previsto dal decreto-legge (sessanta giorni) con riferimento alla decorrenza dell'abrogazione dei provvedimenti contenuti nell'allegato 1, al fine di agevolare l'attività di verifica da parte delle amministrazioni interessate – e, per quanto di competenza, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – sull'effettiva correttezza del loro inserimento nell'allegato medesimo;

2) con specifico riferimento ai contenuti del citato allegato 1, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di espungere il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.869, recante « Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali » (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.210 del 13 settembre 1947), che appare tuttora disciplinare taluni aspetti della Cassa integrazione guadagni, e il decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.870, recante « Aumento degli assegni integrativi, delle indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione » (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 13 settembre 1947), in quanto sembrerebbe tuttora disciplinare, per taluni profili, provvidenze economiche a favore di lavoratori in stato di disoccupazione;

3) valuti, infine, la Commissione di merito con particolare attenzione le

norme in materia di infortuni e sicurezza del lavoro, onde garantire il mantenimento in vigore di ogni disposizione utile alla tutela dei lavoratori, tenuto conto del fatto che la normativa anti-infortunistica è tra le prime ad essere stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano; su questa materia, la XI Commissione si riserva di esercitare il proprio ruolo istituzionale, una volta acquisita la relazione ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del nuovo testo del provvedimento.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini . 115

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 115

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Federazione italiana dei medici universitari (FIMU) e della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM) 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 gennaio 2009.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Nuovo testo C. 2044 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il parere di competenza sul disegno di legge n. 2044, recante conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Ricorda altresì che il provvedimento in esame è finalizzato a completare il progetto di creazione in Italia di una banca

dati unitaria, pubblica e gratuita relativa alla normativa vigente, sul modello di quanto ha luogo in altri Paesi europei. Strettamente connessa alla realizzazione di tale progetto è l'abrogazione, disposta dal provvedimento stesso, di tutte le norme primarie ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale.

Questo provvedimento si inserisce, completandolo, nel programma di informatizzazione della legislazione vigente previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

La costituzione della vera e propria banca dati sulla normativa statale vigente si è dimostrata negli anni un obiettivo estremamente più complesso di quanto ipotizzato in origine. Ciò è dovuto sostanzialmente a tre ordini di motivi, evidenziati dalla relazione che accompagna il provvedimento: l'altissimo numero di atti normativi primari e subprimari emanati dal 1861 ad oggi e la non omogeneità delle norme sulle fonti – sia di produzione sia di conoscenza – nel medesimo periodo; la frammentazione e il disordine dell'ordinamento dovuta anche alla scarsa importanza tradizionalmente attribuita dal legislatore alla qualità della legislazione; la povertà del patrimonio di raccolte elettroniche: oltre alla mancanza di una raccolta completa degli atti normativi, si registrano, anche per i sistemi generalmente ritenuti più « affidabili », alcune carenze e lacune.

Per quanto concerne lo specifico ambito del provvedimento in esame, l'articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita.

L'articolo 2 abroga i 28.889 atti legislativi elencati nell'allegato 1 del decreto legge, tutti emanati tra 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione.

L'articolo 3 espunge sessanta atti normativi di rango primario dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, risultano abrogati dal 22 dicembre 2008.

L'articolo 4 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Segnala quindi che la relazione del provvedimento non fornisce specifiche indicazioni sul contenuto dei provvedimenti abrogati e non opera raggruppamenti per materia o in base ad ulteriori criteri. Per una parte consistente dei provvedimenti indicati nell'allegato, la disposizione in esame svolge di fatto una funzione meramente ricognitiva, in quanto trattasi di provvedimenti già implicitamente abrogati da norme successive. Alcune categorie di provvedimenti posso essere così raggruppati: provvedimenti concernenti rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambi di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica o di esecuzione di trattati internazionali; provvedimenti relativi all'istituzione o alla disciplina di enti pubblici e provvedimenti relativi alla costituzione, al riconoscimento, all'attribuzione di personalità giuridica o comunque concernenti enti privati o enti ecclesiastici; provvedimenti relativi alla costituzione, alla ricostituzione, alla modifica delle denominazione o del territorio di comuni; provvedimenti richiamati da atti normativi successive tuttora in vigore; provvedimenti che dispongono l'abrogazione parziale o che modificano precedenti atti normativi tuttora in vigore.

Rileva infine che appare opportuno acquisire chiarimenti, da parte del Governo, in ordine all'effettivo esaurimento degli effetti dei provvedimenti contenuti nell'allegato al decreto-legge che riguardano le questioni socio-sanitarie, e invita il presidente a rappresentare tale esigenza al Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che si attiverà per garantire la presenza di un rappresentante del Governo nella seduta di domani.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea la necessità, ai fini di un esame non meramente formale del decreto-legge in titolo, che la Commissione disponga di un elenco suddiviso per materia dei provvedimenti di cui esso dispone l'abrogazione.

Rileva altresì l'esigenza di una norma di salvaguardia, che faccia salve le norme successive a quelle di cui si dispone l'abrogazione, che a queste tuttavia si richiama o che su queste si basino.

Evidenzia, infine, l'importanza di assicurare la conservazione, in appositi archivi, dei testi di tutte le norme citate nel provvedimento in esame, ancorché abrogate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva, rivolto all'onorevole Miotto, che un elenco delle disposizioni abrogate dal decreto-legge in esame, suddiviso per materia, non è purtroppo disponibile e questo rende tanto più rilevante la richiesta di chiarimenti al Governo avanzata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 gennaio 2009.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

**C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.**

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Federazione italiana dei medici universitari (FIMU) e della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM (2008) 712 def. – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione presentata dal relatore</i>)	124

RISOLUZIONI:

7-00080 Oliverio: Crisi del comparto olivicolo-oleario.	
7-00093 Negro: Crisi del comparto olivicolo-oleario.	
7-00094 D'Ippolito Vitale: Crisi del comparto olivicolo-oleario (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00026</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	125
7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina (<i>Discussione e rinvio</i>)	121
7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria della regione Emilia-Romagna per i danni provocati dagli storni (<i>Discussione e rinvio</i>)	122
AVVERTENZA	123

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

COM (2008) 712 def. – 11249/08.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto comunitario, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 gennaio 2009 ha svolto la relazione introduttiva, in sostituzione del relatore e sulla base del lavoro dallo stesso compiuto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, nel richiamare la relazione introduttiva, ricorda di essersi approfonditamente occupato degli argomenti in discussione, sia per la sua partecipazione ai lavori del Comitato delle regioni sia in quanto relatore presso la XIV Commissione.

Premesso che proporrà di riferire in senso favorevole ai documenti in titolo, in

considerazione delle indicazioni negli stessi contenute, ritiene che, per quanto riguarda il tema dell'agricoltura, è necessario concentrarsi sugli effetti determinati dall'attività delle istituzioni europee non solo e non tanto sui mercati dei prodotti agricoli quanto piuttosto sul mondo rurale e sulle complessive condizioni delle popolazioni che vivono di agricoltura. In tal senso, propone di esprimere alcune osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

In primo luogo, sottolineato che l'analisi del livello socioeconomico delle popolazioni rurali, solleva questioni di particolare delicatezza, ritiene che gli andamenti demografici, che la Commissione europea vuole fare oggetto di una speciale analisi, debbano essere valutati anche dal punto di vista della tendenza allo spopolamento delle zone rurali, tema che va necessariamente correlato al problema del livello dei servizi assicurati in quelle zone e alla possibilità da parte dei loro abitanti di veder riconosciuti i propri diritti essenziali.

Altro aspetto che deve essere necessariamente segnalato riguarda l'analisi delle specifiche conseguenze che la crisi economica mondiale comporta per il settore rurale, tema che risulta strettamente connesso alla riforma del bilancio dell'Unione europea. È necessario definire un piano di misure per salvaguardare il settore agroalimentare dal declino e mantenere così l'indipendenza alimentare europea, potenziando le sinergie tra la politica di sviluppo rurale e le altre politiche dell'Unione europea, in particolare la politica di coesione.

Si sofferma poi su ulteriori questioni, sulle quali si riserva di formulare eventuali proposte.

Si riferisce, in particolare, alla circostanza che nei documenti in esame non emerge l'intenzione dell'Europa di aprire una seria riflessione sulle politiche sinora perseguite in materia agricola, con particolare riferimento al loro rapporto con la globalizzazione dei mercati, l'andamento dei prezzi e i relativi fenomeni speculativi.

Altro tema scarsamente trattato nel dibattito europeo è quello della politica euromediterranea, che ha rappresentato il cavallo di battaglia della presidenza francese. Né è possibile limitarsi ad un approccio nazionale al tema della politica euromediterranea, avendo essa per sua stessa natura una dimensione più ampia, riferibile solo all'idea di cooperazione multilaterale. Si riserva peraltro di trasferire quest'ultima annotazione nel dibattito che si svolgerà presso la XIV Commissione, alla quale dovrà chiedersi una particolare attenzione a causa della delicatezza del tema. Non si tratta soltanto di rapporto tra nord e sud o, come taluni possono essere indotti a ritenere, dello spostamento di equilibri finanziari, ma di vere e proprie politiche di coesione, che involgono i temi dello sviluppo rurale, dei cambiamenti climatici, della crisi economica e dell'autosufficienza alimentare europea in un sistema globalizzato.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che la proposta del relatore debba essere opportunamente integrata con un richiamo al rapporto che intercorre tra le politiche europee e le politiche mondiali, con particolare riferimento al tema della sicurezza alimentare mondiale. Infatti, l'Europa dovrebbe cominciare a riflettere sulle ripercussioni della sua politica agricola a livello mondiale e, conseguentemente, ad attivarsi per la lotta alla fame nel mondo.

Sottolinea inoltre che la prossima discussione sul bilancio europeo sarà vitale per il futuro dell'agricoltura europea, alla quale, proprio per le difficoltà che deve affrontare, rispetto ai cambiamenti climatici o all'allargamento dell'Unione, e per la funzione che svolge anche sul piano ambientale e sociale, ha bisogno di adeguate risorse a suo sostegno.

Chiede infine chiarimenti sul riferimento ai flussi migratori, contenuto nell'osservazione proposta dal relatore in tema di andamento demografico.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa che tale riferimento nasce dalle indicazioni contenute nel programma della Commissione europea.

Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea la particolare rilevanza che assumono le politiche dell'Unione europea in materia di agricoltura, ai fini della determinazione delle politiche nazionali.

Invita quindi il relatore a riprendere nella sua proposta una riflessione che egli stesso ha già sviluppato in altre occasioni, quello della politica euromediterranea.

Ritiene inoltre necessario richiamare le politiche in materia di autosufficienza alimentare e qualità delle produzioni agroalimentari. Al riguardo, premesso che è impensabile una politica protezionistica, va tuttavia rilevato che l'Europa dovrà comunque affrontare i temi della quantità e della qualità delle sue produzioni alimentari, sin dai prossimi mesi e anche quando dovrà mettere a punto le sue politiche economiche e ambientali. Occorre in proposito perseguire politiche al contempo positive per i consumatori ed efficaci per i produttori.

Paolo RUSSO, *presidente*, considerati i tempi di esame dei documenti in titolo pèresso la XIV Commissione, ritiene che il relatore potrebbe presentare una sua proposta di relazione da sottoporre al voto della Commissione nella seduta di domani.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, ribadisce che il suo giudizio favorevole sul complesso dei documenti naturalmente si riferisce a tutto quanto negli stessi è già previsto, come, ad esempio, le questioni relative al negoziato mondiale sul commercio.

Si riserva inoltre di formulare una proposta in tema di politica euromediterranea, che peraltro non interessa specificamente la materia dell'agricoltura.

Fabio RAINIERI (LNP) invita a formulare proposte in materia di adeguamento degli impianti zootecnici e di attrezzature agricole.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno che l'analisi della Commissione si soffermi sulle priorità generali dell'azione delle istituzioni europee

piuttosto che su singole questioni di merito.

Ribadisce che le politiche di coesione non vanno viste nell'ottica del rapporto tra regioni ricche e regioni povere: il tema della disparità è assai più complesso e può presentarsi con aspetti assai diversi in una situazione in movimento, come quello connessa alla attuale crisi economica mondiale. In questo senso, ritiene che l'agricoltura più di altri settori abbia bisogno di una politica di coesione, in funzione degli aspetti connessi sia alla competitività sia alla coesione sociale, come risulta evidente in relazione al tema al tema dei cambiamenti climatici.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00080 Oliverio: Crisi del comparto olivicolo-oleario.

7-00093 Negro: Crisi del comparto olivicolo-oleario.

7-00094 D'Ippolito Vitale: Crisi del comparto olivicolo-oleario.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00026).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, vertendo le risoluzioni su identico argo-

mento, la discussione si svolgerà congiuntamente.

La Commissione concorda.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ricordare come la Commissione abbia lavorato con spirito unitario in occasione dell'esame del decreto-legge n.171 del 2008, giungendo anche all'approvazione di stanziamento destinato ad una campagna istituzionale di promozione per favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva, ritiene che si possa compiere analogo sforzo per giungere all'elaborazione di una risoluzione unitaria, che impegni il Governo a mettere in campo una pluralità di misure per affrontare la crisi del comparto olivicolo-oleario, nei suoi diversi aspetti. Infatti, dalle risoluzioni presentate emerge una sostanziale coincidenza tra le posizioni dei gruppi, fatta eccezione per la possibilità di chiedere l'applicazione anche per l'olio di oliva del programma di distribuzione di aiuti alimentari agli indigenti, possibilità che viene esclusa dalla risoluzione del gruppo della Lega Nord Padania.

Giovanna NEGRO (LNP) rileva che, allo stato, la disciplina comunitaria non contempla tale possibilità.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, nel confermare quanto dichiarato dal deputato Negro, precisa tuttavia che il Ministero si è attivato in sede comunitaria affinché l'olio di oliva possa rientrare tra i prodotti previsti dal programma comunitario per la prossima campagna.

Giovanna NEGRO (LNP) sottolinea che, a fronte di una produzione inferiore al fabbisogno, non si comprende il ricorso al programma di distribuzione di aiuti agli indigenti. Sarebbe pertanto preferibile puntare, per il rilancio dell'olio italiano, sulla tracciabilità del prodotto da qualsiasi parte d'Italia provenga.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che la questione potrebbe essere

risolta, impegnando il Governo a proseguire nell'azione intrapresa in sede europea affinché l'olio extravergine di oliva sia inserito tra i prodotti da destinare agli aiuti alimentari per gli indigenti.

Giovanni DIMA (PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo all'elaborazione di una risoluzione unitaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende quindi la seduta per consentire ai gruppi di predisporre una risoluzione unitaria.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.25.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00026.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) esprime soddisfazione per il lavoro compiuto con la partecipazione di tutti i gruppi e per vedere così ampiamente condivisi le preoccupazioni per la crisi del settore olivicolo-oleario e l'impegno per individuarne le possibili soluzioni.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime il giudizio positivo del Governo sul testo unificato delle risoluzioni.

La Commissione approva quindi la risoluzione n. 8-00026 (*vedi allegato 2*).

7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Fabio RAINIERI (LNP) ricorda che la Commissione si è occupata in modo approfondito della crisi del comparto bufalino causata dal caso diossina e dall'emergenza rifiuti in Campania, svolgendo in particolare un ampio ciclo di audizioni

informali, che ha coinvolto le associazioni degli allevatori, le organizzazioni professionali agricole della Campania, la sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali della provincia di Caserta e l'Assolatte nonché i sindaci dei comuni della provincia di Caserta e i rappresentanti del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana. Ulteriori informazioni sul tema sono state acquisite nel corso delle missioni che la Commissione ha svolto sul territorio campano.

La risoluzione in titolo è stata quindi formulata sulla base delle informazioni e della documentazione assunta durante questa istruttoria. Nell'espone i fatti che hanno caratterizzato lo svolgersi della crisi, nella risoluzione si evidenzia tra l'altro come le maggiori penalizzazioni che essa ha provocato riguardano gli allevatori bufalini che hanno visto bloccate in parte le consegne del latte oppure non hanno ricevuto i pagamenti nei tempi di prassi; anzi ancora oggi vi sono allevatori non pagati, oppure sono stati praticati prezzi irrisori. A ciò si deve aggiungere che in Campania si è aggravata la diffusione del virus della brucellosi e di conseguenza è stato disposto l'abbattimento di decine di migliaia di capi senza però una corrispondente ed immediata concessione di indennizzi alle aziende. Queste pertanto si sono trovate in crisi di liquidità ed in sofferenza verso gli istituti di credito e verso gli enti previdenziali.

Una situazione emblematica è ad ogni modo rappresentata dalla questione del latte congelato. A questo riguardo, si deve evidenziare come il tema del latte disidratato e congelato si presta a numerose osservazioni problematiche e non sempre si riscontrano elementi di conoscenza delle cause che lo hanno generato, coerenti e giustificabili. Durante le audizioni è stato riferito che il quantitativo di latte congelato ammontava a circa 27 mila tonnellate. Si tratta di latte stoccato per far fronte alle consegne durante la crisi dei consumi di mozzarella di bufala, per l'emergenza diossina e poi dei rifiuti, e di normali quantitativi di latte – non Dop – che di prassi si stoccano nei periodi invernali, per

la loro utilizzazione estiva, quando la mozzarella di bufala è più richiesta dai consumatori. Al riguardo, si deve far presente che, da informazioni assunte a livello di associazione nazionale degli allevatori della specie bufalina, sembrerebbe che nei mesi di settembre ed ottobre vi sia stata una forte richiesta di mozzarella di bufala e che per farvi fronte siano state scongelate grandi quantità di latte, così che oggi i volumi stoccati non sarebbero più tanto elevati quanto quelli iniziali. Da ultimo, nel ribadire le perplessità in merito a un intervento pubblico di ritiro del latte congelato, ritiene necessario procedere ad un censimento veritiero e capillare di detto latte congelato.

In definitiva, dopo aver ricordato le norme approvate nell'ambito del decreto-legge n. 171, ritiene necessario che il Governo adotti con urgenza tutti gli interventi che possano alleviare e possibilmente risolvere le criticità che stanno colpendo la filiera bufalina, in particolare la parte degli allevatori, come indicato in dettaglio dalla risoluzione all'ordine del giorno, alla quale fa rinvio.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria della regione Emilia-Romagna per i danni provocati dagli storni.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Fabio RAINIERI (LNP) fa presente che la risoluzione è stata predisposta in seguito ad una segnalazione risalente al luglio del 2008 dell'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli (AINPO), che ha evidenziato come gli storni stessero provocando gravi danni ai pomodori da industria presenti in pieno campo e pronti per la raccolta. La problematica riguardava tutti i produttori di pomodoro da industria della provincia di Parma, ma la

stessa situazione si registrava anche nelle province limitrofe, dove le coltivazioni di pomodoro erano state pesantemente danneggiate dagli attacchi di migliaia di storni, che beccando le bacche mature ne provocavano la successiva marcescenza ed il deprezzamento qualitativo perché nella ferita si instauravano delle muffe pericolose per il prodotto trasformato.

La dissuasione tramite l'uso di cannoncini « spaventapasseri » non dava alcun risultato, come del resto erano scarsi i risultati dalla possibilità introdotta dalla Provincia di Parma di abbattimento con fucile sia perché gli interventi erano pochi ed in ritardo sia perché gli storni si spostano facilmente.

I danni sono stati quantificati tra i 150 e i 200 euro per ettaro e risultano importanti, se rapportati alla superficie coltivata a pomodoro (circa 4.500 ettari a Parma).

Marco CARRA (PD) condivide le preoccupazioni espresse nella risoluzione, in quanto essa effettivamente risponde alle necessità dei coltivatori. Esprime tuttavia perplessità per il fatto che la risoluzione fa riferimento specifico alla situazione del-

l'Emilia-Romagna, laddove invece sono interessati anche altri ambiti territoriali. Invita pertanto a riformulare la risoluzione, nel senso di riferirla a tutti i territori interessati dal fenomeno.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide gli obiettivi indicati nella risoluzione, come pure le preoccupazioni manifestate dal deputato Carra.

Paolo RUSSO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri la Commissione ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM (2008) 712 def. – 11249/08).

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminati, per la parte di competenza, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 (COM (2008) 712 def.) e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (11249/08);

rilevata la necessità di valutare le dinamiche generali dell'azione dell'Unione europea anche alla luce della loro incidenza sul comparto primario, con particolare riferimento al contesto generale caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria;

valutate positivamente, per quanto riguarda specificamente le materie dell'agricoltura e della pesca, le iniziative che si intendono intraprendere per la semplificazione normativa e burocratica;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'esigenza che la valutazione del futuro demografico dell'Europa che la Commissione europea presenterà al Consiglio europeo di primavera presti par-

ticolare attenzione all'impatto che le dinamiche demografiche hanno sulle zone rurali, in particolare per quanto riguarda l'invecchiamento della popolazione e l'incidenza dei flussi migratori, nella consapevolezza che le tendenze in corso hanno pesanti effetti negativi sul mantenimento di un adeguato equilibrio ambientale nei territori dell'Unione e quindi sulla stessa possibilità di condurre in modo efficace le azioni di contrasto al mutamento climatico, che rappresentano un punto centrale nel programma di azione dell'Unione europea;

si segnala la necessità di un'analisi delle specifiche conseguenze che la crisi economica mondiale comporta per i mercati agricoli e per il settore rurale, analisi da raccordare con il processo di riforma del bilancio dell'Unione europea: è infatti assolutamente necessario definire tempestivamente un piano di misure adeguate per salvaguardare il settore dal declino e mantenere così l'indipendenza alimentare dell'Unione, potenziando le sinergie fra la politica di sviluppo rurale e le altre politiche dell'Unione europea, in particolare la politica di coesione, rispetto alla quale è auspicabile che l'ampia consultazione effettuata con il Libro verde abbia un adeguato seguito.

ALLEGATO 2

**Risoluzioni n. 7-00080 Oliverio, n. 7-00093 Negro e n. 7-00094 D'Ip-
polito Vitale: Crisi del comparto olivicolo-oleario.****TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

il comparto olivicolo-oleario nazionale ha raccolto la sfida dei mercati internazionali, puntando sulla qualità del prodotto olio extravergine di oliva, attraverso un notevole sforzo finanziario con investimenti da parte delle aziende agricole;

ciò nonostante, il comparto sta attraversando una grave crisi, a causa del continuo ribasso delle quotazioni del prezzo dell'olio extravergine nonché della siccità straordinaria che negli ultimi mesi ha interessato l'intero territorio nazionale;

tale crisi sta producendo effetti preoccupanti sulla tenuta delle aziende e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e appare del tutto anomala, poiché a un mercato di consumo in progressiva espansione corrisponde una produzione comunitaria sostanzialmente inalterata;

quella in corso è un'annata a cinque stelle per l'olio extravergine di oliva italiano: produzione abbondante, buona qualità, ma prezzi in picchiata;

in poche settimane, in Puglia, in Calabria e nelle altre regioni produttrici, il prezzo dell'olio è sceso di ulteriori 40 centesimi, sfiorando i 2,7 euro al chilo; ancora più drammatico il costo delle olive sceso fino a toccare i 30 centesimi di euro al chilogrammo: si tratta di un crollo del 17 per cento del prezzo dell'extravergine di oliva a pochi giorni dall'inizio della campagna olivicolo-olearia;

è improcrastinabile, quindi, il monitoraggio di fenomeni che rischiano di annientare l'olivicoltura nazionale, vista la presenza di olio extravergine di oliva sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, a prezzi assolutamente non plausibili;

a rendere la situazione ancora più preoccupante è anche l'aumento di oltre il 30 per cento delle importazioni di prodotti comunitari ed extracomunitari con contestuale diminuzione delle esportazioni;

il comparto olivicolo-oleario, alla stregua di quello lattiero-caseario, non può non fruire di interventi simili a quelli adottati per la crisi del parmigiano reggiano e del grana padano;

la necessità di provvedimenti urgenti di questo genere nel comparto olivicolo-oleario si è fatta impellente: negli ultimi dodici mesi, infatti sei famiglie italiane su dieci, a causa della crisi economica e della erosione del potere di acquisto, hanno ridotto i consumi di pane, frutta, verdura e olio di oliva;

nel primo semestre 2008, si è avuta una caduta dei consumi dei prodotti legati alla dieta mediterranea superiore al 2,5 per cento; in particolare per l'olio di oliva si è registrato un calo del 5 per cento;

tale flessione ha avuto riflessi sugli olivicoltori, i quali hanno dovuto scontare, nel medesimo periodo, la forte crescita dei costi produttivi e degli oneri sociali e la contestuale diminuzione della redditività d'impresa;

le organizzazioni professionali e cooperative agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, unitamente alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali della Puglia e della Calabria hanno sottoscritto una piattaforma unitaria, sottoposta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello scorso novembre;

nell'ambito della legge n. 205 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, il Parlamento, su proposta della XIII Commissione Agricoltura della Camera, ha approvato, come prima misura a sostegno del settore olivicolo-oleario, uno stanziamento di 2,6 milioni di euro per la realizzazione di una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva, in particolare favorendo la conoscenza delle relative proprietà nutrizionali e salutistiche (articolo 4-*quaterdecies*);

le misure urgenti di cui ha bisogno il settore debbono essere indirizzate principalmente a sostenere il reddito delle imprese olivicole, debbono tonificare il mercato senza abbassare, ma anzi rilanciando l'immagine del *made in Italy* presso il consumatore italiano e straniero;

impegna il Governo:

a proseguire nell'attuazione sollecitata delle misure avviate, quali il pagamento immediato da parte della AGEA degli aiuti comunitari;

a proseguire nell'azione intrapresa presso le sedi europee affinché l'olio extravergine di oliva sia inserito tra i prodotti da destinare agli aiuti alimentari per gli indigenti;

ad attivare le misure previste dalla legge n. 102 del 2004, sulle calamità naturali, nonché ad adottare le ulteriori misure, anche di natura normativa, volte alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che occupano manodopera, con particolare riferimento alle zone del-

l'Obiettivo 1 (convergenza), dove avviene la maggior parte della produzione italiana, ovvero allo slittamento delle scadenze fiscali e creditizie;

ad applicare il decreto 9 ottobre 2007, sull'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'origine dell'olio extravergine di oliva;

ad attivare un'adeguata rete di controlli a garanzia della regolarità e della trasparenza della materia prima, della vendita e della distribuzione del *made in Italy*;

ad avviare una sistematica campagna di controlli soprattutto presso i centri maggiormente a rischio, come le raffinerie e le centrali di stoccaggio, facendo sì che la campagna di controlli si occupi anche delle vendite promozionali presso la grande distribuzione di oli presentati come *made in Italy* e venduti non al di sotto del costo di produzione;

a istituire, attivando tutti gli enti preposti, un tavolo di coordinamento permanente per i controlli sulle sofisticazioni e sulle frodi e per il monitoraggio sulla legittimità delle importazioni di olio;

a promuovere un accordo di filiera con la grande distribuzione per la promozione delle vendite di olio extravergine certificato e tracciato (dunque autenticamente *made in Italy*) con appositi spazi presso le strutture di vendita della GDO;

a dare sollecitata attuazione, in collaborazione con le regioni interessate, alla campagna promozionale di cui all'articolo 4-*quaterdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, impegnandosi altresì a rendere strutturale tale campagna;

a promuovere la sottoscrizione di un accordo di filiera per l'utilizzazione degli oli lampanti a scopo energetico in modo da eliminare dal mercato quantità significative di un prodotto che, con opportuni artifici, viene illegalmente trasformato in

extravergine anche qui con opportuni e rigidi accorgimenti di controllo delle materie utilizzate;

a istituire una sede di confronto nazionale e regionale con i soggetti della distribuzione per individuare strategie condivise di rilancio del settore.

(8-00026) Oliverio, Negro, D'Ippolito Vitale, Servodio, Rainieri, Nola, Agostini, Beccalossi, Bellanova, Boccia, Bordo, Brandolini,

lini, Callegari, Capano, Marco Carra, Cenni, Concia, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Fiorio, Fogliato, Gaglione, Ginefra, Grassi, Laganà Fortugno, Larratta, Lo Moro, Losacco, Lusetti, Cesare Marini, Marrocu, Minniti, Mario Pepe (PD), Ria, Sani, Trappolino, Vico, Villecco Calipari, Zucchi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. COM(2008)818 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. COM(2008)818.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che l'esame della proposta di direttiva sui trapianti è stato avviato essenzialmente al fine di partecipare all'esercizio sussidiarietà promosso dalla COSAC. L'esame della XIV Commissione, come ha già sottolineato nella relazione

svolta ieri, dovrebbe pertanto concentrarsi su questi profili. Tenuto conto che il termine per tale esercizio scade il 6 febbraio, sarebbe a suo avviso opportuno chiudere oggi stesso l'esame in Commissione in modo da lasciare alla Commissione Affari sociali un margine di tempo sufficiente per approvare il documento finale, ex articolo 127 del Regolamento, entro il termine del 6 febbraio. Ciò consentirebbe di fornire in seno alla COSAC una rappresentazione completa della posizione della Camera in materia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come la proposta di direttiva in esame rappresenti un ottimo esempio del valore aggiunto concreto che la dimensione europea può recare rispetto ai singoli ordinamenti nazionali. La critica più frequentemente rivolta all'Unione europea è quella di non incidere direttamente sulla vita dei citta-

dini, mentre in questo caso si ha un intervento che dimostra il contrario, tenuto conto del fatto che la materia dei trapianti di organi coinvolge la vita di molte famiglie italiane.

In ordine poi al contenuto del provvedimento, sottolinea – come giustamente rilevato dal relatore – che l’approccio dell’Unione europea sembra senz’altro condivisibile: la previsione infatti di un piano d’azione, accompagnato da una direttiva che detta criteri e orientamenti di fondo che diverranno vincolanti, appare senz’altro un buon metodo.

Resta certamente un neo, evidenziato dalla condizione formulata dal relatore: la valutazione del principio di sussidiarietà sembra spesso il risultato di una valutazione formale da parte della Commissione europea, mentre invece è interesse sia degli ordinamenti nazionali che della stessa Unione europea che vi sia una motivazione dettagliata in ordine al rispetto di tale criterio. Ritieni che anche l’osservazione formulata dal relatore potrebbe utilmente essere trasformata in condizione, perché occorre insistere per avere valutazioni di impatto dettagliate e non formali: solo in tal modo il recepimento della normativa comunitaria potrà essere davvero efficace.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come il piano d’azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015) individui obiettivi pragmatici, eppure si prevede che

spetti a ciascuno Stato membro decidere quali azioni adottare per raggiungere gli obiettivi desiderati. Riterrebbe pertanto utile inserire nel parere che la Commissione si accinge a formulare un auspicio a che le azioni prioritarie previste possano trovare concreta applicazione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni dei colleghi, alla luce delle quali formula una nuova proposta di parere, nella quale l’osservazione precedentemente formulata diviene condizione e che reca, tra le premesse, una considerazione in ordine all’opportunità di valutare la traduzione di alcune delle dieci azioni prioritarie previste dal richiamato piano d’azione in disposizioni legislative di carattere vincolante (*vedi allegato 2*).

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)818).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)818);

rilevato che l'esame della proposta si colloca nell'ambito di un esercizio in materia di controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, promosso dalla Conferenza specializzata negli affari europei e comunitari (COSAC);

sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti di atti dell'UE, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 20 giorni, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare;

considerato che la proposta è volta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di donazione e trapianto degli organi sotto tre profili prioritari: migliorare la qualità e la sicurezza degli organi in Europa, incrementare la disponibilità di organi e rendere i sistemi di trapianto più efficaci ed accessibili;

ritenuto pienamente condivisibile l'impianto della proposta nonché del piano d'azione (2009-2015) per la donazione e il trapianto di organi che la accompagna, alla luce dell'esigenza di garantire, mediante norme comuni, la qualità e la sicurezza ai pazienti a livello dell'UE, la tutela dei donatori, e di facilitare la cooperazione tra Stati membri e gli scambi transfrontalieri, rimuovendo gli ostacoli e le lacune normative che hanno sinora una scarsità di organi ed un elevato numero di pazienti in lista di attesa;

tenuto conto che la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 152, paragrafo 4, lettera *a*) del trattato CE, appare corretta e sufficiente per l'adozione delle misure prospettate dalla proposta stessa;

considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità per i seguenti motivi:

l'intervento della Comunità europea appare necessario al fine di facilitare lo scambio di organi, obiettivo il cui conseguimento non è assicurato dall'azione degli Stati membri stante la scarsità di organi a fronte dei circa 56.000 pazienti in lista d'attesa e le notevoli differenze nel tasso di donazione e di disponibilità di organi da un paese europeo all'altro;

l'azione della Comunità europea ha un'evidente valore aggiunto rispetto a

quella degli Stati membri in quanto soltanto l'introduzione di misure vincolanti a livello europeo che stabiliscano parametri elevati di qualità e sicurezza per l'utilizzo del sangue, degli organi e delle sostanze di origine umana e promuovano la cooperazione tra Stati membri, sembra poter contribuire ad un incremento significativo nello scambio di organi tra gli Stati membri;

rilevato, tuttavia, che la motivazione della proposta sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità riportata nel preambolo e nella relazione illustrativa della proposta non appare chiara, riproducendo una mera clausola di stile;

sottolineata l'esigenza di un'accurata valutazione dell'impatto che l'attuazione della direttiva produrrebbe sulle strutture e sulle procedure previste nell'ordinamento italiano, quali disciplinate in particolare dalla legge n. 91 del 99 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a richiamare nel documento finale la necessità che la Commissione europea fornisca, nel preambolo e nella relativa relazione di accompagnamento, una motivazione più specifica e analitica delle proposte legislative da essa presentate;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se segnalare nel documento finale la necessità che il Governo operi un'accurata valutazione dell'impatto che l'attuazione della direttiva, nel testo proposto dalla Commissione, avrebbe sul nostro ordinamento, con particolare riferimento ad eventuali oneri amministrativi e finanziari determinati dall'adeguamento delle strutture e delle procedure previste nel nostro ordinamento in materia di prelievi e di trapianti di organi.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)818).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)818);

rilevato che l'esame della proposta si colloca nell'ambito di un esercizio in materia di controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, promosso dalla Conferenza specializzata negli affari europei e comunitari (COSAC);

sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti di atti dell'UE, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 20 giorni, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare;

considerato che la proposta è volta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di donazione e trapianto degli organi sotto tre profili prioritari: migliorare la qualità e la sicurezza degli organi in Europa, incrementare la disponibilità di organi e rendere i sistemi di trapianto più efficaci ed accessibili;

ritenuto pienamente condivisibile l'impianto della proposta nonché del piano

d'azione (2009-2015) per la donazione e il trapianto di organi che la accompagna, alla luce dell'esigenza di garantire, mediante norme comuni, la qualità e la sicurezza ai pazienti a livello dell'UE, la tutela dei donatori, e di facilitare la cooperazione tra Stati membri e gli scambi transfrontalieri, rimuovendo gli ostacoli e le lacune normative che hanno sinora una scarsità di organi ed un elevato numero di pazienti in lista di attesa;

considerata peraltro l'opportunità di valutare la traduzione di alcune delle dieci azioni prioritarie previste dal richiamato piano d'azione in disposizioni legislative di carattere vincolante;

tenuto conto che la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE, appare corretta e sufficiente per l'adozione delle misure prospettate dalla proposta stessa;

considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità per i seguenti motivi:

l'intervento della Comunità europea appare necessario al fine di facilitare lo scambio di organi, obiettivo il cui conseguimento non è assicurato dall'azione degli Stati membri stante la scarsità di organi a fronte dei circa 56.000 pazienti in lista d'attesa e le notevoli differenze nel tasso di donazione e di disponibilità di organi da un paese europeo all'altro;

l'azione della Comunità europea ha un'evidente valore aggiunto rispetto a

quella degli Stati membri in quanto soltanto l'introduzione di misure vincolanti a livello europeo che stabiliscano parametri elevati di qualità e sicurezza per l'utilizzo del sangue, degli organi e delle sostanze di origine umana e promuovano la cooperazione tra Stati membri, sembra poter contribuire ad un incremento significativo nello scambio di organi tra gli Stati membri;

rilevato, tuttavia, che la motivazione della proposta sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità riportata nel preambolo e nella relazione illustrativa della proposta non appare chiara, riproducendo una mera clausola di stile;

sottolineata l'esigenza di un'accurata valutazione dell'impatto che l'attuazione della direttiva produrrebbe sulle strutture e sulle procedure previste nell'ordinamento italiano, quali disciplinate in particolare dalla legge n. 91 del 99 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a richiamare nel documento finale la necessità che la Commissione europea fornisca, nel preambolo e nella relativa relazione di accompagnamento, una motivazione più specifica e analitica delle proposte legislative da essa presentate;

2) segnali la Commissione di merito nel documento finale la necessità che il Governo operi un'accurata valutazione dell'impatto che l'attuazione della direttiva, nel testo proposto dalla Commissione, avrebbe sul nostro ordinamento, con particolare riferimento ad eventuali oneri amministrativi e finanziari determinati dall'adeguamento delle strutture e delle procedure previste nel nostro ordinamento in materia di prelievi e di trapianti di organi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (S. 1305 Governo) (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (S. 1315 Governo, approvato dalla Camera) (Parere alle Commissioni 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

La seduta comincia alle 14.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (S. 1305 Governo).

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 proroga l'efficacia della previsione dell'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), già proro-

gata dall'articolo 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di assicurare l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. Osserva che il comma 167 della legge finanziaria 2008 ha prorogato di un anno, al 31 dicembre 2008, il termine di efficacia di tale norma, in vista del graduale passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale: in attesa di tale riforma, la norma in oggetto interviene al fine di assicurare un'ulteriore proroga fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010. Rileva che l'articolo 5 differisce al 1° gennaio 2010 il decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni: la proroga si riferisce alle graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 2001 ed è tesa ad evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza

senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Segnala che l'articolo 20 dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine originariamente previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2007 per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni, delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa. Rileva che l'articolo 22 estende a tutto il 2009 il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 164 del 1998 fissato come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitato all'uso della draga idraulica, riguardante la limitazione della pesca dei molluschi bivalvi ed il ritiro delle corrispondenti autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008. Si sofferma sull'articolo 23, che differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, nonché sull'articolo 25, che proroga al 31 dicembre 2009 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Evidenzia che l'articolo 26 interviene sul processo di privatizzazione di Tirrenia, fissando al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, mentre l'articolo 30 differisce al 31 dicembre 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per l'emanazione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un decreto che indichi i limiti, riguardanti la qualità delle acque, per imporre i divieti di balneazione. Riferisce quindi sull'articolo 33, concernente la disciplina transitoria per la

distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, e sull'articolo 34, che proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo, posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale: tale meccanismo prevede, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme. Osserva che l'articolo 37 rinvia all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Si sofferma infine sull'articolo 38 che, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia i profili di contraddittorietà che caratterizzano le previsioni di cui agli articoli 18, 22 e 23 del provvedimento in esame, in quanto le menzionate disposizioni apportano modifiche a decreti-legge recentemente convertiti in legge. Nel rilevare che la reiterata presentazione alle Camere di provvedimenti d'urgenza recanti ripetute proroghe di termini nei diversi ambiti dell'ordinamento evidenzia il protrarsi di una prassi politico-istituzionale certamente deplorabile, esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), nel richiamare le ragioni di ordine politico che determinano l'esigenza di approvare un decreto-legge che consenta la proroga di termini in diversi settori dell'ordinamento giuridico, esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (S. 1315 Governo, approvato dalla Camera).

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ugo LISI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Giovanni Dima, illustra i contenuti del testo del decreto-legge in oggetto. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, riferisce che l'articolo 2-ter prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti. Osserva che l'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese: il comma 1 sospende l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, salvo le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas. Si sofferma sull'articolo 6-bis, che al comma 1 autorizza l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi per il riequilibrio economico finanziario e nelle quali non sia stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi: in particolare, la disposizione estende l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 anche nei confronti delle regioni che ne facciano richiesta; il finanziamento può essere deliberato a condizione che la regione interessata provveda alla copertura del disavanzo sanitario

residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre 2008. Evidenza che l'articolo 9, al comma 3-bis, prevede la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Fa notare che l'articolo 18 è volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale: il comma 1 dispone che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, ove affluiscono le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione, nonché al Fondo infrastrutture. Rileva che la riprogrammazione delle risorse disponibili del FAS deve essere effettuata nel pieno rispetto delle competenze regionali e del criterio di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo medesimo. Osserva che il comma 4-bis della disposizione in oggetto è finalizzato all'attuazione del piano casa ivi richiamato. Rileva che la norma reca modifiche alla vigente disciplina, in particolare non viene più richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del piano casa, bensì il semplice parere della stessa. Si sofferma sull'articolo 19-bis, che modifica l'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile, e

sull'articolo 23, che autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel valutare negativamente l'eccessivo utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo nell'attuale legislatura, dichiara di condividere il criterio di ripartizione territoriale delle risorse FAS, che per una percentuale pari all'85 per cento risultano destinate alle regioni del sud d'Italia. Ravvisa l'esigenza che siano definite congrue misure tese ad attivare un maggiore raccordo tra l'amministrazione centrale e le regioni in ordine alle diverse iniziative riguardanti il settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Ravvisa l'utilità che si apponga al parere che la Commissione voterà sul decreto-legge in oggetto una specifica condizione volta a richiedere misure tese ad attivare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate. Esprime peraltro, in conclusione, il proprio orientamento negativo sul testo in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel concordare con la richiesta avanzata dal deputato Pepe, richiama i contenuti del dibattito relativo alla specifica normativa ad effetto biennale prospettata per la città di Roma in ordine al patto di stabilità. Propone al riguardo di apporre al parere una specifica condizione tesa a specificare, in riferimento ai commi 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'articolo 18 del testo in esame, l'esigenza di prevedere, per gli enti locali « virtuosi », forme del patto di stabilità che consentano l'attuazione di investimenti ove siano presenti disponibilità quali avanzi di amministrazione e finanziamenti di terzi.

Il deputato Ugo LISI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, in esito al dibattito svoltosi formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (S. 1305 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti;

evidenziato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe inerenti a diversi settori, e rilevato inoltre che taluni termini prorogati da disposizioni recate dal provvedimento in esame costituiscono oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

valutato che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di

discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e rilevato che le norme recanti proroghe di termini in alcuni settori quali la tutela della salute, la pesca, il governo del territorio, le infrastrutture e reti di trasporto, attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

ALLEGATO 2

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (S. 1315 Governo, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 22, misure tese ad attuare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate;

2) valutino le Commissioni di merito, in riferimento ai commi 4-*quater* e 4-*quinq*ues dell'articolo 18, l'opportunità di prevedere, per gli enti locali virtuosi, forme del patto di stabilità che consentano l'attuazione di investimenti ove siano presenti disponibilità quali avanzi di amministrazione e finanziamenti di terzi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposi-

zioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, al comma 4-bis dell'articolo 18, finalizzato all'attuazione del Piano casa ivi richiamato, che sia richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del predetto Piano casa, e non il semplice parere della stessa;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse; si valuti altresì l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione di rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER, indi del vicepresidente Ivano STRIZZOLO.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione ricordando che sono presenti il dottor Oliviero Forti, *rappresentante della Caritas italiana* e padre Gianromano Gnesotto, *rappresentante della Fondazione Migrantes*.

I rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes svolgono ampi e dettagliati interventi sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ivano STRIZZOLO, *presidente*, Teresio DELFINO (UdC) ed il senatore Pierfrancesco GAMBA (PdL).

I rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro (*Svolgimento e conclusione*) .. 141

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI. — Intervengono Anna Galdo, Paola Pellegrino e Francesca Napoli, rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Anna GALDO, Paola PELLEGRINO e Francesca NAPOLI, *rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le deputate Gabriella CARLUCCI (PDL), Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, e Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Anna GALDO, Paola PELLEGRINO e Francesca NAPOLI, *rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente	3
------------------------------------	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	15
--	----

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	19
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna, sulle linee programmatiche (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	20
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 209/2008: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2047-A Governo	22
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. (COM(2008)712 def. – 11249/08) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	23
--	----

ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	26
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota e C. 2006 Paroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2006</i>) .	24
--	----

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
--	----

Sui lavori del comitato ristretto per l'esame della proposta di legge C. 1221	25
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 209/2008: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Emendamenti C. 2047-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Misure contro gli atti persecutori. Emendamenti C. 1440-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AVVERTENZA	25

II Giustizia

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 def. – 11249/08 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione della relazione finale</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	33

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	28
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
AVVERTENZA	32

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. C. 2041-A Governo	36
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.	
Audizione dell'Ambasciatore Giovanni Caracciolo di Vietri, Rappresentante permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	36

INTERROGAZIONI:

5-00764 Mecacci: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei <i>mujahidin</i> del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito.	
5-00790 Evangelisti: Sulla rimozione dell'Organizzazione dei <i>mujahidin</i> del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito	37
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-00830 Mecacci: Sulla condanna di nove omosessuali in Senegal	38
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	44

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
AVVERTENZA	41

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 def. – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	45
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	48

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi	47
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. C. 2041-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
DL 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2047-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	55
------------------------------	----

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712definitivo – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	61
Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ...	61

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 definitivo – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di relazione</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	75

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Sui lavori della Commissione	72

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dei dipendenti del CONI sulle problematiche connesse alla gestione del Comitato	72
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Inizio dell'esame e rinvio</i>)	77
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Sonia Ferrari a presidente dell'Ente parco nazionale della Sila. Nomina n. 29 (<i>Esame e rinvio</i>)	80
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
---	----

AVVERTENZA	81
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 1190 e C. 1717 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	90

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	91

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 definitivo – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini .	115
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2008: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Nuovo testo C. 2044 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.	
Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Federazione italiana dei medici universitari (FIMU) e della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

XIII Agricoltura

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM (2008) 712 def. – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione presentata dal relatore</i>)	124

RISOLUZIONI:

7-00080 Oliverio: Crisi del comparto olivicolo-oleario.	
7-00093 Negro: Crisi del comparto olivicolo-oleario.	
7-00094 D'Ippolito Vitale: Crisi del comparto olivicolo-oleario (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00026</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	125
7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina (<i>Discussione e rinvio</i>)	121
7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria della regione Emilia-Romagna per i danni provocati dagli storni (<i>Discussione e rinvio</i>)	122
AVVERTENZA	123

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. COM(2008)818 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (S. 1305 Governo) (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (S. 1315 Governo, approvato dalla Camera) (Parere alle Commissioni 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	141

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 21 gennaio 2009. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

Incontro con il Sottosegretario per gli Affari esteri Alfredo Mantica sul Vertice intergovernativo svoltosi a Chisinau il 28 novembre 2008.

L'incontro si è svolto dalle 15.20 alle 16.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,10



16SMC0001250